

## PREMESSA

Iniziato l' 11 maggio del 2000 , il presente procedimento si è concluso solamente tre anni più tardi , con la sentenza emessa in data 29 Aprile 2003 : in mezzo , due istanze di astensione , sette dichiarazioni di ricsuzione , una richiesta di rimessione ad altra sede giudiziaria . La prima di dette istanze ( astensione del Presidente del Collegio ) fu presentata un mese prima dell' inizio del dibattimento e aveva per oggetto la “ preferenza “ accordata alla Procura della Repubblica per avere questi stilato il calendario delle udienze e averlo comunicato a detto ufficio ( per i difensori era disponibile in Cancelleria ) nonché per aver previsto una pluralità di udienze pur non “ essendo ancora in grado di apprezzare la eventuale complessità del futuro dibattimento “ , complessità evidentemente “ dedotta per altre vie “ ; l' ultima ( dichiarazione di ricsuzione dell' intero collegio ) per avere , all' udienza del 16 Aprile del 2003 , dichiarato “ chiuso il dibattimento “ ai sensi di legge.

Numerosi , e prolungati , i periodi in cui il procedimento è stato sospeso obbligatoriamente ( vuoi per impedimenti degli imputati , vuoi per novelle legislative ) : **in tutti questi casi il Tribunale ha emesso apposite ordinanze di sospensione della prescrizione ex art. 159 co.1 ultima previsione cpp** . Particolarmente significative , a tale proposito , le sospensioni **dal 16 Settembre al 21 Novembre 2001** per malattia dell' imputato Previti ; quella **dal 25 Novembre 2002 al 31 Gennaio 2003** disposta a seguito della entrata in vigore della c.d. “ legge Cirami “ , allorquando si era già nella fase della discussione finale ; e, infine , quella **dal 16 al 29 Aprile 2003** allorquando il Tribunale , a causa di due ricsuzioni consecutive , ha dovuto obbligatoriamente sospendere la deliberazione.

Se , per questi motivi , il dibattimento è durato per un tempo sicuramente poco compatibile con il dettato costituzionale di cui all' art. 111 , è però anche vero che al Tribunale è stato “ concesso “ molto tempo per studiare in modo capillare e approfondito fino al giorno prima della Camera di Consiglio tutto l' enorme materiale processuale , rappresentato da oltre cento faldoni di documentazione di ogni genere a cui si deve aggiungere tutto ciò che è stato raccolto in oltre cento udienze di istruttoria dibattimentale .

Lo studio ( ciò che solo conta ) di tutti questi atti , permette di sfatare una delle tante “ leggende “ che sono state da qualcuno alimentate al di fuori dell' aula di udienza e cioè quella secondo la quale il procedimento in oggetto quasi consisterebbe in una sorta di “ abuso processuale “ non essendo basato su “ prove piene e certe “ ma solamente su un magmatico , indistinto e insufficiente quadro indiziario ,quasi equiparabile ad un “ chiacchiericcio “ da bar ( come ebbe a rammentare al Tribunale uno dei difensori dell' imputato Previti allorquando , in occasione della entrata in vigore

della cd. legge Cirami , ebbe ad affermare che le leggi si commentano al bar , non in un' aula di Tribunale ove devono solo essere applicate ) , mentre le prove “ vere “ sarebbero state “ occultate “ – chissà dove e chissà perchè- al collegio.

Con la “ scienza del poi “ , si può concludere che sia stato un bene che il Tribunale abbia potuto fruire , fino all' ultima ora dell' ultimo giorno , di prolungati momenti di “ pausa “ , lontano dalla eccessiva esposizione mediatica di cui ha sofferto il dibattimento : momenti che hanno permesso ai giudici di questo collegio di dedicarsi ad un “ certosino “ lavoro di studio e comparazione delle migliaia e migliaia di documenti esistenti in atti e , infine , di arrivare alla conclusione , basata su **precise prove documentali** ( che vanno ad aggiungersi a quel quadro indiziario portato dalla pubblica accusa già di per sé avente la caratteristica di concordanza , precisione e univocità assolute ) , che **la causa civile Imi-Sir fu tutta frutto (quanto meno a partire dall'espletamento della perizia “ sul quantum debeatur “ in primo grado nel 1987 ) di una gigantesca opera di corruzione che si è spinta fino al punto di concordare , tra il giudice Metta e gli “ avvocati occulti di Nino Rovelli “ , la preventiva decisione della controversia e la conseguente stesura della motivazione della sentenza d' appello del 26-11-1990 , che poi diverrà definitiva ; e ancora di constatare , pure qui con un quadro che definire gravemente indiziario è dire poco, che anche la coeva causa Mondadori presenta impressionanti analogie (per l' “ iter processuale” e la presenza sempre degli stessi “ protagonisti “ ) con ciò che si è appurato rispetto alla “gemella” controversia Imi-Sir .**

Il quadro che alla fine si delinea è certamente quello della “ più grande corruzione “ nella storia dell' Italia Repubblicana e fors' anche di più , se si dovesse seguire l' opinione di uno degli imputati di questo processo : “ **Si parla di corruzione che non ha l' eguale nella storia d' Italia e forse del mondo “** ( così Cesare Previti , interr. al Pubblico Ministero del 23-9-1997 acquisito alla udienza del 29-7-02) .

Certo è che si tratta di un caso di corruzione devastante , atteso che tocca uno dei gangli vitali di un moderno stato democratico : quello della imparzialità della giurisdizione . Perché , indipendentemente da come è stato “ presentato “ al di fuori dell' aula , questo processo solo “mediaticamente “ è stato definito come “ processo Previti “ ; in realtà , principalmente è – ed è sempre stato – un processo ad alcuni magistrati della Corte di Appello di Roma , al loro modo di concepire la funzione cui sono stati chiamati, ai loro inconfessabili rapporti con un gruppo di “avvocati d' affari “ e a ciò che ne è conseguito, fino al punto di poter parlare – in questo caso sì - di un **degrado della Giustizia che da cieca fu trasformata in “giustizia ad uso privato”** .

Questo Tribunale è stato oggetto , negli ultimi due anni in particolare , delle “ critiche “ più aspre e delle accuse più gravi - perché di questo si è trattato - dentro e , soprattutto , fuori dall' aula : fino a

quella più infamante per un giudice : quella non poche volte propalata , di essere non al “ servizio della legge “ ma al soldo di una parte politica ; accuse che mai , sia consentito dirlo , un organo giudicante ha dovuto sopportare “ in corso d’ opera “ . Inutile anche ricordarle , tutte queste “parole“ , perché del tutto irrilevanti e ininfluenti rispetto alla serenità nell’ approccio al lavoro che questo collegio ha avuto in questi anni : d’ altronde , sono state a portata di occhi e orecchie di chiunque abbia voluto coglierle.

Il Tribunale , come è suo assoluto dovere , non ha mai ritenuto di dover “ replicare “ , pur quando il “ vociare “ intorno al processo travalicava ogni limite anche del più doveroso e sacrosanto “diritto di critica “ ; “ vociare “ dimentico, altresì , delle minimali regole di rispetto a chiunque dovute : anche ad un giudice . Per un Magistrato , la sede “ istituzionale “ ove rispondere a “ critiche “ e accuse è la motivazione della sentenza, che sola ( condivisa o meno che sia ) può dar conto della “onorabilità“ di un Tribunale della Repubblica , che a dir la verità – a vantaggio non certamente del singolo Magistrato ma di ben altri superiori interessi - dovrebbe forse essere presunta , fino a prova contraria .

Questo gli estensori si apprestano a fare , certamente aperti alle più serie critiche che si vorranno muovere all’ iter argomentativo che seguirà .

Nel riassumere , con la presente motivazione , tutto il materiale probatorio o indiziante emerso nel corso di una istruttoria dibattimentale di eccezionale complessità , il Tribunale procederà passo dopo passo - correndo il rischio di inevitabili ripetizioni delle quali ci si scusa - esaminando tutti quei grandi capitoli che compongono la vicenda in esame e che , unitariamente considerati e valutati , danno conto della dichiarata responsabilità penale di tutti gli imputati con l’ unica eccezione di Filippo Verde .

Si affronteranno , dunque , nell’ ordine , i seguenti argomenti :

- A) ricostruzione dello sviluppo delle controversie Imi-Sir e Lodo Mondadori , entrambe definite con sentenza della Corte di Appello di Roma ( consigliere istruttore Vittorio Metta) tra il Novembre 1990 – la prima – e il Gennaio 1991 – la seconda - , avendo cura di evidenziare tutti gli abusi ( estromissione dal collegio Imi-Sir del giudice Minniti ; risultanze documentali, con particolare riferimento agli atti della causa Imi-Sir e a quanto rinvenuto presso gli avvocati Acampora e Pacifico ) e anche le profonde anomalie che si verificarono nel corso dei rispettivi iter processuali ( criteri di assegnazione della causa Mondadori , anticipazione del giudizio e dattiloscrittura di quest’ ultima motivazione in luogo “ esterno “ ; contenuto di entrambe le motivazioni redatte dal giudice Metta ) ;

- B) natura dei rapporti intercorrenti tra gli imputati ( emergenze documentali ; dichiarazioni degli stessi interessati ; valutazione della testimonianza di Stefania Ariosto ) ed esistenza di versanti “ occulti “ che parallelamente seguono ( influenzandolo e in alcuni casi dirigendolo) lo sviluppo delle controversie , nel mentre che queste proseguivano presso la ufficiale sede giudiziaria ( ; risultanze emergenti dai tabulati telefonici ; provocata astensione, nel procedimento Imi-Sir , del giudice Corda in Corte di Cassazione ; tentativo di avvicinamento del giudice della Corte di Cassazione , Simonetta Sotgiu , operato , per conto di Felice Rovelli , e per il tramite dell’ avvocato Francesco Berlinguer , dall’ imputato Renato Squillante );
- C) movimentazioni finanziarie riconducibili alle vicende Imi-Sir e Lodo Mondadori , dal cui esame risulterà come , a giudizio del Tribunale , le somme bonificate nel 1991 e nel 1994 da Felice Rovelli e Primarosa Battistella a Cesare Previti , Giovanni Acampora e Attilio Pacifico per un totale di circa 68 miliardi di lire ( vicenda Imi-Sir ) e quella di 2.732.868 dollari Usa , bonificata – sempre nel 1991 - a Cesare Previti da un conto riservato all’ estero e intestato alla Fininvest di Silvio Berlusconi , trovino la loro unica giustificazione nella natura di “ provviste “ pagate dagli imprenditori interessati all’ esito, per loro positivo, delle due vicende giudiziarie, sia pur illecitamente ottenuto ;
- D) disponibilità finanziarie , negli anni 1990-1992 ( e anche oltre ) , del giudice Vittorio Metta , consigliere istruttore di entrambe le cause in grado di appello , dal cui esame risulterà come , a giudizio del Tribunale , la somma in contanti - quanto meno non inferiore ad un miliardo di lire- complessivamente movimentata dall’ imputato proprio a partire dalla assegnazione della causa Imi-Sir prima ( tardo autunno 1989 ) e di quella Mondadori dopo ( estate 1990 ), altro non possa che essere il corrispettivo pattuito e pagato per la “messa in vendita “ - a vantaggio di una delle parti in causa – dei doveri inerenti alla funzione giudiziaria e , in particolare , di quello della imparzialità .

Detta motivazione sarà preceduta da un capitolo dedicato alla esposizione delle ragioni per le quali:

- il Tribunale ha emesso sentenza in data 29 Aprile 2003 pur in presenza di possibile ricorso in Cassazione della difesa Previti avverso l’ ordinanza con cui la Corte di Appello , il giorno precedente , dichiarava inammissibile , in quanto manifestamente tardiva , l’ ultima richiesta di ricusazione dell’ intero collegio giudicante avanzata dall’ imputato ;
- il Collegio ritiene correttamente radicata la competenza territoriale del Tribunale di Milano, e ciò proprio alla luce delle produzioni fatte dalla difesa Previti in sede di discussione e che altro non hanno fatto che confermare quanto agli atti già noto fin dalla prima udienza tenutasi l’ 11 Maggio

**2000 : criteri di recente confermati dalla sentenza della Corte di Cassazione sezione settima del 15-5-2002 pubblicata il 23-6-2003 nell' ambito di questo stesso procedimento.**

In aggiunta a questo capitolo , brevi considerazioni sulla problematica dell' “ impedimento parlamentare “ .

Da ultimo , infine , la motivazione sarà conclusa da altro capitolo dedicato alle questioni di diritto che si sono evidenziate anche nel corso della discussione finale : qualifica – nel caso concreto - di pubblico ufficiale del giudice Squillante ; configurabilità del reato di corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter cpp o ex art. 319 cp , con riferimento alla posizione degli imputati Previti , Acampora e Pacifico per la vicenda Mondadori .

## LE QUESTIONI PROCESSUALI

### **A) Le dichiarazioni di riconsunzione ed i loro effetti sul dibattimento**

Nel corso del dibattimento – iniziato il giorno 11 maggio 2000 – Cesare Previti ha presentato alla Corte d'appello numerose dichiarazioni di riconsunzione nei confronti dei tre componenti del Collegio. Si sono complessivamente instaurati sette procedimenti incidentali, cinque dei quali hanno visto confermate dalla Suprema Corte le ordinanze di inammissibilità di volta in volta emesse dalla Corte d'appello di Milano, prima della emissione della presente sentenza ; in pendenza del termine per la redazione dei motivi ex art. 544 c.p.p., con deliberazione assunta in data 8 luglio 2003, la Corte di cassazione confermava le due ordinanze, con le quali la Corte d'appello aveva rispettivamente respinto e dichiarato inammissibile le due ultime dichiarazioni di riconsunzione.

In breve, le iniziative dell'imputato hanno sempre avuto ad oggetto provvedimenti presi dal Tribunale, traendo spunto da un recente orientamento giurisprudenziale (cfr., Cass. Sez. VI, 19 gennaio 2000, n.316; Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2002, n. 7798) emerso proprio in relazione a precedenti dichiarazioni dello stesso riconsuncente nell'ambito del medesimo procedimento, tendente a riconoscere rilevanza astratta di comportamenti endoprocessuali del giudice ai fini de quibus, sia pure solo come sintomatico momento dimostrativo di una "inimicizia grave" che deve comunque essere basata su dati di fatto estranei al processo ed autonomi rispetto a questo.

La sesta dichiarazione di riconsunzione era presentata in data 27 marzo 2003, quando il dibattimento di trovava nelle battute finali della fase della discussione, erano ormai terminati gli interventi di tutti i difensori e si erano fissate ulteriori udienze per le dichiarazioni finali degli imputati che ne avevano fatto richiesta (Acampora e Previti) ai sensi dell'art. 523 comma 5 c.p.p., dopo che, all'udienza del 26 marzo, entrambi si erano allontanati per "motivi personali".

Non rilevando la ricorrenza di alcuna delle cause di inammissibilità previste dalla legge, la Corte d'appello procedeva ai sensi dell'art.127 c.p.p. , fissando udienza camerale per il giorno 15 aprile 2003; il Tribunale, nell'udienza del 2 aprile 2003, procedeva alla assunzione delle dichiarazioni finali dell'imputato Acampora, che – come detto - ne aveva fatto richiesta.

Il dibattimento era ulteriormente rinviato (in assenza del Previti) all'udienza del 16 aprile 2003, in esito alla quale, il Tribunale prendeva nuovamente atto della assenza dell'imputato – che non aveva, così come nella precedente occasione, dedotto legittimo impedimento – e, ai sensi dell'art.524 c.p.p., dichiarava chiuso il dibattimento.

Non si procedeva però alla immediata deliberazione ai sensi dell'art.526 c.p.p. atteso il divieto ex art. 37 comma 2 c.p.p., poiché non risultava depositata l'ordinanza della Corte d'appello. Il provvedimento era pubblicato in data 17 aprile e con il medesimo era respinta la dichiarazione di riconsunzione.

In data 22 aprile 2003 la difesa dell'imputato depositava ricorso per cassazione avverso tale ordinanza ed il giorno successivo, con istanza scritta, chiedeva alla Corte d'Appello di disporre, con decreto motivato ai sensi dell'art. 127 comma 8 c.p.p. la sospensione dell'esecuzione di quella ordinanza; scrivevano i difensori che, se è vero che "l'annullamento della Cassazione travolgerebbe anche l'eventuale sentenza di merito, è altrettanto vero che l'esecuzione dell'ordinanza produrrebbe, nel frattempo, effetti irreparabili, non solo sul piano dell'immagine, ma pure sul piano del danno materiale".

Con ordinanza depositata il 24 aprile 2003, la Corte d'Appello dichiarava inammissibile la predetta istanza.

All'udienza del 26 aprile 2003, il Tribunale, prendendo atto della avvenuta rimozione del divieto di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 37 comma 2 c.p. ad opera della ordinanza di rigetto da ultimo citata, non di meno non poteva procedere a deliberazione, stante il deposito – nel corso della stessa mattinata - di nuova dichiarazione di riconsunzione, la settimana.

Alla base dell'ultima iniziativa dell'imputato era posto il provvedimento con il quale – nell'udienza del 16 aprile 2003 – il Tribunale aveva dichiarato chiuso il dibattimento, con ciò impedendo (secondo le doglianze del riconsuante) la raccolta delle sue dichiarazioni finali. La deliberazione era quindi aggiornata all'udienza del 29 aprile 2003.

Nelle more, la difesa Previti depositava note scritte, con le quali si chiedeva al Tribunale di sospendere la deliberazione ai sensi dell'art. 37 comma 2 c.p.p., sul presupposto che, con riferimento a qualunque provvedimento della Corte d'appello sulla dichiarazione di riconsunzione, il divieto si dovrebbe intendere rimosso solo in presenza della irrevocabilità : di tal che l'avvenuto deposito di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 17 aprile 2003 doveva imporre al Tribunale di arrestarsi sulla soglia della camera di consiglio, in attesa del pronunciamento del giudice di legittimità.

Infine, la mattina del 29 aprile 2003 era depositata ordinanza con la quale la Corte d'Appello, con procedura "de plano", sottolineando la "macroscopica tardività" dell'ultima dichiarazione di riconsunzione, la dichiarava inammissibile, irrogando al riconsuante "data la palese inammissibilità" la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 44 c.p.p. in misura prossima al massimo edittale.

All'udienza in pari data, la difesa Previti ribadiva l'istanza di sospensione della deliberazione già presentata, e formulava oralmente seconda istanza – tendente al medesimo risultato – sulla base di

un singolo precedente giurisprudenziale (cfr. Cass., Sez. III, 14 novembre 2001, Martinenghi) secondo cui **“in tema di rikusazione, in pendenza di ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di rikusazione pronunciata “de plano” ai sensi del primo comma dell’art.41 c.p.p., è inibito al giudice rikusato di pronunciare sentenza, operando la regola generale dell’effetto sospensivo della impugnazione, che trova deroga solo nelle ipotesi di decisione sul merito della rikusazione”**.

In altre parole, l’adozione “de plano” della ordinanza di inammissibilità non integrerebbe di per sé i presupposti per la rimozione del divieto di cui all’art.37 comma 2 c.p.p., occorrendo attendere (a differenza di ciò che avviene quando la decisione della Corte d’appello sia stata adottata con procedura camerale ex art.127 c.p.p.) l’irrevocabilità dell’ordinanza di inammissibilità della rikusazione.

Il Tribunale si ritirava per la deliberazione, prendendo in esame – alla stregua del disposto di cui all’art.527 comma 1 c.p.p. – in via preliminare tutte le questioni che potevano precludere l’esame del merito.

La prima in ordine logico è, appunto, quella testé prospettata, investendo essa la possibilità stessa, per il Tribunale composto da giudici oggetto di dichiarazione di rikusazione, di pronunciare sentenza: e va subito detto che il collegio ritiene di essere oggi a ciò pienamente legittimato, sulla base di un duplice ordine di considerazioni.

Come è noto, la norma contenente il divieto di cui all’art. 37 comma 2 c.p.p. è stata oggetto di numerosi interventi della Corte costituzionale, che ne hanno via via ridimensionato la portata rispetto alla originaria, rigida drasticità.

Sollecitata ad intervenire da una fattispecie concreta in cui il Pretore di Rossano era stato oggetto di quattro dichiarazioni di rikusazione (le quali, osservava il remittente, pur nella diversità della forma e delle argomentazioni svolte, si presentavano sostanzialmente identiche) la Corte si richiamava – pur consapevole della diversità dei due istituti - ad una propria recente decisione in tema di rimessione, nell’ambito della quale si era osservato come l’analogo divieto disegnasse una disciplina priva di “equilibrio soddisfacente fra i principi di economia processuale e di terzietà del giudice nella ponderazione codicistica”.

Con una motivazione secca e stringata, i giudici della Consulta rilevavano che “ il possibile abuso - ad avviso del pretore rimettente ben documentato nel caso in esame - è idoneo a determinare la paralisi della funzione processuale, con la conseguente compromissione del bene costituzionale dell’efficacia del processo, che è aspetto del principio di indefettibilità della giurisdizione, ricollegabile a vari precetti costituzionali, fra i quali l’art. 101 Cost., invocato dal giudice a quo ”.



Pertanto, pur dovendo essere riconosciuta la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle scansioni processuali, nel rispetto del principio di ragionevolezza occorre che non venga compromessa, di fatto, la nozione stessa del processo.

In definitiva “sono da censurare, pure alla luce del principio di razionalità normativa, istituti o regole quando si prestino ad un uso distorto, recando così lesione dell’efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale”: è necessario dunque dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art.37 comma 2 c.p.p. – concludono i giudici nel dispositivo – nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione (cfr. Corte Cost., 23 gennaio 1997, 10).

Già all’indomani della decisione, non si era mancato di osservare come la soluzione ad un problema analogo (possibile uso distorto dell’istituto a fini strumentali e dilatori) fosse stata diversa per l’ipotesi della rimessione, con riferimento alla quale la Consulta – sulla base di argomentazioni del tutto sovrapponibili – aveva invece ritenuto che il rimedio dovesse consistere nella rimozione tout court del divieto di pronunciare sentenza, senza alcuna limitazione alle sole ipotesi di reiterazione di richieste sulla base dei “medesimi elementi”.

In tale situazione, è accaduto che altri giudici di merito, pur consapevoli della citata decisione e della nuova fisionomia conseguentemente assunta dalla norma in questione, nondimeno abbiano più volte inteso portare all’esame della Corte altre fattispecie concrete, in relazione alle quali il dubbio di legittimità costituzionale dell’art.37 comma 2 c.p.p. non aveva perduto rilevanza, proprio per la asserita insufficienza dei limiti entro i quali si era tenuta la Consulta nel circoscrivere, come sopra detto, le ipotesi nelle quali il giudice doveva ritenersi affrancato dal divieto di emettere sentenza in pendenza di ricusazione.

E’ questo il caso, per esempio, che aveva indotto il Pretore di Ancona a rimettere gli atti alla Corte costituzionale, **rilevando come la sentenza n.10 del 1997 “non impedirebbe al prevenuto di trovare ad ogni udienza un nuovo motivo di ricusazione” e “ non sarebbe di ostacolo al susseguirsi di reiterazioni della stessa istanza di ricusazione, ancorché in base ad asseriti nuovi motivi”.**

Ne sono scaturite ben due ordinanze, con le quali il Giudice delle leggi ha sempre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni proposte **“in quanto la disposizione, caducata proprio nella parte in cui non consentiva di rimuovere il rischio che il processo restasse paralizzato dall’abuso della richiesta di ricusazione, non fa più divieto al giudice di pronunciare la sentenza prima dell’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ove l’istanza venga riproposta sulla base degli stessi elementi intesi sia in senso formale che**

**materiale (vale a dire, con l'utilizzazione di argomenti speciosi che, privi di un serio raccordo con la realtà fattuale, dimostrino la loro totale inconsistenza e vacuità)"** (cfr. Corte Cost., ord. 28 luglio 1999, n.366; e, di identico tenore, ord. n.466 del 1998).

Che le ordinanze da ultimo citate rappresentino importanti (anzi, imprescindibili) chiavi di lettura per comprendere l'esatta portata della sentenza n.10 del 1997, è circostanza a chiare lettere affermata dalla stessa Corte costituzionale in una recentissima pronuncia (cfr. ord. n.285 del 2002).

Si trattava di una ordinanza di rimessione nella quale **la Corte d'appello di Torino dubitava, ancora una volta, della legittimità costituzionale dell'art. 37 comma 2 c.p.p. il quale , pur se letto alla luce della sentenza n.10 del 1997, "comporta per il giudice ricusato il divieto di ogni sorta di delibazione anche di fronte alla reiterazione di istanza di ricusazione che appaia icu oculi palesemente inammissibile ed infondata"**.

La Corte rilevava difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel caso concreto, rimproverando al giudice a quo di avere fatto un semplice accenno alla circostanza che nel corso dell'udienza di discussione sarebbe stata proposta un seconda dichiarazione di ricusazione - dopo quella presentata alla precedente udienza e dichiarata inammissibile - omettendo indicazioni circa la eventuale novità o meno dei motivi e la relativa pretestuosità. Una carenza di motivazione la quale appariva ancor più evidente **"alla luce di quanto questa Corte ha avuto modo di precisare nella giurisprudenza più recente –del tutto trascurata dal giudice a quo"**, vale a dire, le ordinanze n.366 del 1999 e la n.466 del 1998.

**Ed allora, non può negarsi che, nell'attuale sistema normativo - come risultante dai citati interventi del giudice costituzionale – il giudice, raggiunto da plurime dichiarazioni di ricusazione, non sia più destinatario di un divieto di pronunciare sentenza non solo quando si trovi di fronte alla mera riproposizione di elementi già fatti oggetto di precedenti dichiarazioni di ricusazione, ma altresì quando , al di là del dato formale della novità degli elementi, gli argomenti addotti siano "speciosi" , "privi di serio raccordo con la realtà fattuale", inconsistenti , vacui : in una parola, pretestuosi.**

Venendo al caso di specie, v'è innanzitutto da rilevare come, prima dell'apertura dell'udienza 29 aprile 2003 la Corte d'appello aveva statuito la **"palese inammissibilità" della dichiarazione di ricusazione per "macroscopica tardività"**: ciò, ad onta delle argomentazioni difensive, di per sé legittimava il Collegio a procedere oltre nella deliberazione, in quanto argomenti letterali e

sistematici , che saranno enunciati a suo tempo, conducono a disattendere l'isolato precedente giurisprudenziale invocato dalla difesa.

Ma è opinione del Collegio che la scansione temporale delle ultime battute del giudizio, le modalità di presentazione e, soprattutto, il contenuto stesso della settima dichiarazione di ricusazione (come già valutata dalla Corte d'appello) consentano di ritenere caducato nella fattispecie – ai sensi della giurisprudenza costituzionale testé ricordata – il divieto stesso di cui all'art.37 comma 2 c.p.p.

Come risulta dalla motivazione dell'ordinanza della Corte d'appello in data 29 aprile 2003, posto che la causa di ricusazione andava individuata nella dichiarazione di chiusura del dibattimento, intervenuta all'udienza 16 aprile 2003, il ricusato ne aveva legale conoscenza, essendo rappresentato dai suoi difensori. La dichiarazione, depositata il 26 aprile, era dunque da considerarsi tardiva.

Consapevole di ciò, il ricusante aveva cercato di dimostrare il contrario, producendo un documento di parte, con il dichiarato obiettivo di dimostrare la sua conoscenza della chiusura del dibattimento in data compatibile con l'ammissibilità, sotto il profilo della tempestività, della propria dichiarazione : la Corte ribatteva che l'amplificazione multimediale della notizia rendeva "improbabile" che il ricusante non conoscesse lo sviluppo dell'udienza del 16 aprile, e tantomeno poteva ipotizzarsi che i suoi difensori non lo avessero costantemente informato, anche perché non risultava che egli avesse addebitato ai suoi avvocati una tanto grave violazione del mandato.

Orbene, non è chi non veda come la tardività della ricusazione – che lapidariamente la Corte d'appello qualifica "macroscopica"- sia di per sé sintomatica, tenuto conto del fatto che già pochi giorni prima il Tribunale aveva dovuto sospendere la deliberazione a causa della precedente dichiarazione di ricusazione ; a ciò si aggiunga la asserzione, da parte del ricusante, contro ogni logica e contro ogni evidenza, di non essere venuto immediatamente a conoscenza della chiusura del dibattimento dai suoi difensori ovvero dai mezzi di comunicazione.

**Si trattava certamente, ad avviso della Corte d'appello prima ancora che del Tribunale, di una ricusazione affetta da palese inammissibilità, nell'ambito della quale il ricusante aveva tentato di aggirare l'insuperabile dato cronologico con argomenti privi di un serio raccordo con la realtà fattuale, e affetti da totale inconsistenza e vacuità; in una parola, pretestuosi e strumentali a ulteriormente procrastinare la pronuncia della sentenza .**

Si è visto però come le difese abbiano omesso di misurarsi su questo terreno, chiedendo invece al Tribunale di ulteriormente soprassedere alla pronuncia della sentenza per due distinti ordini di argomenti:

- il divieto ex art. 37 comma 2 c.p.p. non sarebbe rimosso, nel caso di ordinanza “de plano” dichiarativa di inammissibilità, occorrendo in tale ipotesi attendere l’esito del ricorso per cassazione;
- neppure tale divieto sarebbe rimosso dalla ordinanza di rigetto della ricusazione: questa non sarebbe esecutiva, in quanto l’effetto della riattivazione dei poteri del giudice ricusato non costituisce l’oggetto di un dispositivo che l’ordinanza stessa non contiene, né potrebbe contenere.

Non sembri banale affrontare l’argomento riportando il testo della norma che interessa, secondo la quale **“il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione”**.

Intanto, una prima notazione: la disposizione ricollega, nel suo significato letterale, la rimozione del divieto alla pronuncia dei provvedimenti (ovviamente negativi sulla ricusazione) da parte del giudice individuato a norma dell’art. 40 c.p.p., menzionandoli entrambi insieme e senza alcuna distinzione, con ciò evidentemente equiparandoli ai fini della loro rilevanza sul procedimento principale. E peraltro, manca del tutto qualsiasi riferimento alla loro irrevocabilità come condizione affinché possano esplicare il loro effetto, per così dire, di “riespansione” del potere del giudice di pronunciare sentenza.

Pronunciandosi in epoca precedente alla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 47 comma 1 c.p.p. in tema di remissione (oggi ulteriormente modificato con la recente novella) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. **Cass., S.U., 12 maggio 1995, Romanelli**) aveva affermato che la sentenza pronunciata in violazione del divieto che inibisce al giudice di definire il giudizio finché non sia intervenuta l’ordinanza della Corte di cassazione che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di remissione del processo è nulla solo nel caso in cui la Corte medesima abbia accolto l’istanza, mentre conserva piena validità tutte le volte che essa sia dichiarata inammissibile o rigettata: il predetto divieto, infatti, integra un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare sentenza e condizionato alla decisione della Corte di cassazione dichiarativa della sussistenza delle condizioni per la remissione del processo ad altro giudice, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della sentenza irritualmente adottata avviene “secundum eventum”.

Il che equivaleva a riconoscere – in presenza di un congegno normativo all’epoca in tutto e per tutto analogo – come la violazione del divieto ex art. 47 comma 1 c.p.p., di per sé, non fosse produttiva di conseguenze in termini di invalidità della sentenza pur irregolarmente pronunciata, derivando la nullità unicamente dall’avvenuto accertamento dell’esistenza delle condizioni per disporre la remissione del processo.

Esprimendo un orientamento assai più rigido di quello testé ricordato, il giudice di legittimità si è poi pronunciato, a sezioni semplici, sullo specifico tema che ci interessa (cfr. Cass., Sez. I, 12 giugno 1998, Gallo). Domandandosi “quali siano gli effetti processuali della violazione dell’art. 37 comma 2 c.p.p., indipendentemente dalla circostanza che trattisi di violazione ordinaria o (...) riconoscibile ex post” concludeva che tali effetti debbano necessariamente inquadarsi nell’ambito delle nullità di cui all’art. 178 comma 1, lett. a) c.p.p”. Dunque, discostandosi dall’orientamento della Sezioni Unite in tema di rimessione, la pronuncia riconduce alla violazione del divieto –in sé e per sé considerata e dunque indipendentemente dall’esito finale del procedimento incidentale – conseguenze di invalidità della sentenza pronunciata dal giudice raggiunto da ricusazione.

Ma, si aggiunge – ed è ciò che in questa sede principalmente interessa – “ **non vuole dirsi che l’art. 37 comma 2 c.p.p. vada interpretato nel senso che il giudice ricusato, prima di pronunciare sentenza, debba necessariamente attendere che il provvedimento di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione sia divenuto irrevocabile. Una tale conclusione non sarebbe infatti giustificata né alla luce dei principi generali né alla stregua del letterale tenore della disposizione in questione, posto che la decisione sulla ricusazione è adottata, per espressa disposizione di legge, con “ordinanza”, e le ordinanze, a differenza delle sentenze (arg.ex art. 650 c.p.p.) sono per loro natura immediatamente esecutive, salvo che sia espressamente disposto altrimenti (come, ad esempio, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 310 comma 3 c.p.p)”**.

Dunque - pur nell’ambito di un ordine di idee assai differente rispetto al percorso logico seguito dalle Sezioni Unite, tendente a ricollegare effetti alla mera violazione del divieto – **questo orientamento di legittimità esclude espressamente che la norma di cui all’art. 37 comma 2 c.p.p. debba essere interpretata ritenendo che il divieto in questione possa essere rimosso unicamente in presenza della irrevocabilità del provvedimento (di inammissibilità o di rigetto) del giudice della ricusazione.**

Più di recente, un’altra decisione (cfr. Cass., Sez. VI, 7 marzo 2000, Anello) riprende, in tema di ricusazione, i principi enunciati dalle Sezioni Unite: “**la decisione emessa in violazione del divieto che inibisce al giudice di definire il giudizio finché non sia intervenuta ordinanza che decide sulla ricusazione, è nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, mentre conserva piena validità tutte le volte che la ricusazione sia dichiarata inammissibile o rigettata**“.

Come si è visto, per sostenere l’interpretazione contraria, i difensori di Cesare Previti si sono richiamati ad un isolato precedente, che si pone in assoluta antitesi non solo con l’orientamento delle Sezioni Unite, ma anche con quello, da ultimo citato, che da esse parzialmente si era

discostato : in tale decisione è infatti contenuto – peraltro come obiter dictum, essendo altro l’oggetto del ricorso - **l’inedito principio secondo cui la rimozione del divieto di emettere sentenza si verificherebbe solo in presenza della ordinanza reiettiva della ricusazione emessa in seguito a procedimento camerale; diversamente, nella ipotesi di inammissibilità pronunciata de plano, occorrerebbe attendere l’irrevocabilità del provvedimento.**

Intervenendo in sede di ricorso per cassazione avverso una ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione (e dunque nell’ambito del procedimento incidentale) e per di più in una fattispecie concreta in cui giudice di merito aveva pronunciato sentenza prima della decisione della Corte d’appello, facendo applicazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n.10 del 1997, la Corte di cassazione, nella sostanza andando oltre il thema decidendum, si è spinta ad enunciare il ricordato principio di diritto.

Infatti, l’oggetto specifico della doglianza era rappresentato (come è dato ricostruire dalla motivazione della sentenza) dalla corretta interpretazione dell’art. 37 comma 2 c.p.p., nella sua formulazione conseguita agli interventi della Corte costituzionale, e dunque, se fosse da condividersi l’affermazione – contenuta nell’impugnata ordinanza – secondo la quale il giudice del processo principale aveva correttamente pronunciato sentenza in applicazione di quei principi, essendo pacifico che, nel caso concreto, il Tribunale non aveva neppure atteso che la Corte d’appello si pronunziasse sulla dichiarazione di ricusazione da ultimo presentata dall’imputato.

In ogni caso, in motivazione la Corte sostiene il principio di diritto enunciato facendo riferimento, da un lato, alla disciplina generale contenuta nell’art. 588 comma 1 c.p.p. e, dall’altro, al regime speciale di cui all’art.127 comma 8 c.p.p. in relazione ai provvedimenti emessi a seguito di udienza camerale . In sostanza, “in tema di ricusazione, in particolare, i soli provvedimenti che si sottraggono alla ricordata regola generale (art. 588 comma 1 c.p.p.) sono quelli che incidono nel merito della controversia. E ciò in virtù dell’espresso richiamo all’art.127 c.p.p., contenuto nell’art. 41 comma 3 c.p.p”.

A ciò si devono aggiungere – prosegue la Corte - considerazioni relative alla ratio del sistema così ricostruito, ricollegandosi al sistema di garanzie allestito per il caso di accoglimento della dichiarazione di ricusazione (divieto, per il giudice ricusato di compiere qualunque atto del procedimento; potere del giudice della ricusazione di determinare la sorte degli atti compiuti da quest’ultimo; sostituzione del giudice ricusato) : in tutti questi casi, l’immediata esecutività del provvedimento “sul merito della ricusazione” sarebbe “coerente all’esigenza di restituire sollecitamente all’esercizio dei compiti giurisdizionali la naturale terzietà e la necessaria trasparenza, fuori dai condizionamenti, ancorché soltanto soggettivi, indotti dalla presenza dello “iudex suspectus””.

Ulteriore intervento della Suprema Corte sul tema de quo si rinviene pochi mesi dopo, sia pure nell'ambito di un ricorso per abnormità, in una vicenda processuale collegata alla presente e riguardante la posizione del coimputato Giovanni Acampora, nei confronti del quale si è proceduto separatamente nelle forme del giudizio abbreviato.

Poiché l'impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale - reiettiva di istanza di rinvio della deliberazione, avanzata dalla difesa in virtù della pendenza di ricorso per cassazione sulla declaratoria di inammissibilità della ricusazione – era stata avanzata nelle forme del ricorso immediato per abnormità, in quella occasione il giudice di legittimità non ebbe ad enunciare principio di diritto, limitandosi a rilevare la non ascrivibilità del provvedimento de quo al genus di quelli affetti da siffatta patologia processuale. Tuttavia, nel dare conto della esistenza di pronunzie contrastanti “in subiecta materia”, la Cassazione faceva rilevare **“la mancanza, nel disposto dell’art. 37 comma 2 , della indicazione relativa all’irrevocabilità dell’ordinanza, tanto meno con riferimento alla procedura seguita nel relativo procedimento”**.

Ed allora, al Tribunale, proprio partendo da quest'ultima semplice – ma decisiva – constatazione, non resta che osservare come la soluzione interpretativa (come si notava, del tutto isolata in giurisprudenza, tanto da non potersi neppure parlare di “indirizzo” giurisprudenziale) propugnata dalle difese si ponga in stridente contrasto non solo con la lettera della legge (che, appunto, non autorizza alcuna distinzione fra i due provvedimenti, e men che meno autorizza ad esigere per uno solo di essi il requisito della irrevocabilità ai fini della rimozione del divieto) ma altresì con la razionalità dell'intero sistema, prima di tutto in termini di compatibilità con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Non solo : essa (come è dimostrato dalla fattispecie concreta che ci occupa) fungerebbe da stimolo ed incentivo per iniziative ab origine colpite dai vizi più gravi sul piano della ammissibilità, quale quelli, ad esempio, riscontrabili in ipotesi di dichiarazioni presentate da soggetto non legittimato, ovvero totalmente prive di motivi, ovvero ancora fuori dai termini di legge. Tutte ipotesi nelle quali, alla stregua della decisione qui criticata, l'ovvio ricorso alla procedura de plano imporrebbe una prolungata sospensione del procedimento principale, in attesa che la Corte di cassazione esamini il ricorso eventualmente presentato.

Il contrario dovrebbe invece avvenire con riferimento alle iniziative di ricusazione che, avendo superato positivamente il vaglio di ammissibilità formale nonché quello sulla loro manifesta infondatezza nel merito, si concludano con procedura camerale: in questi casi infatti, secondo il precedente invocato dalla difesa, il divieto di pronunziare sentenza sarebbe rimosso dalla decisione

nel merito della Corte d'Appello, giusta l'applicazione dell'art. 127 comma 8 c.p.p., secondo il quale l'impugnazione del provvedimento non ne sospende l'esecuzione.

Proprio seguendo l'ordine di idee della Suprema Corte, che ricollega l'immediata esecutività dell'ordinanza ex art. 127 comma 8 alla esigenza di sollecitamente ripristinare la "naturale terzietà" e la "necessaria trasparenza" pregiudicate dalla presenza del giudice nei cui confronti sia stata accolta dichiarazione di rikusazione, occorre anche valutare gli effetti sul procedimento principale delle dichiarazioni di rikusazione "non accolte", vuoi perchè dichiarate de plano inammissibili, vuoi perchè respinte in seguito a procedura camerale. Come appare evidente, il ricusante la cui dichiarazione sia colpita dai più gravi vizi "lucrebbe", alla stregua della soluzione interpretativa sposata dalla difesa, una sospensione del procedimento assai più prolungata ; per le dichiarazioni di rikusazione le quali, supratutto il vizio di ammissibilità, siano comunque respinte, il procedimento potrà continuare ed il giudice ricusato emettere sentenza, senza attendere l'esito della eventuale impugnazione. In altre parole, nel caso che ci occupa, sarebbe imposto di arrestarsi sulla soglia della camera di consiglio ad un giudice raggiunto da dichiarazione di rikusazione, come nella specie è avvenuto, colpita da "eclatante tardività" e di arrestarsi sino a quando l'ordinanza di inammissibilità non sia divenuta irrevocabile.

In sintesi, il Collegio ritiene di poter procedere oggi alla deliberazione della sentenza in quanto la dichiarazione di rikusazione da ultimo presentata (e già dichiarata inammissibile dalla competente Corte d'appello, la cui ordinanza è stata confermata dalla Corte di Cassazione, sezione VI, all'esito dell'udienza tenutasi il giorno 8 luglio 2003) rientra nelle ipotesi per le quali la Corte Costituzionale ha statuito il venir meno del divieto di emettere sentenza.

Ed in ogni caso, il Tribunale, per gli argomenti sopra esposti – ed alla luce dei prevalenti indirizzi di legittimità – ritiene di dover disattendere gli argomenti proposti dalla difesa di Cesare Previti.

## **B) La questione della competenza per territorio**

Già oggetto di approfondita discussione e valutazione nella fase delle questioni preliminari, la questione sulla competenza per territorio del Tribunale di Milano è stata ripresa dalla difesa Previti nel corso dell'arringa finale, traendo spunto da un passo della motivazione con quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno respinto la richiesta di rimessione del processo presentata da tutti gli imputati, ad eccezione di Vittorio Metta.

Sostengono in particolare i difensori che il citato brano della motivazione avrebbe in sostanza "imposto" al Tribunale l'acquisizione, anche in fase di discussione, di TUTTI i documenti ai quali



la difesa aveva fatto riferimento, ivi compresi alcuni verbali di dichiarazioni che il Collegio avrebbe dovuto “estrapolare” da un fascicolo tuttora pendente in fase di indagini preliminari, nei confronti di ignoti, di cui il presente rappresenta uno “stralcio”.

Come è agevole rilevare dai verbali d’udienza, il Tribunale riteneva la superfluità di questi verbali ai fini de quibus e l’imputato avanzava dichiarazione di ricsuzione contro i giudici, ritenendo quel provvedimento espressivo di “malafede e dolosa scorrettezza” e dunque, sintomatico di “grave inimicizia” nei suoi confronti.

**Riprendendo le fila del discorso, il Tribunale conferma oggi in toto il contenuto della ordinanza emessa in fase preliminare, reputando le osservazioni in allora svolte in nulla scalfite dagli avvenimenti successivi, ed anzi confermate da sopravvenute decisioni della Corte di cassazione.**

Vale la pena di riassumere quali sarebbero, ad avviso dei difensori, le “novità” documentali che dovrebbero oggi indurre il Tribunale ad emettere sentenza di incompetenza in favore della Autorità Giudiziaria di Perugia: la copia del registro delle notizie di reato di quella Procura, dalla quale emerge la prova di una iscrizione, antecedente a quella milanese, per il reato di cui all’art.326 c.p.; verbali di dichiarazioni raccolte dal Pubblico Ministero perugino in epoca antecedente a quella iscrizione (ossia quando il procedimento era iscritto al modello 45, dei fatti non costituenti notizia di reato) nei quali sarebbero state poste domande relative ad alcuni degli attuali imputati.

Sotto il primo profilo, rileva il Tribunale come basti leggere rapidamente l’ordinanza emessa in data 14 luglio 2000 per rendersi conto di come il dato di cui si assume oggi la “novità” fosse in realtà ( al di là della materiale acquisizione della copia del registro di Perugia) ben presente al Collegio, che lo aveva ampiamente valutato, giungendo alla conclusione della irrilevanza della priorità di iscrizione di un **fatto (rivelazione di segreto d’ufficio) del tutto diverso da quello di corruzione giudiziaria**, per di più attribuito a persone diverse da giudici del distretto di Roma, come reso evidente dalla successiva trasmissione del fascicolo per competenza alla Procura della Repubblica di quest’ultima città. E’ appena il caso di far notare, infatti, come la Procura perugina sia, ex art.11 c.p.p., territorialmente competente a conoscere dei reati commessi da magistrati della sede capitolina, cosa che rende implicito, ma indiscutibile, che il reato di cui all’art.326 c.p. era attribuito a ignoti, e tuttavia a persone diverse da magistrati romani.

Una conclusione che si ribadisce con assoluta fermezza oggi , anche alla luce di recentissime pronunzie di legittimità che chiariscono i principi che debbono presiedere alla applicazione del criterio residuale di attribuzione della competenza.

Pronunziando in una fattispecie concreta in cui la difesa lamentava la violazione dell'art.9 c.p.p. nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art.416 bis c.p.p., in quanto vi era stata una precedente iscrizione – da parte di altro ufficio del pubblico ministero – per il reato di cui all'art.416 c.p. riguardante i “medesimi fatti e gran parte dei numerosi indagati del presente procedimento”, la Corte disattendeva l'eccezione, precisando che **“in materia di competenza il legislatore, per assicurare gli obbiettivi di una determinazione chiara della medesima ed una necessaria speditezza processuale, attribuisce rilievo a taluni dati formali, come la residenza, la dimora o il domicilio dell'imputato ovvero la prima iscrizione in ordine di tempo della medesima notitia criminis”** (cfr. Cass., Sez. II, 11 febbraio 2003, Monnier) .

Dopo avere osservato che “al rilievo difensivo (...) non può essere assegnata giuridica idoneità a determinare uno spostamento della competenza “ratione loci”, **ove si consideri l'autonomia ontologica e strutturale del delitto di cui all'art.416 bis c.p. rispetto a quello contemplato dall'art.416 dello stesso codice**”, la Corte si intrattiene sulla “distinta veste giuridica” attribuita dal legislatore a “fatti criminosi naturaliter diversi”: l'unico estremo comune ad ambedue le fattispecie è rappresentato dalla presenza di un insieme di soggetti che si riuniscono e si organizzano per il perseguimento di obiettivi comuni; quella mafiosa, però, non necessariamente si costituisce per commettere delitti ; inoltre, elemento caratterizzante l'associazione mafiosa consiste nell'avvalersi della forza di intimidazione nascente dal vincolo che, insorto tra i componenti, determina uno stato di assoggettamento e d'omertà imposto tra i medesimi ed ai terzi.

**La Corte respinge poi l'ulteriore affermazione difensiva secondo la quale occorrerebbe rifarsi alla prima iscrizione del “fatto” per cui si procede, facendo notare come – e non certo casualmente – tale espressione sia assente dal testo dell'art. 9 comma 3 c.p.p..**

“In materia di competenza – prosegue la Corte - il legislatore, per assicurare gli obbiettivi di una determinazione chiara della medesima ed una necessaria speditezza processuale, attribuisce rilievo a taluni dati formali, come la residenza, la dimora o il domicilio dell'imputato, ovvero la prima iscrizione in ordine di tempo della medesima notitia criminis”. Pertanto “non è necessaria un'approfondita disamina e valutazione dell'intero complesso degli atti e del loro contenuto e del “fatto” ricostruito anche nel prosieguo delle indagini, proprio perché la statuizione ha preso in considerazione **il dato estrinseco della prima iscrizione della mera notizia**. Indubbiamente non è la sola indicazione del titolo di reato ad attribuire la competenza, ma tale estremo assume una sua significativa rilevanza ove ad essa corrisponda la sostanziale diversità della condotta presa in

esame. (...) **Sotto il profilo astratto e formale (l'unico che al riguardo interessa) altro è una associazione costituita per fini di contrabbando, altro è una associazione di tipo mafioso (...). D'altronde, ove si prescindesse dall'aspetto formale, verrebbe ad essere travisato il significato stesso dell'espressione normativa, che s'arresta al momento iniziale dell'indagine attraverso l'indicazione dell'ufficio, che "per primo" ha provveduto all'iscrizione".**

In un altro caso, la Suprema Corte ha reputato irrilevante, ai fini de quibus, l'analisi degli atti compiuti dal pubblico ministero, ad esempio, la proposizione di domande relative ad un fatto criminoso – un omicidio – in assenza della relativa iscrizione (Cass. Sez. VI, 11 ottobre 2000, Cuomo).

Dunque, come già opinava il Tribunale nella citata ordinanza in data 14 luglio 2000, nessuno spazio ad approcci di tipo "valutativo" circa il contenuto degli atti di indagine: per potere efficacemente assolvere la loro funzione in modo il più possibile oggettivo, i criteri attributivi della competenza debbono essere ancorati a dati formali, certi e chiari ; tali, comunque, da scongiurare eccessivi margini di opinabilità in una materia tanto delicata, che coinvolge le tematiche relative alla individuazione del giudice naturale e quelle della necessaria speditezza processuale.

E, ripete il Tribunale, posto che nelle ultime battute del dibattimento anche le difese sono parse consapevoli della inapplicabilità del criterio principale ex art.8 c.p.p., nonché del criterio sussidiario relativo alle residenze degli imputati (Felice Rovelli e Primarosa Battistella sono residenti all'estero), non resta che fare applicazione dell'art.9 comma 3 c.p.p., secondo le linee interpretative già ricavabili dalle norme – in particolare l'art.335 c.p.p. in tema di registro delle notizie di reato – e dal sistema, ma oggi enunciate in forma lineare e con accenti inequivocabili dalla Suprema Corte.

In conclusione, la vexata quaestio della competenza territoriale del Tribunale di Milano (senza dimenticare che, fin dall'epoca delle indagini preliminari la Suprema Corte ebbe ad intervenire ex professo sul tema, nell'ambito dei procedimenti incidentali de libertate, sempre affermando la competenza milanese) deve essere riportata, una volta per tutte, nei suoi esatti confini, in fatto ed in diritto.

In particolare, già nel lontano 26 giugno 1996, decidendo su un ricorso avverso una ordinanza emessa nell'ambito di questo procedimento dal Tribunale del riesame nei confronti di Attilio Pacifico, la Suprema Corte così si esprimeva:” Corretta, in primo luogo, appare la determinazione della competenza, cui sono pervenuti i giudici di merito. Questi hanno preso atto della mancata identificazione del luogo consumativo del reato; per non essere noto né il luogo in cui si sarebbe perfezionato l'accordo corruttivo né quello in cui sarebbe avvenuto il pagamento ai destinatari della corruzione, con la conseguenza (i versamenti a favore degli Avvocati indagati essendo seguiti

all'estero, ciò che però non integrerebbe la dazione consumativa della corruzione) del ricorso alle regole suppletive predisposte dall'art. 9 c.p.p

L'applicazione, infine, del criterio residuale del luogo corrispondente alla sede dell'ufficio del p.m. che per primo ha provveduto a iscrivere la notizia di reato (ult. comma dell'art. 9 cit.) discende ineluttabilmente dal non essere individuabile l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (primo comma del ripetuto art. 9) e dalla presenza di una pluralità di indagati con innegabili differenti luoghi di residenza, dimora o domicilio, dal momento che i Rovelli risultano in modo incontestato risiedere all'estero, rendendosi in tal modo impraticabile il criterio del forum rei (previsto dal secondo comma dell'art. 9).

Né sulla competenza può rilevare l'eventualità di indagini sul fatto del mancato reperimento agli atti o sparizione della procura speciale I.M.I. per il ricorso per Cassazione, delineato quale falso per soppressione ai sensi degli artt. 476,490 c.p., giacché trattasi di reato affatto estraneo al presente procedimento (ove, infatti, nell'addebito interlocutoriamente elevato, la scomparsa è semplicemente assunta in alternativa con l'omissione del deposito del documento; e in ogni caso non sarebbe reato più grave rispetto a quello dell'art. 321 c.p., per lo meno quanto ai fatti successivi alla entrata in vigore n. 181 del 1992)".

Sono seguite, ancora, le pronunzie di altre sezioni della Suprema Corte, sempre confermatrice della competenza milanese: Cass. Sez. VI, 26 giugno 1996, Acampora; Cass. Sez. I, 8 luglio 1999, Verde ed altri.

E da ultimo, nelle more fra la pronunzia della sentenza ed il deposito della presente motivazione, la Suprema Corte è intervenuta, ancora una volta, sul tema della competenza per territorio per i delitti per i quali si procede.

Pronunciandosi su una seconda richiesta di rimessione dei processi presentata dall'attuale imputato Giovanni Acampora, la Corte, pur nell'ambito di una ordinanza con la quale tale richiesta era dichiarata inammissibile, osservava che **“ anche nel merito le richieste, nella parte relativa ai pretesi “elementi nuovi” sono manifestamente infondate, poiché non sembra potersi configurare la consapevolezza del p.m. di un elemento in grado di far modificare una decisione giurisdizionale sollecitata dalle parti, cioè l'eccezione di incompetenza per territorio, sulla quale si fonda la memoria esplicativa della richiesta di rimessione in esame, in quanto, secondo la stessa ammissione dell'istante ed i documenti allegati, l'iscrizione contro ignoti attiene al reato di cui all'art. 326 c.p. (rivelazione ed utilizzazione di segreto d'ufficio) e, dopo le indagini espletate, il fascicolo è stato trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, segno evidente che quella di Perugia - a torto o fondatamente, ma ciò non**

**interessa ai fini del discorso svolto dall'istante per suffragare la richiesta di rimessione – non ha ravvisato reati commessi da magistrati romani, in quanto, altrimenti, avrebbe ritenuto la sua competenza ex art. 11 c.p.p., mentre è stata la Procura capitolina ad inviare gli atti a quella di Milano” . (cfr. cass., Sez.VII, 15 maggio 2003, Acampora).**

Ed allora, forte di questi interventi del giudice delle leggi, il Tribunale intende fare giustizia di qualsiasi approccio, tanto sostanzialista quanto approssimativo, tendente a far leva sull'essere i fatti collegati ad avvocati del foro di Roma e a sentenze emesse da giudici della capitale, attesa la inapplicabilità, per le ragioni abbondantemente spiegate nell'ordinanza ex art. 491 c.p.p. , dei criteri ex art.8 c.p.p., ovvero sul fatto che (in ipotesi) il pubblico ministero di Perugia abbia posto alle persone informate dei fatti domande concernenti questo o quello fra gli attuali imputati

Il dato di fatto che qui rileva è rappresentato dalla iscrizione (da parte della Procura della Repubblica presso questo Tribunale) dei reati di corruzione e di corruzione giudiziaria, alla quale la difesa contrappone altra iscrizione, senz'altro antecedente, bensì relativa ad altra e diversa notizia di reato ( rivelazione di segreto d'ufficio , a carico di ignoti, ma certamente non attribuito a magistrati del distretto di Roma).

In termini di diritto, il solo quesito cui rilevi dare risposta è quello se possa essere considerata, rispetto alla notizia di reato di corruzione in atti giudiziari, preventiva iscrizione quella – effettuata in quel di Perugia – per rivelazione di segreto d'ufficio: un quesito al quale i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità impongono di dare risposta negativa.

### **C) Ulteriori cenni in tema di legittimo impedimento dell'imputato membro del Parlamento**

La veste di membro della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana assunta, a far tempo dal 1994 e ininterrottamente mantenuta sino ad oggi , da parte dell'imputato Cesare Previti, ha determinato l'immanenza, nell'udienza preliminare e poi nel dibattimento, della tematica relativa alla contemporaneità di svolgimento delle udienze e dei lavori parlamentari.

Tale situazione ha determinato, da subito, l'esigenza di una programmazione dei tempi del dibattimento che tenesse conto delle giornate in cui, di regola, alla Camera dei Deputati non sono previste sedute di votazione (lunedì, venerdì e sabato); d'altro canto, è accaduto che in diverse occasioni, i difensori di Cesare Previti (nei confronti del quale non si procedeva in contumacia) abbiano chiesto al Tribunale di rinviare l'udienza deducendo che l'onorevole era contemporaneamente impegnato in Parlamento.

Il Tribunale ha reso sul punto diverse ordinanze, alcune delle quali (anche quelle il cui dispositivo consacrava l'accoglimento delle richieste difensive) hanno rappresentato lo spunto per diverse dichiarazioni di ricsuzione dei giudici da parte del Previti, che costantemente intravedeva in esse quella malafede o dolosa scorrettezza del Tribunale che dovevano considerarsi, nella sua prospettazione, espressive di grave pregiudizio nei confronti.

Quali fossero i propri orientamenti nella materia de qua, il Tribunale aveva chiarito fin dalle prime battute del dibattimento, allorquando si era trovato ad esaminare una eccezione di nullità degli atti compiuti nell'udienza preliminare (e, conseguentemente, del decreto che dispone il giudizio) in quanto il giudice di quella fase aveva in alcune occasioni respinto istanze di rinvio per impedimento dell'imputato.

A quei principi ancora oggi il Tribunale intende richiamarsi (cfr. ordinanze in data 14 luglio e 9 ottobre 2000), aggiungendo che, all'udienza del 21 novembre 2001 era pronunciata ulteriore ordinanza, che teneva conto della sentenza della Corte costituzionale 4 luglio 2001, n.225, nel frattempo intervenuta per risolvere un conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, sollevato dalla Camera dei Deputati proprio avverso i citati provvedimenti di diniego del giudice dell'udienza preliminare.

Non si intende, ovviamente, in questa sede, riprendere gli argomenti in allora abbondantemente spesi per determinare le ricadute di quella decisione sul prosieguo del dibattimento: ad essi integralmente ci si richiama, semplicemente evidenziando come il Collegio abbia sempre rivendicato a sé (ossia alla giurisdizione ordinaria, secondo le ordinarie regole del processo) il compito di interpretare ed applicare le norme comuni sull'impedimento a comparire, anche laddove questo consista nel contemporaneo svolgimento di lavori parlamentari.

Ciò che oggi mette conto aggiungere riguarda l'esito delle dichiarazioni di ricsuzione cui si è fatto cenno, tutte sfociate in ordinanze di inammissibilità, poi confermate dalla Corte di cassazione: fra queste pronunzie di legittimità, intervenute nell'ambito dei vari procedimenti incidentali, ve n'è una (cfr. **Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2002, Previti**) che “per valutare la correttezza o l'anomalia delle ordinanze adottate dal collegio giudicante” le prende in esame sotto il profilo della “conformità o meno di esse alla normativa e alla giurisprudenza in tema di impedimento dell'imputato a comparire”.

Con analitica motivazione in fatto ed in diritto, corredata da ampi riferimenti a precedenti giurisprudenziali, anche in fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha in quella occasione integralmente confermato gli orientamenti espressi da questo Collegio, enunciando i seguenti principi di diritto:

**“La partecipazione ad una seduta della Camera di appartenenza ben può costituire legittimo impedimento per fondare la richiesta di rinvio del dibattimento da parte dell’imputato parlamentare.**

**Poiché la legge (art.486 comma 1 c.p.p. vecchio testo e art.420 ter comma1 c.p.p.) prescrive che il giudice disponga il rinvio ad una nuova udienza quando “risulta” che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, l’imputato membro del Parlamento, direttamente o tramite il difensore, al momento della richiesta di rinvio, deve fornire idonea prova dell’assoluto impedimento derivante dall’esercizio delle funzioni parlamentari.**

**Quando tale prova sia insufficiente o attualmente impossibile, come nel caso in cui l’impedimento venga addotto con riferimento a momento futuro rispetto alla presentazione della richiesta di rinvio, poiché l’impedimento è connesso all’esercizio delle funzioni parlamentari e non alla mera convocazione della seduta della Camera, il giudice, pur senza averne l’obbligo, ha il potere di verificare la sussistenza dell’impedimento”.**

Anche in materia di legittimo impedimento, dunque, i percorsi interpretativi seguiti dal Tribunale durante questo dibattimento hanno ricevuto il concreto e specifico avallo della Corte di Cassazione.

## LA VICENDA PROCESSUALE IMI - SIR

### A- L'ANTEFATTO

La vicenda c.d. IMI-SIR inizia anni ed anni fa, ma certo non tutto in essa ha rilievo per questa decisione: non occorre ripercorrere la storia della SIR e dell'ing. Nino Rovelli – come vorrebbero alcuni difensori - per decidere se la causa che comportò per l' IMI un esborso di quasi mille miliardi ( di tanto si discute ) , sia stata o meno influenzata dal pagamento, da parte degli eredi di Nino Rovelli ( il figlio Felice e la moglie Primarosa Battistella ) agli avvocati Pacifico , Previti e Acampora, di 1 miliardo di lire nel 1991 – poco dopo la pubblicazione , il 26-11-1990 , della sentenza della Corte di Appello di Roma, estensore Vincenzo Metta - nonché di altri 67 circa nel 1994 , allorquando divenne definitiva la citata sentenza a seguito della declaratoria di improcedibilità da parte della Corte di Cassazione risultando mancante agli atti la procura speciale dell' Imi.

Per questo non sono state giudicate rilevanti quelle prove, proposte dalle difese, che miravano a far luce sulla genesi della necessità di finanziamenti della SIR, su eventuali “ sponsorizzazioni” politiche , su una precedente inchiesta romana sui finanziamenti erogati al gruppo e sui contrasti che , sulla opportunità o meno del salvataggio della SIR , si manifestavano nel complesso quadro politico italiano dell' epoca .

E tuttavia fin dal nascere della vicenda qualcosa si intravede, un dato per altro quasi scontato: la SIR era società non indifferente alla politica italiana e per la quale vi erano influenti personaggi pronti a muoversi.

L' origine della vicenda - della causa - IMI-SIR , si rinviene infatti in una legge che ha avuto praticamente una sola applicazione, o meglio un tentativo di applicazione : quello che ebbe per protagonista , nel 1979 , il prof. Schelsinger - presidente designato del costituendo “ consorzio per il risanamento della SIR”-, l' ing. Giorgio Cappon, presidente dell'IMI e l'ing. Angelo Rovelli (detto Nino) per la SIR : vicenda che , quindici anni dopo , si concluse con la condanna dell' IMI al pagamento di un risarcimento che non ha eguali nella storia giudiziaria italiana : quasi mille miliardi di lire .

Si sta parlando della legge 5.12.1978 n. 787, che prevedeva la possibilità della formazione di consorzi bancari per la partecipazione a società in crisi, con la effettuazione di “piani di risanamento” e la successiva rialienazione delle acquisizioni ; si stabilivano controlli pubblici –



iniziativa del Ministero del Tesoro , autorizzazione della Banca d'Italia, approvazione del CIPI su proposta del Ministero dell'Industria– con sospensione delle azioni esecutive, facilitazioni creditizie e sgravi fiscali; una procedura molto complessa e articolata , da un lato nel particolare – ad esempio la indicazione del contenuto dei piani di risanamento, la previsione della forma societaria dei consorzi con norme precise sulla misura massima del capitale del consorzio stesso - e dall'altro con ampi punti interrogativi – non si diceva per esempio cosa si intendesse per “risanamento produttivo, economico e finanziario”. Era, infine , previsto un termine di tre anni per la costituzione dei consorzi e di cinque anni per la loro durata.

Legge di difficile applicazione che, infatti, non consentì la realizzazione di nemmeno un piano di risanamento tanto che venne poi sostituita da altre più fortunate leggi sul risanamento delle grandi imprese.

Queste difficoltà trapassano chiaramente dalle parole del teste Schlesinger ( sentito alla udienza del 16 Marzo 2001 ) , che ha precisato come il principale problema per la realizzazione pratica degli intenti di quella legge fosse la necessaria e volontaria adesione dell'imprenditore in crisi.

Senza un accordo programmatico ci si sarebbe potuti trovare di fronte ad un consorzio che intendeva risanare e ad un imprenditore che non voleva aderire a quello specifico piano e a quelle condizioni ; o , al contrario , di fronte ad una disponibilità dell'imprenditore cui non corrispondeva analoga disponibilità da parte dei creditori del sistema bancario .

Da qui la necessità di una convenzione .

Nino Rovelli, prosegue Schlesinger, non voleva lasciare alle banche la guida del suo gruppo, nel cui valore credeva; d'altro canto, la necessità di finanziamenti era tale che si stavano creando problemi serissimi alla produzione , compromettendo il funzionamento delle industrie, gli approvvigionamenti e di , conseguenza , i profitti .

Rovelli non cedeva, le banche volevano garanzie sul controllo e non volevano -senza queste- concedere ulteriore credito ; la gestione dell'industria soffriva e i lavoratori vedevano in serio pericolo la loro occupazione.

Afferma il teste Schlesinger “... insomma dopo vari tira e molla, si venne a quella convenzione”. E vi si addivenne , prosegue il teste , quando ancora il consorzio non era costituito, con Schlesinger che agiva per quest'ente futuro e quindi con il richiamo alla ratifica da parte del costituendo consorzio, indicata nell'ultima clausola dell'accordo, la numero 14 ( cfr. convenzione in vol. 27 Imi-Sir ) .

Era il 19 luglio 1979 – a soli sette mesi dal varo della legge - e l'IMI ( capofila dei creditori ) aveva, nel frattempo , predisposto un “piano di risanamento” .

In sintesi , si può dire che la convenzione fra Rovelli e il costituendo consorzio , premesso che l'

ambito della operatività era quello della legge 787 del 1978 ( “ ...il costituendo Consorzio intende intervenire nel Gruppo Sir-Rumianca , ai sensi della Legge 5/12/1978 n. 787 per l’ instaurazione del piano di risanamento già predisposto per conto del detto Consorzio dall’ Imi ; e che gli “azionisti “ – al fine di agevolare , per quanto di loro competenza , il mantenimento della integrità del Gruppo , la piena e pronta ripresa delle attività produttive e la salvaguardia dei posti di lavoro in conformità al piano Imi – intendono favorire tale intervento “ ), prevedeva il conferimento alla SIR Finanziaria di tutte le azioni delle società del gruppo e , successivamente, la cessione di dette azioni al Consorzio una volta costituito - eventualmente per il tramite di una società fiduciaria -; dimissioni degli organi sociali della SIR Finanziaria una volta effettuata l’ operazione di cui sopra ; l’ aumento del capitale sociale fino a 700 miliardi di lire , come previsto dalla legge (clausola 1 ).

La futura cessione delle azioni al Consorzio , veniva concordata senza l’ indicazione di un valore preciso, con la previsione però (clausola 4) da un lato di una revisione dei bilanci delle società del Gruppo “ in modo da giungere a determinare il patrimonio netto contabile positivo o negativo di ciascuna società **alla data dell’ intervento della società consortile o a quella più prossima possibile**“, della redazione di un bilancio consolidato dell’ intero Gruppo e , infine , dell’ accertamento circa la esistenza di “ eventuali plusvalenze rispetto ai valori di libro post-revisione , negli immobilizzi tecnici del Gruppo , esclusi gli impianti che il piano di risanamento prevede debbano essere sospesi e che tali in effetti siano rimasti ” ; dall’ altro , il riconoscimento a Rovelli (clausola 5) di un “quid “, espresso con una formulazione per vero complessa che, forse , riflette le difficoltà della trattativa: “qualora il risultato finale dei calcoli di cui sub 4) sia positivo, il relativo valore sarà accreditato agli “azionisti” (termine usato nella convenzione per indicare le società FIND e PLENIT che detenevano le azioni di controllo del gruppo SIR-Rumianca) in proporzione al valore nominale dei titoli da essi rispettivamente ceduti. Tale credito non potrà essere utilizzato che per sottoscrivere aumenti di capitale della holding per corrispondente ammontare, che la holding sarà tenuta a deliberare.

**Il valore finale di cui sopra non potrà essere accreditato a favore degli “azionisti” se non entro il limite massimo del 10 % del capitale della Holding di 700 miliardi maggiorato dell’aumento di cui al comma precedente”.**

Si prevedeva, nella stessa clausola , anche l’ ipotesi contraria : “ qualora tale capitale fosse diminuito per perdite , **il limite massimo del 10% verrà calcolato sul capitale residuo maggiorato delle plusvalenze accertate dalla mandataria , sempre fermo il limite massimo di cui sopra “.**

La successiva clausola 6 prevedeva che “ qualora il risultato di cui al mandato descritto al precedente art.4 ) fosse superiore al tetto massimo di cui sopra ( e cioè al massimo il 10% di 700 miliardi maggiorato dell’ aumento di cui al co. 1 della clausola 5 ) il relativo valore sarà

*ricosciuto agli “azionisti “ (qualora al termine dell’ intervento consortile non si siano registrate perdite sul capitale apportato e sui crediti verso le aziende di credito intervenute ) e si procederà “alternativamente a scelta del Consorzio , mediante aumento di capitale a norma dell’ art. 5) co. 1 o soluzione in denaro... ”.*

Da ultimo era prevista la “ manleva “ dalle fidejussioni rilasciate da Nino Rovelli a garanzia delle esposizioni bancarie in favore di qualsiasi delle sue società . A tal fine si prevedeva la revoca di tali garanzie da parte di Rovelli e l’ impegno , da parte del costituendo Consorzio , di sollevarlo da ogni responsabilità . Inizialmente tale clausola era stata inserita nel corpo stesso della convenzione in una sua prima stesura : poi , per presumibili motivi fiscali , era stata estrapolata dalla “ stesura finale “ e compendiata in un accordo a parte allegato alla convenzione stessa ( cfr. convenzione e lettera in faldone 27 Imi-Sir ) .

Questo , in sintesi , il contenuto della convenzione del 19-7-1979 .

Le dimensioni previste dell'operazione sono note dal verbale del consiglio di amministrazione della BPM del 23.7.1979, nel quale Schlesinger riferisce di quanto stava accadendo, traendo le cifre dalle stime del piano di risanamento: si trattava di 500 miliardi di debiti esistenti verso le società che si sarebbero costituite in consorzio e 200 miliardi di nuovi finanziamenti.

Nel settembre del 1979 il consorzio fu costituito ma , ricorda sempre Schlesinger , ci si avvide subito di un grosso problema di sottostima delle necessità finanziarie del gruppo SIR, dovuto anche a dati contabili – bilanci – a suo dire non attendibili : fatto questo che portava da un lato alla irrealizzabilità del piano di risanamento come predisposto dall'IMI e dall'altro alla necessità di reperire ulteriori e ingenti mezzi finanziari, che esulavano dalle possibilità delle banche facenti parte del consorzio.

E così , quando nel settembre 1979 , Schlesinger presentò al consorzio la convenzione, questa non venne ratificata , né venne data esecuzione a quella clausola che , attraverso la revisione dei bilanci e l’ accertamento delle plusvalenze , tendeva ad accertare la “ stima “ del Gruppo “ *alla data dell’ intervento della Società Consortile o a quella più prossima possibile* “ : dati condizionanti il “quid” da riconoscere agli “azionisti “ .

La mancata ratifica della convenzione da parte del consorzio, con il conseguente mancato decollo del piano di intervento, approvato anche dai ministeri, ma rivelatosi insufficiente, aggravò la situazione; il problema dei debiti di Rovelli si fece assillante, tanto è vero che - nonostante l’ accordo di “ manleva “ dalle fidejussioni - egli venne escusso personalmente .

E , proprio per reagire a questa escussione, Rovelli iniziò la causa, chiedendo in principalità ( cfr. oltre ) di essere manlevato, come da lettera 19.7.1979 .

Giova a questo punto ricordare , per completezza anche se in modo estremamente sintetico , come

ebbe a proseguire la vicenda . Si attuò un secondo tentativo ( più fortunato del precedente) di “salvataggio” della SIR, realizzato mediante altro apposito intervento legislativo, la legge 28.11.1980 n. 784 che , agli artt. 2 e 3 parla espressamente di intervento nel consorzio bancario Sir mediante la istituzione di un apposito “ Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1980” ( e di cui faceva parte anche il precedente Consorzio ) autorizzato ad erogare “*alle società del gruppo SIR, su richiesta dell'ENI, finanziamenti per sopperire alle esigenze della loro gestione*”; la dotazione del comitato, stanziata con la legge citata , veniva fissata in 419 miliardi di Lire. Si conferma qui il dato, per altro scontato, dell'interesse nazionale della vicenda e della valenza urgente e politica di quel salvataggio: se questo è un dato di interesse pubblico, interverrà poi una diversa valenza, prettamente privata e cioè la richiesta accampata da Rovelli del risarcimento.

Quel che accadde con la seconda legge di “salvataggio” della SIR lo espone il teste Ruoppolo alla udienza del 23.4.2001 , laddove precisa che l’ incarico del governo era , nella sostanza , quello di liquidare il Gruppo , attesa la situazione di “ *conclamata insolvenza* “ che impediva qualsiasi speranza di sopravvivenza nel mercato . Si conferma , dunque , a pochi mesi di distanza dalla convenzione del 1979 , ciò che diceva Schlesinger: il piano di risanamento, viste in concreto le condizioni della SIR, non era in alcun modo attuale . E infatti , dopo poco più di un anno dalla convenzione , non restava che “liquidare” il gruppo.

Conviene qui citare testualmente quanto dichiarato da Ruoppolo :

*“...trovammo una situazione estremamente difficile sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista produttivo; il gruppo all’epoca, tra personale diretto e indiretto, aveva circa 16.000 dipendenti che erano tutti privi di stipendi, impianti fermi... insomma, era una situazione praticamente di insolvenza conclamata. A quel punto lo Stato, con alcuni interventi legislativi, decide di provare quest’ultima possibilità di avviare ad una liquidazione, per così dire, morbida e di gruppo, cioè di curare intanto il pagamento delle retribuzioni , intanto il soddisfacimento dei creditori più bisognosi e fornitori di materie prime ed altro e poi di favorire la vendita di questo gruppo sia intero sia a spezzoni ...Al termine del 1983, ’82-’83 circa, accertammo che il gruppo aveva perso qualcosa come 3.200 miliardi... Ecco, 3.681 miliardi complessivamente. Di questi una parte fu addossata agli istituti bancari che avevano costituito il primo consorzio e che erano intervenuti già nell’ambito precedente la istituzione del comitato, un’altra parte, circa 1.600 miliardi, è stata sopportata da una cassa depositi e prestiti che ha prelevato gli ulteriori crediti che gli istituti avevano nei confronti del gruppo, e circa 900 miliardi invece sono stati pagati dietro comitato per l’intervento (p.i., pronuncia non chiara) che io ho preceduto sia dal ricavato delle vendite che abbiamo effettuato via via nel corso degli anni “.*

La liquidazione si concluderà “ bene per lo Stato “ afferma Ruoppolo , ma solamente per gli oculati investimenti dal Comitato effettuati in epoca successiva :

*“ La liquidazione per quanto riguarda l'intervento statale, si è conclusa molto brillantemente nel senso che è stata recuperata l'intera somma stanziata dallo Stato, che noi fummo convenzionati all'inizio con circa 500 miliardi E quindi alla fine abbiamo dato allo Stato, al luglio del '99, circa 20.000 miliardi; però di questi 20.000 miliardi soltanto una parte vengono dalla liquidazione del gruppo nel senso che quando ricostituimmo il finanziamento statale, cioè, avemmo 500 miliardi e li spendemmo tutti, poi dalle vendite ricavammo altri 500 miliardi ( a fronte di perdite pari a 3.681 miliardi – n. e ) e li investimmo in un gruppo capitalizzato per metà dallo Stato italiano e per metà dallo Stato francese, la STMicroelectronics, comprammo una quota per 400 miliardi e questa quota ha avuto il boom della new economy, come si suol dire, **sono diventati 20.000 miliardi che abbiamo versato allo Stato, però non vengono, per così dire, dalla liquidazione del gruppo “ .***

Questo va ricordato, al fine di evitare di cader nell' equivoco – che spesso ha aleggiato in sede di esame dei testimoni – secondo il quale quasi sembrava si stesse parlando di una azienda “ sana “ la cui competitività sul mercato era stata “ affossata “ solo a causa della mancata ratifica della convenzione del Luglio 1979 da parte del Consorzio . Al contrario ( e a parte il fatto che si rese necessario l' intervento , anche economico , dello Stato ) , la testimonianza Ruoppolo conferma come , a pochi mesi di distanza da detta convenzione , la situazione della SIR fosse già di “conclamamata insolvenza “ ( che certamente sarebbe stata accertata dalla revisione dei dati contabili di cui alla clausola 4 ) e tale da rendere inapplicabile il precedente piano di intervento da parte del costituendo Consorzio .

E così termina la vicenda della Sir e dell' ingegner Rovelli .

Una vicenda in cui lo Stato ha pagato due volte : una prima volta attraverso la procedura di liquidazione , allorquando , a fronte di perdite di 3681 miliardi di lire , mille e seicento vennero “sopportati – come dice Ruoppolo – *da una cassa depositi e prestiti “* ; una seconda volta con la condanna dell' Imi ( allora Istituto pubblico ) a risarcire alla famiglia Rovelli ( morto l'ingegnere il 30-12-1990 ) una cifra che , tra interessi e svalutazione , arrivò , nel 1994 , a quasi mille miliardi di lire , da cui togliere circa 300 miliardi di imposte e 68 miliardi di lire in Franchi Svizzeri ( 1 miliardo di lire nel 1991 e 67 a saldo nel 1994 ) che Felice Rovelli e Primarosa Battistella , una volta andata ad esecuzione la sentenza , trasferirono sui conti esteri di tre avvocati romani : **Cesare Previti , Attilio Pacifico e Giovanni Acampora** , che in quella causa mai ebbero a ricevere alcun mandato “ufficiale “ ma la cui “ presenza “ emerge – dalle risultanze processuali – in modo palpabile .

## B- CRONOLOGIA DEGLI AVVENIMENTI

La vicenda giudiziaria – durata dal 1982 al 1993 - è particolarmente complessa per cui , prima di passare all’ esame dei vari gradi di giudizio , sarà utile , per comodità del lettore , far precedere la motivazione da uno schema riassuntivo . Schema in cui verranno inserite non solo le normali cadenze giudiziarie ma , altresì, tutti quegli altri avvenimenti “ esterni “ che provano come , a parere di questo collegio , contemporaneamente alla trattazione della causa nelle varie aule della sede giudiziaria di Roma , fossero in itinere manovre “ occulte “ tendenti a rimuovere tutti quegli “ostacoli” che si frapponessero fra Nino Rovelli ( e alla morte di questi fra il figlio Felice e la moglie Primarosa Battistella ) e l’ esito positivo della vertenza giudiziaria .

Va fin d’ ora sottolineato come , sulla base delle risultanze processuali assunte nel corso di ben tre anni di dibattimento , il Tribunale sia pervenuto alla convinzione che – in assenza di gravi anomalie nell’ iter del procedimento giudiziario in epoca precedente - **è a partire dalla causa in primo grado sul “ quantum debeatur “** che lo sviluppo processuale inizia a risentire chiaramente di condizionamenti esterni anche in certa e netta coincidenza con avvenimenti “ ufficiali “ che mettevano in forse , per la parte Rovelli , l’ esito positivo della causa.

Come meglio si vedrà più oltre **il giudizio di primo grado sul “ quantum “** ( precedentemente definito quello sull’ “ an “ anche in appello ) **si fonderà su una perizia avente per oggetto il “valore patrimoniale del Gruppo Sir “ ai cui risultati finali non sarà estranea la parte Rovelli;** inoltre , fissata - per il “ quantum - udienza collegiale al 4-4-89, a presiedere il collegio doveva essere il Presidente del Tribunale , Dr. Carlo Minniti .

E a partire da questo momento , le previsioni si fanno negative per Rovelli .

Da un lato , infatti , il presidente Minniti aveva manifestato la opportunità che fosse rinnovata la perizia sul valore del gruppo SIR , non trovando convincenti ( giustamente , come si vedrà ) gli esiti di quella che era stata depositata su quesito posto dal giudice istruttore , dr.ssa Campolongo . Dall’ altro , il 7 Luglio 1989 ( camera di consiglio del 9 Maggio ) era stata depositata la sentenza con la quale la Corte di Cassazione ( presidente Granata ) aveva cassato la decisione sull’ “ an debatur “ , rinviando ad altra sezione della Corte di Appello .

Quanto al primo “ problema “ , questo si risolverà con la estromissione dal collegio del Presidente Minniti , che proprio quel giorno verrà convocato al Ministero – ad horas – per una riunione sulla edilizia giudiziaria , mentre la causa andrà in decisione con diverso collegio che non si porrà problema alcuno sulla perizia .

Quanto al secondo “ ostacolo “ , la causa sull’ “ an “ ( cassata dalla Cassazione ) verrà riunita all’ appello sul “ quantum “ e i procedimenti riuniti verranno decisi con sentenza pubblicata il 26-11-1990 : giudice relatore Vittorio Metta che , a partire dal Febbraio 1990, comincerà a depositare , sui suoi conti correnti italiani , somme di denaro in contanti che , solo alla fine di quell’ anno , raggiungeranno la considerevole cifra di ben 464 milioni .

- **19-7-1979** : convenzione tra il consorzio per il risanamento del gruppo Sir e Rovelli;
- **11-3-1982** : atto di citazione in giudizio dell’ Imi da parte dell’ ing. Nino Rovelli ;
- **31-10-86** : pubblicazione della sentenza del Tribunale sull’ “ an debeat “ ( camera di consiglio dell’ 8-10-1986 ) : collegio **Verde** , Zucchini , Campolongo ( istruttore e relatore ) ; **contestuale conferimento ( ordinanza 8-10-1986 ) di perizia sul valore patrimoniale del gruppo SIR** affidata ad un collegio di CTU ;
- **26-4-1988** : pubblicazione della sentenza della Corte di Appello sull’ “ an debeat “ (camera di consiglio del 15 Gennaio 1988 ) : collegio Paolicelli , Cardillo , Oliva (istruttore e relatore )
- **4-4-89** : fissazione della udienza collegiale del Tribunale per la causa sul “quantum”: prevista la presidenza di Carlo Minniti , presidente dl Tribunale ; istruttore e relatore la dott.ssa Campolongo . **La stessa mattina Minniti viene telefonicamente convocato , ad horas, al Ministero per una riunione sulla edilizia giudiziaria** . La causa andrà in decisione con il collegio Campolongo, D’ Agostino, Goldoni . L’ Imi sarà condannato a risarcire a Rovelli la somma complessiva di 771,1 miliardi di lire ;
- **13-5-1989** : pubblicazione della sentenza del Tribunale sul “ quantum “ ( camera di Consiglio il 18-4-1989 ) : collegio Campolongo ( istruttore e relatore ) , D’ Agostino, Goldoni
- **7-7-1989** : pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione ( camera di consiglio del 9-5-1989 ) con la quale viene **cassata con rinvio la sentenza della Corte di Appello sull’ “an debeat “** : collegio Granata , Corda, Caturani ( rel. ) , Cantillo , Grieco .
- **Ottobre 1989** : appello dell’ Imi avverso sentenza del Tribunale sul “ quantum debeat “ e citazione in riassunzione di Rovelli per l’ “ an debeat “ ; entrambe le cause vengono assegnate al giudice **Vittorio Metta** che condurrà separate istruttorie provvedendosi alla riunione in sede di decisione
- **19 Febbraio 1990 : Metta deposita sul suo c/c 45573.05 acceso presso la Banca Toscana, 40.000.000 di lire in contanti** . Seguiranno , fino al 28 Dicembre di quell’ anno , altri versamenti , sempre in contanti **per un totale di 464.000.000 di lire** . Altri 55 milioni

verranno versati , in cinque tranche , nei primi sette mesi del 1991 .

- **26-11-1990** : pubblicazione della sentenza della Corte di Appello ( camera di consiglio il 13 Giugno e il 10 Ottobre 1990 ; collegio Valente , Paolini , **Metta** istruttore e relatore ) sull' “ an” e sul “ quantum debeatur “ . L' Imi viene condannato a risarcire a Rovelli la somma di 528 miliardi e 485 milioni di lire più interessi legali ;
- **27-11-1990** : Nino Rovelli scrive una lettera al figlio in cui manifesta la sua **soddisfazione per il suo “ andare a Roma “** ;
- **30-12-1990** : **muore in Svizzera** , a seguito di complicazioni operatorie , **Nino Rovelli** . Prima di morire comunica alla moglie **Battistella Primarosa** che si presenterà l' avvocato **Attilio Pacifico** che vanta un credito nei suoi confronti . Nino Rovelli – a detta degli eredi - non precisa alla moglie né l' entità né la causale del debito e neppure fa riferimento a documentazione alcuna : solo raccomanda alla moglie di pagare quanto gli verrà richiesto “senza discutere “;
- **inizi del 1991** : **Attilio Pacifico prende contatto con Felice Rovelli e Primarosa Battistella** e , senza alcuna documentazione di supporto , **quantifica in circa 30 miliardi il credito da lui vantato**. Fa però anche presente che a vantare analogo credito sono altri due avvocati romani, Cesare Previti e Giovanni Acampora . Nello stesso periodo **Previti** , a seguito di contatti con gli eredi , **quantifica in circa 20 miliardi il suo credito**, mentre **Acampora richiede circa 12 miliardi** . Senza chiedere nulla circa la causale di tali ingentissime richieste sfornite di qualsivoglia documentazione , Felice Rovelli e Battistella Primarosa accettano di pagare , chiedendo solo che **il saldo sia effettuato allorquando sarà passata in giudicato la sentenza della Corte di Appello motivata da Metta** . Nel frattempo , però , concordano con Pacifico il pagamento di un anticipo di 1 miliardo di lire
- **24-6-1991** : **dal conto “ Dorian “ di Primarosa Battistella parte un ordine di bonifico della somma di Lire 1 miliardo a favore del conto “ Pavoncella “ di Attilio Pacifico** (contestualmente altro bonifico di Lire 125 milioni verrà ordinato a favore del conto “Nestore “ di pertinenza del legale “ ufficiale “ della famiglia Rovelli , l' avvocato Are ). Ricevuto il bonifico , lo stesso 26 Giugno 1991 , la somma di **133 milioni di lire** verrà da Pacifico bonificata **a favore del conto “ Rowena “ di Renato Squillante** ; il 2 Luglio **identica somma** verrà da Pacifico bonificata **a favore del conto “ Mercier “ di Cesare Previti** ;
- **seconda metà del mese di Gennaio 1992 – metà Febbraio 1992** : **Squillante presenta a Felice Rovelli l' avvocato Francesco Berlinguer** cui viene chiesto di avvicinare la sua amica Simonetta Sotgiu , membro del collegio della Cassazione che dovrà decidere sul



ricorso dell' Imi avverso la sentenza 26-11-1990 della Corte di Appello . All' avvocato Berlinguer , Felice Rovelli offre a tale scopo la somma di Lire 500 milioni . Si registrano in quei giorni frenetici contatti tra tutti gli imputati ;

- **29-1-1992** : al termine della discussione in Cassazione , i legali della parte Rovelli-Sir eccepiscono la mancanza in atti della procura speciale dell' Imi ;
- **30-1-1992** : il Presidente dell' Imi , Arcuti , sporge denuncia alla Procura della Repubblica di Roma , ipotizzando la sottrazione del documento
- **12-2-1992** : deposito della ordinanza con la quale la Corte di Cassazione ( collegio Scanzano, Bibolini – relatore – Catalano, Graziadei , Sotgiu ) sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte Costituzionale sollevando questione di legittimità dell' art. 369 c. 2 n. 3 cpc , essendo stata riscontrata , su eccezione della difesa Rovelli , la mancanza agli atti della procura speciale dell' Imi . Perviene alla Sotgiu un **anonimo** ( non conservato ) recante insulti per tale decisione
- **17-4-1992** : il Pm di Roma , dr. Giordano , chiede al Gip dr. Rotundo , la archiviazione per essere ignoti gli autori del reato ; il 13 Luglio il Gip disattende tale richiesta e archivia per infondatezza della “ notizia “ criminis “ ; 15 Gennaio 1993 la Corte di Cassazione annulla con rinvio l' ordinanza del Gip ; il Gip Tomassi assumerà analoga decisione del collega Rotundo incorrendo in nuovo annullamento da parte della Suprema Corte ;
- **24-11-1992** ( camera di consiglio il 10-11-1992 ) viene depositata la sentenza della Corte Costituzionale che dichiara la inammissibilità della questione sollevata dalla Corte di Cassazione ;
- **primi del 1993** : il ricorso dell' Imi viene assegnato – a seguito della restituzione degli atti dalla Corte Costituzionale – al collegio presieduto da **Mario Corda** , relatore Bibolini . Inizialmente fissata per il giorno 16 marzo 1993 , la camera di consiglio , con provvedimento del 23-2-1993 del Primo Presidente della Corte , Brancaccio , viene spostata al 25 marzo . Nel frattempo il Presidente Corda ha redatto per i membri del collegio ( e loro consegnato in busta chiusa ) un appunto contenente riflessioni sul problema di diritto relativo alla mancanza in atti della procura speciale ;
- **9 marzo 1993** : viene spedito alla Corte di Cassazione un **anonimo** facente riferimento all' appunto del presidente **Corda** che , in data 18 Marzo, rappresenta al Presidente Brancaccio la possibilità di una **astensione** che viene subito accolta ;
- **25 Marzo 1993** : la causa viene rinviata alla udienza del 27 Maggio 1993 , Presidente del Collegio Salafia ;
- **Marzo 1993** : sulle agende di **Attilio Pacifico** vengono rinvenuti numerosi appunti

attinenti la composizione del Collegio della Cassazione ; tra il 9 e il 25 Marzo 1993 si registrano **frenetici contatti telefonici tra tutti gli imputati** ;

- **27 Maggio 1993** : camera di consiglio in Cassazione su ricorso dell' Imi – pres. Salafia ;
- **1 Giugno 1993** : perviene in Cassazione un anonimo con allegato l' originale della procura speciale dell' Imi con tagliato il bordo superiore ove avrebbe dovuto trovarsi il timbro di deposito ; il presidente Salafia convoca le parti per l' 8 luglio ;
- **14 Luglio 1993** : La Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso dell' Imi ;
- **28-12-1993** : deposito della ordinanza del Tribunale di Roma ( collegio Cassano , Apice Settimy ) che dichiara la inammissibilità del ricorso ex art. 373 cpc presentato dall' Imi per ottenere la sospensione della sentenza 26-11-1990 della Corte di Appello . Anche in tal caso **le agende di Pacifico riportano appunti** circa la composizione del collegio
- **Gennaio 1994** : l' Imi liquida a favore degli eredi Rovelli la somma di **980.351.147.815 lire**. Tra il Marzo e il Giugno dello stesso anno **Felice Rovelli e Primarosa Battistella** ordinano di bonificare a **favore di Attilio Pacifico la somma complessiva di 28.850.000 Franchi svizzeri**; a favore di **Cesare Previti quella di 18.000.000 e di Acampora quella di 10.850.000** , sempre franchi svizzeri . Nello stesso periodo , ricevuta la somma , Pacifico la preleverà in contanti e parte di essa non verrà più rinvenuta nella sua disponibilità . Contestualmente alla disponibilità di tale contante da parte di Pacifico , somme di denaro in franchi svizzeri verranno depositate sui conti esteri di **Verde e di Squillante** ;
- **Fine luglio 1995** : prime dichiarazioni di **Stefania Ariosto** che , pur non riguardando nello specifico la vicenda Imi-Sir , daranno inizio alle indagini ;
- **Agosto 1995** : prime indiscrezioni sulle indagini in generale : Vittorio Dotti riceve una telefonata da Silvio Berlusconi che gli chiede se “ Stefania sta parlando del gruppo “
- **Inizi del 1996** : viene scoperta la microspia al bar Tombini di Roma : poco dopo ,in corrispondenza al crescere delle indiscrezioni sulla pendenza di indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Milano , Pacifico trasferirà la “ provvista Rovelli” in Liechtenstein ; ugualmente farà Squillante con riferimento alle sue disponibilità estere che risulteranno ammontare a ben sette milioni circa di franchi svizzeri ;
- **Anno 1996** : nel corso delle indagini viene sequestrata , ad **Attilio Pacifico** , copiosa e varia documentazione inerente alla controversia civile Imi\_Sir ; in sede di interrogatorio al Gip del 10-10-1986 , Giovanni **Acampora** produce un “ appunto “ anonimo , inerente la causa pendente in appello davanti al consigliere Vittorio Metta .

**C - IL PRIMO GIUDIZIO IN TRIBUNALE: SENTENZA PARZIALE SULL'AN** ( pubblicata il 31-10-1986 – collegio Verde , Zucchini , Campolongo – in faldone 27 Imi-Sir )

Con atto di citazione dell' 11-3-1982 ( cfr. sentenza pag. 4) , l' ing. Nino Rovelli ( nella sua qualità di persona fisica ) citava in giudizio l' Imi chiedendo che “ *ritenuta la responsabilità dell' Imi ai sensi dell' art. 2331 cc , lo stesso venisse dichiarato tenuto a sollevarlo da ogni richiesta rivoltagli o che gli sarebbe stata rivolta in futuro da qualsiasi terzo garantito in conseguenza delle fideiussioni rilasciate per esposizioni bancarie di qualsiasi tipo delle società del gruppo Sir-Rumianca , con conseguente condanna dell' Imi al risarcimento dei danni in suo favore da liquidarsi in separato giudizio* “ .

Inoltre, chiedeva che “ *venisse dichiarato il suo diritto all' accertamento di cui al patto 4 della convenzione e la responsabilità dell' Imi per l' eventuale valore dei diritti ceduti da esso attore , con condanna del convenuto alla liquidazione del valore accertando secondo il primo cpv. del patto 5 o , in via subordinata , al pagamento delle medesima somma accertanda a titolo di risarcimento danni con interessi e rivalutazione* “ .

Alla udienza del 24 gennaio 1983 interveniva volontariamente , in adesione all' attore , la Find srl. Intervento quanto mai opportuno : i soli effetti della convenzione che riguardavano Rovelli in quanto “ persona fisica “ erano quelli relativi alla manleva dalle fideiussioni . Per il resto egli era invece intervenuto nella convenzione in rappresentanza della Find spa – poi srl – che era la reale titolare del pacchetto di controllo della SIR e sulla quale ricadevano tutte le altre conseguenze previste dalla convenzione citata .

La natura della sentenza richiesta era dunque chiaramente “ dichiarativa “ , essendo riservata la liquidazione dei danni “ al separato giudizio “ .

Le cose , però , non andranno così : risulta a pag. 7 della sentenza che alla udienza del 6-11-1985 “ *il procuratore dell' ing. Rovelli e della Find srl produceva copia dell' accordo 9-1-1985 intervenuto tra L' ing. Rovelli , la soc. Find e la soc. Plenit da una parte e il Comitato di intervento per la Sir , il Consorzio Bancario Sir e la Sir Finanziaria dall' altra , con allegato atto di cessione da parte dell' ing. Rovelli al Comitato ( siamo all' epoca di Ruoppolo – n. e ) di titoli obbligazionari per complessive lire 21 miliardi e 100 milioni ; con tale accordo il Comitato di intervento per la Sir dichiarava di liberare e manlevare in via definitiva l' ing. Rovelli dalle escussioni conto lo stesso promosse...* ”. Evidentemente, partendo da questo fatto nuovo che

quantificava esattamente il danno lamentato ( con riferimento alla sola prima richiesta , peraltro ) , alla successiva udienza di conclusioni la domanda dell' attore “ cambiava “ . Si legge infatti in sentenza a pag. 8 . “...l' ing. Rovelli insisteva nelle precedenti conclusioni , tra le quali quella di *declaratoria di inadempimento da parte dell' Imi all' obbligo di liberazione e manleva , ma chiedeva la condanna dello stesso al risarcimento dei danni da lui subiti per effetto di tale inadempienza in misura da liquidarsi non più in separata sede ma nel prosieguo del giudizio , con condanna dell' Imi al pagamento in suo favore di una provvisionale di lire ventuno miliardi e cento milioni “ .*

Si legge a pag. 9 della sentenza che , ovviamente , l' Imi “ *nella comparsa conclusionale **eccepiva la novità della domanda** “ .*

Così stando le cose, la conclusione del Tribunale avrebbe dovuto essere obbligata, a fronte di un evidente caso di “ mutatio libelli “ : emettere sentenza dichiarativa , riservando la liquidazione dei danni a “ separato giudizio “ , come inizialmente richiesto dalla parte , con conseguente necessità , da parte Rovelli-Find , di nuovo atto di citazione .

E a leggere la sentenza ( pag. 22 ) questa sembrerebbe anche l' opinione del Collegio : “ ***peraltro le conclusioni definitive precisate dall' attore nella apposita udienza si discostano da quelle dell' atto di citazione laddove è chiesta non più la sola condanna generica al risarcimento dei danni , ma la liquidazione di questi nel prosieguo del giudizio...***”.

Ma la conclusione sarà radicalmente diversa. Recita il dispositivo : “ *condanna l' Imi al risarcimento dei danni subiti dall' ing. Rovelli per il mancato adempimento dell' impegno assunto con la lettera 19-7-1979 nonchè al risarcimento ai danni rispettivamente subiti dall' ing. Rovelli e dalla soc. Find per l' inadempimento al patto 4° della convenzione 19-7-1979 , **danni tutti da liquidarsi nel prosieguo del giudizio...dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza** “ . Contestualmente veniva , dunque , disposta perizia contabile sul “ valore del gruppo Sir “ e allo scopo veniva nominato un collegio di CTU .*

Questa singolare decisione non era senza effetti : come detto sopra , sulla base della originaria domanda di determinazione del danno in “ separato giudizio “ , la parte Rovelli-Find avrebbe comunque dovuto citare nuovamente l' Imi e ben possibile sarebbe stato il mutamento del giudice istruttore e , di conseguenza , anche dell' intero collegio . Disponendo la “ prosecuzione del giudizio “ , il giudice istruttore rimaneva lo stesso con la conseguente possibilità che anche il collegio , al momento della spedizione a sentenza , rimanesse immutato . Questa seconda possibilità poi , nei fatti , non si avvererà anche perché – complici i da sempre “ lunghi tempi “ della giustizia- quando anche la causa sul “quantum” sarà pronta per la decisione nell' Aprile 1989 , il Presidente Verde era stato collocato fuori ruolo in quanto chiamato al Ministero . E' evidente , però , che ciò

non si sapeva nell' Ottobre del 1986 , sicchè non si può non rimarcare una decisione che appare veramente singolare e certamente “ anomala “ .

La “ singolarità “ di tale decisione trova ulteriore conferma dalla lettura della sentenza , ove si legge a pag. 22 che “ *L' Istituto nella comparsa conclusionale eccepisce la novità di tale domanda , ma non si duole della estensione del giudizio anche al quantum* “. Espressione veramente poco chiara : cosa vuol dire “ non si duole “ ? che non ha espressamente dissentito o che ha espressamente consentito ? Sembrerebbe da accogliersi la prima ipotesi perché la frase di cui sopra così prosegue dopo un lungo inciso “ *...ma deduce la immutazione della domanda perché essa non sarebbe più correlata al dedotto inadempimento all' obbligo di manleva , ma concernerebbe il rimborso del costo sostenuto al fine di ottenere , per altro verso , la liberazione dalle fideiussioni prestate* “. In sostanza , il non scritto ragionamento del collegio sembrerebbe essere stato questo : l' Imi non eccepisce la novità della domanda sotto il profilo della sua estensione al “ quantum “ ma sotto quello della sua diversa causale : ergo “ **non si duole** “ , per cui il giudizio può “ proseguire”. E che questo possa essere stato il ragionamento lo si deduce anche dal fatto che nella parte espositiva della causa l' estensore si era limitato a segnalare come l' Imi avesse “ eccepito la novità” , senza altro aggiungere e a pag. 26 addirittura precisa che “*questa fase , sull' accordo delle parti , è limitata all' accertamento dell' an debeatur* “.

Non è problema di “ lana caprina “ , perché la giurisprudenza della Cassazione dell' epoca ( ma non solo ) richiedeva il consenso esplicito del convenuto – e l'IMI aveva al contrario “ eccepito “ la novità - qualora l'attore, **dopo aver chiesto nell'atto introduttivo il solo accertamento dell'an debeatur , abbia poi ad estendere la richiesta , nel corso del giudizio , anche alla liquidazione del danno** (per tutte vedansi le allora recenti sentenze Cass. N. 4644 del 1984 e n. 4727 del 1982, riportate nei più comuni commentari e che sono massimate come segue: “*nel caso in cui l'attore abbia sin dall'origine limitato la propria domanda all' an, il mancato consenso del convenuto non è sufficiente ad interdire al giudice di pronunciarsi entro detto limite, **occorrendo a tal fine che il convenuto medesimo espressamente richieda l'estensione della pronuncia anche alla liquidazione del danno***”).

E che si vertesse in una ipotesi di “ mutatio libelli “ è confermato dal fatto che la sentenza affronta esplicitamente tale problema , il che non sarebbe stato necessario qualora la volontà “ adesiva “ dell' Imi fosse stata esplicitamente e chiaramente dichiarata. Si afferma, infatti, in sentenza ( pag. 22) : “ *il che comunque , ad avviso del Collegio , non violerebbe il divieto di “ mutatio libelli “ , posto che lo scopo del legislatore con le norme dettate nell' art. 278 cpc , è quello di ottenere , per quanto possibile , la concentrazione dei giudizi sull' an e sul quantum debeatur e la loro*

*unificazione* “. Null’ altro si dice : una semplice e immotivata petizione di principio e per di più sbagliata .

Intanto la norma da richiamare era , nel caso , quella dell’ art. 277 co. 1 cpc , che prevede la contestuale decisione su tutte le domande e le eccezioni proposte dalle parti , e non certo quella di cui all’ art. 278 cpc che prevede invece l’ esatto opposto ,e cioè i casi in cui si può emettere sentenza parziale disponendo , contemporaneamente , la prosecuzione del giudizio .

Inoltre , il principio di cui all’ art. 277 cpc ( tendenziale decisione unitaria della causa ) trova degli ovvi limiti proprio nella “ novità “ o meno della domanda avanzata da una delle parti : ragionare in senso contrario significherebbe svuotare del tutto di contenuto il principio della “ mutatio libelli “ arrivando ad affermare che , in ossequio al principio generale di cui all’ art. 277 co. 1 cpc , il giudice deve decidere su “ qualsiasi “ domanda posta dalle parti indipendentemente dal “ momento “ in cui è stata proposta : il che appare eccessivo anche ad un collegio di penalisti .

Che se poi si considera che la decisione della Corte di Appello si è risolta nell’ esatto contrario della petizione di principio di cui sopra ( atteso che si decise solo sull’ “ an “ ) , la motivazione sul punto appare ancor meno spiegabile .

Né poteva essere richiamato il disposto dell’ art. 278 per giustificare la “ prosecuzione del giudizio “ innanzi allo stesso istruttore . L’ eccezione qui prevista alla “ unitarietà “ della decisione trova pur sempre il suo fondamento nella “ non novità “ della domanda : si può “ separare “ e “ proseguire “ se la domanda sull’ “ an ” è pronta per la decisione mentre quella sul “ quantum “ ha ancora bisogno di attività istruttoria , ma sempre sul presupposto che quella domanda fosse stata ritualmente presentata : il che non era – per ammissione della stessa motivazione – nel caso di specie .

Non si può non concludere che per l’ esistenza di una anomalia nella sentenza di cui si sta discutendo, nella parte in cui , in modo apodittico , dispone la “ prosecuzione “ del giudizio quando la domanda iniziale era quella di sentenza dichiarativa e di liquidazione del danno in “ separato “ giudizio : anomalia il cui effetto immediato era quello del mantenimento della causa presso lo stesso istruttore e , in prospettiva , la possibilità che alla decisione fosse chiamato lo stesso collegio o fosse quanto meno presente lo stesso Presidente : è la stessa Dr.ssa Campolongo a precisare ( cfr. esame del 26-3-2001 ) che “ *quasi sempre era il Presidente Verde il presidente del mio Collegio* ”.

Nel merito , pochi brevi accenni . La sentenza è molto schematica e , nel condannare l’ Imi , si basa su queste considerazioni :

-la convenzione intercorsa tra le parti va considerata come un qualsiasi negozio tra privati cui è applicabile il disposto di cui all’ art. 2331 co. 2 cc “ *che sancisce la responsabilità personale di coloro che agiscono per una società prima che la stessa abbia acquistato la personalità giuridica;*

- la clausola di cui all' art. 14 della convenzione “ *non subordina l' efficacia delle convenzioni tra le parti al verificarsi di un avvenimento futuro e incerto , nella specie la ratifica da parte del Consorzio , ma afferma unicamente che i diritti e gli obblighi in capo al Consorzio , una volta costituito , potranno scaturire solo a seguito della ratifica da parte di questi* “ .

Considerazioni che saranno poi riprese dalla Corte di Appello e che saranno aspramente censurate dalla Corte di Cassazione nella parte in cui non si prende in alcuna considerazione il fatto che la convenzione era stata stipulata ai sensi della legge 787 del 1978 .

Una sentenza , dunque , che – soprattutto con riferimento alla anomalia sopra evidenziata – non può non lasciare quanto meno perplesso il lettore.

Presidente di quel collegio era un giudice “ sospetto “ e che tale rimane nonostante la assoluzione , peraltro ex art. 530 c. 2 cpp : **Filippo Verde** .

“ Sospetto “ non certo perché conosca e sia amico di Pacifico “da una vita “ , come da entrambi dichiarato , o perché sia buon conoscente di Previti ,anche al di là dei normali rapporti professionali, e neppure perché il giudice Verde sia un magistrato che ha molti soldi .

“ Sospetto “ , invece , perché questi soldi li riceve da Pacifico ( e per il suo tramite da Previti e dalla Fininvest ) senza una apparente causale e su un conto estero ( “ Master 811 ) aperto e gestito per suo conto dall' amico Pacifico .

Si vedrà più oltre come :

- a) l' imputato ebbe a ricevere , nel 1991 , la somma di Lire 500 milioni , a lui accreditata da Pacifico . Somma che faceva parte di quella maggiore che da un conto Fininvest era stata accreditata a Cesare Previti ( cfr. in capitolo movimenti finanziari Lodo Mondadori ) ;
- b) ebbe a versare tra il 1988 e il 1990 svariate decine di milioni di lire in contanti sui suoi conti correnti italiani ;
- c) si vide versare da Attilio Pacifico nel Maggio 1994 sul conto estero “Master 811” la somma di 246.000 franchi svizzeri .

E però è del tutto evidente come l' operazione di cui al punto a) non possa riferirsi alla causa Imi-Sir in considerazione della provenienza della somma da un conto Fininvest , via Previti e Pacifico . Per questa vicenda la difesa ha accennato ad un procedimento pendente a Perugia. Analoga conclusione si deve trarre per i versamenti sub b) , contestati in altro procedimento penale.

Resta il versamento sub c) , temporalmente compatibile con l' epoca in cui Attilio Pacifico aveva la disponibilità della “ provvista Rovelli “ , da lui prelevata in contanti . E , infatti , è questa somma di denaro che , nello stesso capo di imputazione, è contestata , pur non essendo specificamente indicata, atteso che si fa riferimento alla provvista Rovelli del 1994 . Si può qui anticipare come il collegio , più che a fronte di un principio di prova circa la causale di questo versamento fornita dall'

imputato , non ritenga accertato che questa operazione sia da potersi mettere in diretto collegamento con la vicenda Imi-Sir a cagione del tempo trascorso dalla sentenza che si assume compravenduta : otto anni sembrano davvero un po' troppi .

Forse , diverso sarebbe stato se il Collegio avesse ritenuto provato l' intervento del giudice Verde nel c.d episodio Minniti , che gli è direttamente contestato nel capo di imputazione . Si darà conto più oltre di questa vicenda : qui basti anticipare che il Collegio , nella provata certezza di quanto narrato da Minniti , non ritiene provato – proprio sulla base delle dichiarazioni del testimone - che sia stato proprio il giudice Verde a convocare il 4-4-1989 quella pretestuosa riunione al Ministero a seguito della quale il dr. Minniti fu estromesso dal collegio chiamato a decidere sul “ quantum “ della causa .

Vi è un' ultima – ma non per importanza - considerazione da fare per ciò che concerne la posizione Verde con riferimento alla sua partecipazione al collegio che nel 1986 ebbe a decidere la causa sull' “ an debeatur “.

Non si può prescindere –anche perché certamente condivisibile - dal principio sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 29 del 30-10-2002 . I supremi giudici , nel ritenere corretto l' asserto secondo il quale “ *non è precluso al giudice penale prendere in esame le “anomalie “ di un determinato procedimento giurisdizionale e il contenuto stesso del provvedimento finale al fine di rinvenirne elementi a conferma della fondatezza di una prospettazione accusatoria , ove si assuma che l' esito della decisione sia stato alterato o si sia tentato di alterare per scopi illeciti* “ ravvisano la necessità che – nel caso di decisioni collegiali – “ *si fornisca la prova , se non di una vera e propria coartazione e prevaricazione , almeno di concreto condizionamento esercitato sulla volontà dei componenti del collegio o di qualcuno di essi che si siano perciò orientati ad operare proprio in funzione di quell' illecito intervento* “ .Ora premesso che non ogni decisione “ criticabile “ può essere considerata elemento indiziante di una corruzione in atto , la sentenza di cui sopra , come detto , presenta una evidente anomalia con le possibili citate conseguenze . Ma questo , insegna il Supremo Collegio , non basta allorquando ci si trovi fronte a decisioni collegiali , essendo necessario dimostrare quanto meno una attività di condizionamento sugli altri membri del Collegio . Nel caso di specie unico imputato è Verde ; sulla Campolongo non è mai stato sospettato alcunché ; il giudice Zucchini – indagato per questi fatti - era anche lui in rapporti con Pacifico che lo aiutò nell' apertura di un conto a Montecarlo su cui confluì la somma di lire 200 milioni , somma di cui Zucchini dimostrò la provenienza tanto che la sua posizione venne archiviata.



Verde non era istruttore e relatore di quella causa ( posizione che , unita alla conoscenza completa degli atti che gli altri membri di un collegio civile non hanno, mette l' assegnatario di una causa in una posizione di " privilegio " nel poter , eventualmente , condizionare la camera di consiglio e la decisione , relazionando in un modo anziché in un altro , come si vedrà nel caso di Metta ). E' , d' altronde, assodato e rammentato da pressochè tutti i giudici sentiti ( cfr. più oltre Paolini , D'agostino , Goldoni ) , che nel settore civile , in particolare , chi conosce in modo approfondito e completo gli atti di causa è il relatore : agli altri , compreso il Presidente , vengono fornite le c.d. veline , contenenti l' atto di citazione , le comparse di risposta e poco più . Certamente il Presidente del Collegio può far valere la sua esperienza , se non il suo " carisma " di fronte ad un consigliere ancor giovane , come era la Campolongo allorquando giunse in Corte di Appello : e , forte di questa influenza può indirizzare la camera di consiglio in una direzione anziché in un'altra . Soprattutto quando si debba affrontare una problematica di puro diritto , quale quella della " mutatio libelli " , per la cui soluzione sono di norma sufficienti gli atti contenuti nelle "veline" . Tutto questo in astratto è possibile : in concreto non se ne hanno prove .

Sempre riferendosi , in particolare , al problema della " mutatio libelli " , non risulta in alcun modo dalle dichiarazioni di Campolongo e Zucchini , che il Presidente Verde abbia fatto valere la sua autorità ed esperienza per far prevalere quella più che criticabile decisione avente gli effetti di cui sopra . Forse non ha fatto nulla per contrastarla , ma qui la prova diverrebbe " diabolica " , in quanto bisognerebbe presumere il grado di preparazione , conoscenza e concentrazione avuto da Verde in quella camera di consiglio . Esaminata dalla difesa in data 26-3-2001 così ha risposto la Campolongo , pur non ricordando le problematiche poste da quella sentenza : *Avv. Borzone - ...ecco. Lei ha memoria se il Presidente Verde prima della Camera di Consiglio cercò di influenzarla in qualche modo sull'esito della decisione? T. - No, il Presidente Verde non mi ha mai influenzato sull'esito di nessuna causa. Avv. Borzone - Non ricorda neanche se il Presidente Verde in questo caso specifico venne con un'opinione preconstituita, ovvero de... discuteste? T- No, perché, voglio dire, siccome la causa era mia ero io che davo per prima la proposta, no, la proposta di decisione la fa sempre il giudice relatore e noi non... abbiamo sempre seguito questo... questo schema, io dissi come la vedevo, gli altri furono d'accordo, naturalmente se n'è... si è discusso su... sui particolari, ma, insomma, voglio dire, adesso poi non... non è che posso ricordare".*

Quanto a Zucchini , sentito ex art. 210 cpp , ha semplicemente affermato di ricordare ben poco , per non dire nulla , di quella causa e , ancor meno , di eventuali tentativi di Verde di dirigere la camera di consiglio verso una direzione anziché un'altra. Insomma , anche dalla deposizione di Zucchini non è emerso nulla che possa far pensare ad un atteggiamento , se non prevaricatore , tendente al concreto condizionamento della volontà del collegio

**Anche per questi motivi , unitamente a quanto verrà più oltre esposto allorquando si affronterà il c.d. “ episodio Minniti “ , l’ imputato Verde andrà assolto dal reato a lui ascritto.**

**D – LA SENTENZA DI APPELLO SULL “ AN “** ( camera di consiglio 15-1-1988 - pubblicata il 28 Maggio 1988 – collegio : Paolicelli , Cardillo , Oliva – in faldone 27 Imi-Sir )

La sentenza del Tribunale di Roma del 31-10-1986 venne impugnata dall’ Imi innanzi alla Corte di Appello . Assegnata alla seconda sezione , istruttore e relatore fu nominato il giudice Oliva. La camera di consiglio ( Presidente Paolicelli , giudice Cardillo ) si tenne il 15-1-1988 e la sentenza fu pubblicata in data 28 Maggio 1988 .

La sentenza ricalca, né più né meno , che gli argomenti della pronuncia appellata , con motivazione altrettanto sintetica e schematica . Sono stati esaminati , in qualità di testimoni , i membri di quel collegio che nulla ricordano della vicenda processuale . Oliva , il relatore , sentito alla udienza del 20 Maggio 2002 , rammentava come presidente del collegio Anedda , invece di Paolicelli ; Cardillo ( ud. 25-3-2002 ) non ricorda assolutamente nulla; lo stesso il presidente Paolicelli il quale ( ud. 18-5-2002 ), dopo aver premesso che la sua sezione riformava quasi tutte le sentenze di primo grado , ha tenuto a ricordare come la sentenza di cui trattasi fosse stata confermata dalla Cassazione . Ricordo impreciso , come noto , atteso che fu proprio questa sentenza della seconda sezione civile ad essere cassata dalla Suprema Corte con motivazioni e censure piuttosto aspre, come più oltre si vedrà .

Occorre però, in questa sede, sfatare uno degli argomenti difensivi maggiormente enfatizzati , non solo nella sede propria dell’ aula , in verità : **quello , cioè, secondo il quale praticamente tutti i giudici che si sono occupati della causa Imi-Sir avrebbero dato ragione a Rovelli** , sicchè tale circostanza da un lato renderebbe inverosimile il fatto che il solo Metta si sia fatto corrompere ; dall’ altro darebbe contezza delle assolute buone ragioni dello stesso Rovelli . Ora , per quest’ ultimo aspetto , va ricordato che la configurabilità del reato di corruzione in atti giudiziari ( pacificamente ipotesi autonoma di reato e non circostanza aggravante delle fattispecie di cui agli art. 318 e 319 CP ) prescinde dall’ accertamento o meno della “correttezza “ della decisione assunta - atteso che il bene giuridico protetto è quello della “imparzialità nello svolgimento della attività giudiziaria “ che viene ab origine leso dall’ offerta di una utilità ; tanto è vero che eventuali “anomalie “ nell’ iter processuale assumono la valenza non certo di elemento costitutivo ed essenziale della fattispecie criminosa – che ben può sussistere anche fronte di una sentenza “giuridicamente “ inattaccabile - bensì solo quello di indizio da valutare nell’ ambito di un complessivo quadro di riferimento ; dall’ altro va osservato come la “ unanimità “ di giudizio

prospettata dai difensori sia solo apparente : è vero che , con riferimento all' " an debeatur " , sei giudici tra primo e secondo grado , diedero ragione a Rovelli , ma è anche vero che la Cassazione nel 1989 ha cassato la decisione della Corte di Appello, di fatto identica a quella del Tribunale . Il che significa , in parole semplici , che quei due collegi hanno anche dato ragione a Rovelli ma la Cassazione ha detto loro che avevano sbagliato. Con riferimento al " quantum " , invece , è vero che Rovelli aveva avuto ragione anche in Tribunale ( ove , peraltro , come si vedrà, si era provveduto ad estromettere dal collegio giudicante il Dr. Minniti che aveva espresso dubbi sulla perizia stessa che poi verrà utilizzata sia in primo che secondo grado ) , ma è altrettanto vero che da un lato ( come si vedrà ) **quella perizia risentiva di condizionamenti esterni** , dall' altro la Corte di Cassazione su tale questione non poté pronunciarsi nel merito ( come pure sull' an " ) a causa della, all' ultimo momento accertata, mancanza in atti della procura speciale dell' Imi .Affermare , dunque , che Rovelli ebbe " sempre ragione " significa snaturare il reale iter processuale e far finta di non ricordare che , da un lato , il procedimento non si concluse con una decisione " nel merito " ma con una declaratoria di improcedibilità per motivi formali ; dall' altro che , nell' unica occasione in cui la Corte di Cassazione poté agire nella pienezza delle sue competenze , Rovelli ebbe torto .

**E - LA SENTENZA DEL TRIBUNALE SUL “QUANTUM “** ( Udienza collegiale 4-4-1989, Camera di Consiglio 18-4-1989, pubblicazione della sentenza 13-5-1989 , collegio Campolongo - relatore - , Goldoni , D’ Agostino – in faldone 27 Imi-Sir )

Questo secondo giudizio di primo grado inizia il giorno in cui viene deciso “ l’ an “ dal collegio Verde-Zucchini-Campolongo : con ordinanza in pari data (8.10.1986) si disponeva infatti procedersi a CTU avente per oggetto il “ valore “ del gruppo Sir e che rappresenterà , sostanzialmente, tutta la attività istruttoria . L’ incarico, all’ udienza del 12 Marzo 1987 , sarà affidato ad un collegio formato dai dottori Mario Politi , Pasquale Musco e Spartaco Ippoliti .

Il 4-4-1989 si celebrerà l’ udienza collegiale e la camera di Consiglio si terrà il successivo 18 Aprile. La motivazione sarà pubblicata il 18 Maggio 1989 : in questa fase del giudizio accadde quel che Schlesinger dice mai avrebbe pensato: la liquidazione del danno raggiunse una cifra veramente ingente, superando i 70 miliardi previsti dalla convenzione del 19-7-1979 alle clausole 4 e 5.

Alla Sir infatti – ritenuta la convenzione , con la sentenza sull’ “ an “ , un comune negozio tra privati e in accoglimento delle conclusioni peritali – verrà riconosciuto un risarcimento , comprensivo di interessi e rivalutazione - pari alla somma di 750 miliardi di lire , cui aggiungersi 21,1 miliardi per la mancata manleva delle fidejussioni .

#### **E.1- UN PRIMO ABUSO : LA PERIZIA D’ UFFICIO , UN ATTO PROCESSUALE ELABORATO IN COLLABORAZIONE CON LA PARTE ROVELLI**

E’ a partire da questa fase processuale che si ha la prova di come Nino Rovelli avesse deciso di garantirsi un esito positivo della controversia che lo vedeva opposto all’ Imi , **ricorrendo a tutti i mezzi possibili e affidandosi a chi , sulla “ piazza romana “ , tale esito era , evidentemente , in grado di assicurare .**

Né l’ avvocato Pacifico , né l’ avvocato Acampora , né l’ avvocato Previti risultano aver mai avuto ufficiale mandato a rappresentare la parte Rovelli-SIR , né da Nino Rovelli né dai suoi eredi . Nessuno degli avvocati che per anni hanno difeso la famiglia Rovelli ha mai sentito parlare di loro. ( in particolare i testi Are e Giorgianni , legali “ storici “ dei Rovelli – cfr. 23-2-01 e 3-6-02 per Are e 23-2-01 per Giorgianni ) .

Eppure , morto Nino Rovelli il 30-12-1990 ( un mese dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Appello 26-11-1990 relatore il consigliere Vittorio Metta , sentenza che diverrà definitiva),

gli eredi di questi , la moglie Primarosa Battistella e il figlio Felice Rovelli , bonificheranno nel Giugno 1991 a favore di Attilio Pacifico , estero su estero , la somma di lire 1 miliardo che Pacifico smisterà in parte a Previti e Squillante per l' importo di Lire 133 milioni ciascuno (equivalenti al cambio dell' epoca a 100.000 dollari ) ; mentre tra il Marzo e il Maggio del 1994 – ottenuta la liquidazione di quasi mille miliardi di lire da parte dell' Imi – gli eredi Rovelli bonificheranno ai tre avvocati romani la somma complessiva di 67 miliardi in franchi svizzeri ( **10.850.000CHF ad Acampora , 18.000.000 di CHF a Previti, 28.850.000 CHF a Pacifico** ) . Di tali movimentazioni , come delle versioni difensive in ordine alla causale di questi pagamenti ( e della loro totale infondatezza ) , si parlerà approfonditamente nei relativi capitoli di questa motivazione.

Basterà qui in estrema sintesi anticipare – in quanto funzionale a quanto tra breve si sottolineerà - che i due eredi Rovelli ( dopo aver affermato che mai Acampora , Previti e Pacifico ebbero ad occuparsi della controversia Imi-Sir , se si eccettua qualche consiglio dato dal terzo a Felice in epoca successiva alla morte del padre ) sostengono che pagarono quella somma a Pacifico perché questa era stata l' indicazione di Nino prima di morire ( 30-12-1990 ) anche se , in quella occasione, il de cuius non indicò loro né la causale ( che non avrebbero saputo mai ) e neppure l' entità del debito ( che venne per la prima volta quantificata loro da Pacifico ! ). Quanto ad Acampora e Previti ( nomi a loro non fatti dal defunto Nino ) verranno pagati – a detta della Battistella e del figlio – solo in quanto Pacifico ebbe a dir loro che altri avvocati romani vantavano crediti nei loro confronti, crediti che anche in questo caso vennero da questi ultimi quantificati :

D : “ *Come mai avete deciso di pagare quanto richiesto da Previti e da Acampora nonostante nessuna indicazione di queste persone sia stata data da suo marito ?* “ ;

Battistella : “ *Perché si trattava di insigni avvocati di Roma* “ .

**Verrebbe da dire : meno male che non si è presentato nessun altro a vantare crediti non documentati nei confronti del defunto Nino Rovelli ! ( cfr. Battistella interrogatori citati e interrogatorio del 14-9-96 e Felice Rovelli 8-5-1996 e considerazioni sopra svolte su questo punto ) .**

**Previti , a sua volta , dopo aver dichiarato in sede di indagini preliminari che Nino Rovelli gli aveva dato mandato , prima della morte , di effettuare pagamenti a non meglio indicati professionisti , in dibattimento ha cambiato versione affermando che trattavasi di quanto dovutogli da Nino Rovelli per in verità non tanto chiari rapporti tra loro intercorsi negli anni '70. Nulla a che vedere , comunque a suo dire , con la controversia Imi-Sir .**

**Acampora ( la cui posizione è stata stralciata e definita con rito abbreviato ma i cui interrogatori in sede di indagini preliminari sono stati acquisiti il 29-7-2002 ) ha invece**

**affermato che nella estate del 1989 ( allorquando la causa sull' " an " doveva essere riassunta in Corte d' Appello a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione e quella sul " quantum " era stata oggetto di impugnazione da parte dell' Imi ), Nino Rovelli, in Svizzera, gli chiese di " dare un' occhiata " agli atti di causa, cosa che lui fece agendo da " consulente esterno " e redigendo un " appunto " (che verrà esaminato allorquando si parlerà della sentenza redatta da Vittorio Metta il 26-11-1990 perché a questa fase si riferisce) . Questa è , a detta dell' imputato e in estrema sintesi , la causale del bonifico miliardario del 1994 .**

Più variegata , infine , la versione dell' imputato Attilio Pacifico. Occorre premettere che tra la documentazione sequestrata all' imputato ( cfr. vol. 5 Imi-Sir produzioni Pm in dibattimento, doc. nr. 900006 allegato anche alla testimonianza Spello del 15 e 26-1-01 ) è stata rinvenuta una fattura , datata 8 marzo 1994 , intestata "**Imi-Battistella Primarosa** " dell' importo di 242 milioni di lire . Il 29-3-1994 dai conti della Battistella presso la Banca Commerciale di Lugano partiva un bonifico di 241.600.350 lire a favore di un conto intestato a Pacifico presso la Rolo Banca di Roma ( cfr. teste Spello e dichiarazioni Battistella dell' 8 Maggio 1996 acquisite alla udienza del 29 Luglio 2002 ) . Con riferimento a tale fattura Pacifico , interrogato il 19-9-1996 dal Pm di Milano, ha dichiarato che : "*Si tratta di una parcella regolarmente fatturata alla Sig.ra Primarosa Battistella ved. Rovelli , per una consulenza fiscale relativa al pagamento della tassa di successione sia in Italia che in Svizzera...*" . Quanto invece alla sua conoscenza della causa intentata da Nino Rovelli all' Imi, così rispondeva sempre nello stesso interrogatorio : "*l' eredità consisteva in una somma incassata dopo che era stata pagata da un istituto italiano. E' una somma dovuta da questo istituto credo in forza di una sentenza...l' istituto non ricordo se si trova a Milano o a Roma , la causa si è conclusa in cassazione , non ricordo esattamente quando...*" .

Neppure ricorda , Pacifico , il nome e la sede dell " istituto " !

Nel successivo interrogatorio del 16 Luglio 1996 , in merito alla causale del bonifico dei 28.850.000 CHF nel 1994 , così precisava : "*Si tratta di somme che Rovelli Nino mi doveva precedentemente alla sua morte. Non si tratta di somme legate alla vicenda giudiziaria Imi-Sir . Si tratta di attività professionali diverse rese nel corso di venti anni circa a partire dal 1979-1980*" .

In dibattimento della fattura non si è più fatto cenno , mentre è stata confermata ( con qualche precisazione in più ) la versione difensiva circa la causale del bonifico della intera somma . Quanto al suo interessamento alla causa Imi-Sir , l' imputato ha affermato che Felice Rovelli si rivolgeva ogni tanto a lui per avere " notizie spicciole " , come ad esempio la composizione dei vari collegi giudicanti ( cfr. oltre " episodio Corda " in particolare ) , atteso che in lui " nutriva fiducia " mentre con i legali " ufficiali " non aveva tanta confidenza ( versione confermata anche da Felice Rovelli ) .

Tutto qui.

Il fatto è che la suddetta fattura non fa riferimento ad una questione fiscale legata all' eredità , bensì proprio alla causa Imi-Sir : inizia con la indicazione della fase pendente nel 1990 presso la Corte di Appello , relatore Metta ( “ **esame studio della controversia davanti alla Corte di Appello di Roma per il giudizio di rinvio** “ ) e conclude con quella di esecuzione ( “ **esame studio sulle possibilità di esecuzione contro l' Imi nei paesi esteri ...** ) .

Ignora , il Tribunale , il motivo per cui Pacifico abbia emesso questa fattura ( corrispondente , per altro , a meno dell' 1% di quanto poi effettivamente pagato dai Rovelli ) . **Certo è che in essa si fa riferimento ad un suo interessamento alla causa anche in epoca precedente alla morte di Nino Rovelli** , avvenuta il 30-12-1990 , un mese dopo la sentenza redatta da Metta .

Questo , in estrema sintesi , quanto emerge dalle dichiarazioni degli imputati e dalla documentazione bancaria acquisita a seguito di rogatoria internazionale .

Ma , nel corso delle indagini preliminari , la Procura della Repubblica ebbe a disporre il **sequestro di copiosa documentazione presso l' imputato Pacifico , tutta inerente la causa Imi-Sir** . Si tratta dei documenti raccolti nei volumi 5 - **ma soprattutto 4** – delle produzioni Pm in dibattimento.

**Altrettanta copiosa documentazione era in possesso di Giovanni Acampora** ma non risulta essere stata sequestrata : è stato l' imputato che vi ha fatto riferimento , nel corso del suo interrogatorio al Pm acquisito il 29 Luglio 1992 , producendo un elenco degli atti in suo possesso (praticamente a partire dall' origine della causa ) e solo alcuni di essi ( due citazioni in riassunzione per la causa in appello nel 1990 e un “ appunto “ di cui si parlerà nel capitolo dedicato alla motivazione della sentenza d' appello 26-11-1990 ) .

Quanto all' imputato Previti , nessuna perquisizione è stata effettuata , atto per il quale sarebbe stata ovviamente necessaria la concessione da parte del Parlamento di autorizzazione a procedere , con l' effetto di rendere comunque del tutto inutile un tipico atto “ a sorpresa” . Egli , in dibattimento , ha dichiarato di non essere in possesso di alcuna documentazione attestante i suoi ventennali rapporti con Nino Rovelli ( cfr. più approfonditamente capitolo rapporti tra gli imputati ) . Eppure una realtà diversa è stata prospettata al Tribunale dal teste Marco Iannilli , sentito alle udienze dell' 8 Febbraio 2001 e del 22 Febbraio 2002 .

E' , Marco Iannilli , un dipendente “ storico “ dello studio Previti , ivi assunto fin dal 1976 e adibito ( come più oltre si vedrà – vicenda Mondadori ) alle più diverse mansioni in aggiunta a quella principale di “ archivista “ . **Su domande della stessa difesa Previti** relative alla presenza in studio di documentazione riguardante Nino Rovelli , così ha risposto nell' esame dell' 8-2-01 :

avv. Sammarco :” *Sì, un'altra domanda: ricorda se tra i clienti dello studio vi fosse anche Rovelli? E se può specificare anche di che tipo di pratiche si trattava, se...*”;

T. : “ *Dunque, io ricordo che c'erano due faldoni intestati a Sir, se non erro, Sir Rovelli. Il... cioè la persona, cioè Rovelli, non lo ricordo, cioè Rovelli... però le pratiche me le ricordo perfettamente*”;

avv. Sammarco “ *Queste pratiche riguardavano la controversia con l'Imi oppure si trattava di altre questioni?*”;

T. :” *Riguardavano... c'era scritto... c'era scritto Rovelli Sir, erano nel procedimento... Imi io non me lo ricordo* “.

avv. Sammarco : “ *Queste pratiche sono ancora disponibili presso lo studio?* “;

T. – “ *Che io sappia, sì*” .

Attesa la rilevanza della questione ( Previti ha precisato di non aver mai avuto come “ cliente “ dello studio Nino Rovelli ) ci si sarebbe aspettata – dato anche il tenore della domanda finale del difensore - una immediata produzione di questa documentazione , a dimostrazione della natura dei rapporti Rovelli-Previti .

E invece , per oltre un anno , di questi documenti si è “ persa memoria “ nel corso della istruttoria dibattimentale . Fino a quando , il 22-2-2002 , è stato nuovamente sentito Iannilli in merito alla vicenda Mondadori :

Presidente :” *Va bene. Senta, più che una domanda questa è una richiesta. Lei circa un anno fa, quando è stato sentito nell'ambito del procedimento IMI-SIR, ci ha detto che probabilmente nello studio Previti sarebbero ancora presenti i faldoni relativi alla causa IMI-SIR. Li ha per caso recuperati? ...Che Lei ha parlato, a dir la verità, per essere più esatto Rovelli-SIR*” .

Iannilli “ *...faldoni attinenti Rovelli, sì, ci sono* “.

Presidente : “ *E IMI no però?*” ;

Iannilli :” *Io non li ho... Ho aperto qualcosa, mi pare, e ho visto scritto anche IMI...*”;

Presidente : “ *Sono ancora lì?* “;

Iannilli : “ *Sono ancora lì* “;

Presidente : “ *No, siccome è passato un anno, magari pensavo che...*” ;

Iannilli : “ *No, no, ci sono*”;

Presidente : “ *...avrebbero potuto essere prodotti* “ .

Questa volta nella affermazione di Iannilli ( dalla cui dichiarazione ben si comprende aver egli di recente – dopo l’ esame del 2001- visto e aperto i faldoni ) vengono ricompresi anche atti con la dicitura “ Imi “ . Il processo si è concluso nell’ Aprile del 2003 ma la difesa non ha ritenuto opportuno produrre questi documenti , **sulla cui esistenza presso lo studio Previti non possono**



**esservi dubbi atteso che l' impiegato Iannilli lo ha confermato in due distinte occasioni .** Nella prima occasione ha affermato di non ricordare riferimenti all' Imi , ma la seconda volta , dopo aver precisato di aver nel frattempo aperto i faldoni , ha con certezza detto : “ **ho visto scritto anche Imi** “, senza che la difesa Previti ( e nessun' altra invero ) obiettasse alcunché .

Ha poi precisato Iannilli che detta documentazione è presente in studio dai “ primi anni 80 “ , forse anche fine anni '70 . Ora ( come più approfonditamente si vedrà nel capitolo rapporti tra gli imputati cui si rimanda ) Previti ( in epoca successiva all' esame Iannilli ) ha affermato di aver avuto negli anni '70 con Nino Rovelli “ un incontro professionale “ non meglio specificato , di averlo aiutato durante la latitanza cui l' imprenditore lombardo era costretto in quegli anni e di averlo consigliato su come mettere al riparo il suo patrimonio da sequestri giudiziari . **Nulla di tutto ciò giustifica , ovviamente , la presenza in studio dei “ faldoni Sir/Rovelli-Imi** ( che infatti Previti esclude ) tanto più con i riferimenti all' Imi “ di cui ha parlato il teste Iannilli sulla cui attendibilità nessuno può dubitare, essendo difficile da un lato catalogarlo “ teste ostile alla difesa “ e dall' altro ritenere che l' “ archivista “ che lavora da quasi trent' anni nello studio Previti sbagli nel ricordo ( cosa che neppure la difesa Previti gli ha contestato ) . Eppure è stato lo stesso Previti a riferire che nel 1981-1982 Rovelli ebbe a proporgli di interessarsi alla causa che egli intendeva intentare all' Imi ( cosa che , a suo dire , lui rifiutò ) e che , morto il padre , il figlio Felice ogni tanto gli parlava degli sviluppi della vicenda .

In conclusione le dichiarazioni del teste Iannilli , per i motivi detti , **autorizzano a ritenere provato che anche presso l' imputato Previti esistesse documentazione inerente la causa intentata da Rovelli all' Imi** , atti che la difesa ( pur avendo ella stessa introdotto l' argomento un anno prima ) non ha ritenuto opportuno produrre al Tribunale , pienamente acquietandosi , nel prosieguo dell' esame , alla versione in aula fornita dal teste

Questo , dunque , il contesto complessivo allorquando , nel Marzo 1987 , il Tribunale di Roma conferisce CTU ai soprannominati professionisti nell' ambito del giudizio di primo grado sul “quantum debeatur “ .

Il corposo e complesso elaborato peritale si trova in vol. 27 Imi-Sir prod. PM in dibattimento e fu prodotto dal prof. Are con nota 19-9-1996 . E questo documento è stato un po' uno dei “ cavalli di battaglia “ delle difese , citato e ricitato , atteso che , alla fin fine , si è detto che , in tema di quantificazione del danno , i giudici ebbero a basarsi non su proprie esclusive valutazioni ma su quelle di tre esperti dallo stesso Tribunale nominati .

Solo che , leggendo e rileggendo ( e rileggendo ancora ) i documenti sequestrati a Pacifico in sede di indagini preliminari , **si scopre che quella che doveva essere una equidistante perizia d'**

**ufficio , altro non è , di fatto , che una perizia di parte concordata ed elaborata con la fattiva partecipazione della parte attrice Rovelli-Sir .** Il documento che ora si esaminerà è stato rinvenuto in possesso ( unitamente ad altri che verranno esaminati in sede di valutazione della sentenza di appello del 1990 ) di Attilio Pacifico ma , come sopra detto , non solo anche Acampora e Previti erano all' epoca in stretti rapporti con Nino Rovelli , ma anch' essi erano in possesso di documentazione inerente la causa : documentazione non sequestrata ad Acampora ( ma già quella prodotta dall' imputato il 29-7-2002 è - come si vedrà nel capitolo sentenza di appello - altamente compromettente ) e neppure a Previti , per i motivi detti.

Ciò che è certo , per quel che qui immediatamente interessa , è che uno tre avvocati che ( come risulterà dall' intero corpo di questa motivazione ) fungevano da “ difensori “ occulti di Nino Rovelli prima e dei suoi eredi poi , **era in possesso di una bozza della CTU parzialmente diversa dall' originale che sarà poi depositato in Tribunale , con ciò dimostrandosi che la parte Rovelli “collaborava “ alla stesura di un atto “ dell' ufficio “ .**

**Nel vol. 4 prod. Pm Imi-Sir** ( documentazione sequestrata a Pacifico ) c' è di tutto , centinaia e centinaia di pagine inerenti le principali scadenze della causa civile Imi-Rovelli .

Ad una prima lettura , tale documentazione sembra consistere in atti “ ufficiali della causa “ : copie di sentenze , di atti di citazione , di comparse conclusionali , pareri ( peraltro “ anonimi “ ) su specifiche questioni etc.

Ma a foglio 18052 ci si imbatte in una ricevuta di un fax che , datato 9-8-1990 , viene spedito dal Beach Hotel a certo Dr. Pasquale Musco . Detta ricevuta è spillata ad un “ promemoria “ , datato 9 Febbraio 1990, ove nella prima parte si fanno considerazioni sulla “ questione Enimont “ , mentre la seconda ha per oggetto la causa Imi-Sir allora pendente in appello ( si era già tenuta una prima camera di consiglio il 13-6-90 poi aggiornata al 10-10-1990 ) , consigliere Metta , laddove ancora – come si vedrà – il tema della perizia teneva banco .

**Il Beach Hotel** ( come risulta dalle rubriche telefoniche sequestrate a Pacifico ) **è uno degli alberghi frequentati dall' imputato** a Montecarlo ( vol 3 Imi-Sir – produzioni PM e vol. 6 fg. 0159 ) .

Dai tabulati telefonici emergono, poi , nel 1991 ( poco dopo la sentenza 26-11-1990 della Corte di Appello ) contatti tra Attilio Pacifico e Pasquale Musco ( 24-1-1991 ore 11,57 dal cellulare di Pacifico – 0337729549 – una chiamata al numero 063202634 intestato a Pasquale Musco ; lo stesso giorno , ore 13,37 , dallo stesso cellulare di Pacifico altra chiamata al cellulare 0337723572 sempre intestato a Pasquale Musco ) . Anche nelle agende di Pacifico ( disponibili dal 1991 ) il nome Musco ricorre spesso.

**Il dottor Pasquale Musco è uno dei periti d' ufficio nominati dal Tribunale di Roma nel**

**Marzo 1987** ( si allega intestazione della CTU ) .

La conclusione è inevitabile : Pacifico era in rapporti anche con uno dei CTU incaricati – a suo tempo – di “ valutare “ il gruppo Sir . Il dott. Musco , poi , era certamente conosciuto anche da Previti e Acampora atteso che ( cfr. capitolo rapporti tra gli imputati ) era il curatore del fallimento Caltagirone , causa in cui Previti e Acampora rappresentavano e difendevano la controparte.

Si obietterà , da parte della difesa , che a nessun avvocato è vietato intrattenere rapporti con consulenti del Tribunale : tanto più che questo avvocato mai ebbe a ricevere mandato da una delle parti in causa e che questi rapporti sembrano risalire ( sulla base degli elementi di cui sopra, senza dimenticare che non vi è però disponibilità di documentazione – tabulati o agende – antecedenti al 1990 ) a ben tre anni dal deposito in Tribunale dell’ elaborato peritale .

Obiezioni che il Tribunale potrebbe anche condividere se , da quella vera “ miniera “ che risulterà essere il citato volume 4 , non emergesse ( tra i tanti – degli altri si parlerà a tempo debito ) un singolare documento : si intende quello che va da fg. 171034 a fg. 171075 e che inizia con questo titolo : “ **I-PREMESSE . Criteri di analisi e di valutazione** “ .

Ad un primo sguardo sembrerebbe una semplice copia della CTU depositata in Tribunale nel 1987. Salta , però , subito all’ occhio che è un documento “ **anonimo** “ , **privo di data e di firme** .

Se , avendo un po’ di tempo da impiegare , si va a riprendere la CTU “ originale “ che si trova , come detto , nel volume 27 , e si comparano i due testi , ci si troverà di fronte ad una realtà che questo Tribunale , senza alcuna enfasi , fatica a non definire sconvolgente : **il documento sequestrato a Pacifico , infatti , non è una copia della CTU ( integrale o di anche di una parte sola ) , ma è una “ bozza “ della stessa che precede la stesura definitiva : una sua prima versione** ( come dimostra la presenza , nella bozza , di parte identiche alla versione originale inframezzate da altre modificate ) **che solo in parte verrà poi letteralmente travasata in quella consegnata al Tribunale .**

E neppure si dica che è un “ riassunto “ dell’ originale fatto a posteriori : basta leggere anche solo l’incipit della “ bozza “ ( tipico di un atto processuale ) per rendersi conto che non è così .

E infatti :

- come detto alcune parti della “ bozza “ sono identiche alla CTU , altre no ;
- l’ iter argomentativo e l’ oggetto della trattazione sono comunque sempre gli stessi , con problematiche che magari sono esposte in posizioni diverse , inframezzate da altre questioni o semplicemente esposte – nella CTU - in modo un po’ più elegante che nella “ bozza “ ;
- la CTU è strutturata su 20 righe a foglio , la bozza su 25 ;
- la CTU porta i numeri a macchina sul margine superiore al centro , la bozza dei numerini a penna sempre sul margine superiore ma a destra .

E neppure si dica , magari , che potrebbe essere un documento redatto da consulenti di parte : il secondo periodo della pag. 1 del documento ( fg. 171034 ) , toglie ogni dubbio in proposito , laddove si afferma che occorrerà fornire “ obiettiva risposta “ alle antitetiche conclusioni cui sono giunti proprio i consulenti di parte ( cfr. subito oltre ) .

Basta, d’ altronde , mettere a confronto i due testi per rendersi pienamente conto della assoluta certezza di quanto ora evidenziato .

Il Tribunale si limiterà , per motivi di “ spazio “ , a trascrivere integralmente ( con testo a fronte ) solo poche parti dei due elaborati , a titolo di mero esempio ( e le relative parti verranno allegate a questa motivazione ) . Ma nulla impedisce che un tale lavoro venga esteso agli interi documenti , nel qual caso gli “ esempi “ aumenterebbero grandemente di numero .

|   |  |
|---|--|
| <p><b>CTU DEPOSITATA NEL 1987 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA</b></p> <p><b>Foglio 100196 del PM – pagina 16 della CTU in vol. 27 PM</b></p>  | <p><b>DOCUMENTO SEQUESTRATO PRESSO ATILIO PACIFICO</b></p> <p><b>Foglio 171034 del PM – pag. 1 del documento in vol. 4 PM</b></p>  |
| <p><b>5.- <u>Criteri di analisi e valutazione</u></b></p> <p><b>Preliminarmente alla trattazione analitica dei quesiti è opportuno procedere alla individuazione dei “ criteri di analisi e valutazione “ che dovranno essere adottati in coerenza con le specifiche prescrizioni della ordinanza 8 ottobre 1986 e delle disposizioni contrattuali di riferimento .</b></p> <p><b>Occorre in primo luogo , osservare che nell’ espletamento dell’ incarico si sono evitate le astratte impostazioni di principio , tutte teoricamente rispettabili quanto</b></p> | <p><b>I.- PREMESSE . Criteri di analisi e valutazione</b></p> <p><b>1.- Preliminarmente alla trattazione analitica dei singoli quesiti ai quali i C.T.U sono chiamati a fornire risposta a norma della ordinanza 8 Ottobre 1996 del Tribunale di Roma, è opportuno procedere ad una individuazione dei “criteri di analisi e valutazione “ che dovranno essere adottati in coerenza alle specifiche prescrizioni della ordinanza stessa e, per relationem , delle disposizioni contrattuali cui questa a sua volta fa riferimento.</b></p> <p>Ciò consentirà di fornire obiettiva risposta alle prospettazioni che le parti , attraverso i loro consulenti tecnici , hanno fornito e che conducono a risultati la cui radicale divergenza discende non tanto da contrasti su risultanze fattuali , quanto da differenti presupposti e metodologie di valutazione .</p> <p>A tal riguardo <b>occorre in primo luogo osservare che</b> la strada della commessa indagine non è né può essere tracciata sulla base di <b>astratte impostazioni di principio ,</b></p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>oggettivamente opinabili , e ci si è attenuti alla concreta applicazione delle correnti prassi contabili ed amministrative e agli specifici criteri valutativi contrattualmente codificati dalle parti .</p>  | <p>tutte teoricamente rispettabili quanto oggettivamente opinabili , ma attraverso la concreta applicazione delle correnti prassi contabili ed amministrative e degli specifici criteri valutativi contrattualmente codificati dalle parti .</p>   |
| <p><b>CTU DEPOSITATA NEL 1987 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA</b></p> <p>Foglio 100198 del PM – pagina 18 della CTU in vol. 27 PM</p>  | <p><b>DOCUMENTO SEQUESTRATO PRESSO ATTILIO PACIFICO</b></p> <p>Foglio 171038 del PM – pag. senza numero del documento in vol. 4 PM</p>   |
| <p>5.a.- <u>Aspetti contabili – amministrativi</u></p> <p>5.a.a. – <b><u>Il punto temporale di riferimento</u></b> per la determinazione del “ <i>patrimonio netto</i> “ contabile è <b><u>fissato alla data dell’ intervento consortile o a quella più prossima possibile .</u></b></p> <p>Poiché non risulta siano state formate situazioni patrimoniali ed economiche infrannuali alla data di passaggio delle consegne , la data “ <b><u>più prossima possibile</u></b> “ è quella di chiusura dei bilanci , al <b><u>31.12.1978.</u></b></p> <p>Ed in effetti , nel “ <b><u>capitolato di stima</u></b> “ sopra richiamato , si fa riferimento ai “ <b><u>bilanci di tutte le società del Gruppo</u></b> “ i più recenti dei quali erano , appunto, quelli al <b><u>31-12-1978</u></b> (anche il Ministro VISENTINI , con la lettera 23-6-1979 indirizzata all’ Imi , riferiva le richieste rettifiche ai bilanci al 31.12.1978 ).</p> <p>La data di riferimento di cui trattasi è contrattualmente definita in funzione della verifica ed accertamento , come detto , del “ <b><u>patrimonio netto contabile</u></b>”, positivo o negativo, di ciascuna società ( v.art.4, lettera a) e , quindi, della formazione di un “ <b><u>bilancio consolidato</u></b> “ evidenziante il patrimonio netto contabile del “ <b><u>GRUPPO</u></b> “ alla stessa data .</p> <p>Alla medesima data debbono essere riferite</p> | <p>A)- <b><u>Il punto temporale di riferimento</u></b> delle operazioni di verifica e valutazione – indispensabile per fissare in un momento dato del suo divenire , una realtà certamente mutevole qual è quella di un complesso imprenditoriale – è <b><u>fissato alla “data dell’ intervento consortile o a quella più prossima possibile”.</u></b></p> <p>Dato che alla esatta data di passaggio delle consegne non furono formate , né sarebbe stato possibile formare per le moltissime società del Gruppo , <b><u>situazioni patrimoniali ed economiche intermedie</u></b> , la “ <b><u>data più prossima</u></b>” è quella di chiusura , al <b><u>31-12-1978,</u></b> dell’ esercizio immediatamente precedente .</p> <p>Ed in effetti , nel capitolato di stima sopra richiamato, si fa riferimento ai bilanci delle società , i più recenti dei quali erano appunto quelli al <b><u>31/12/1978.</u></b></p> <p>La data di riferimento di cui trattasi è contrattualmente definita in funzione della verifica ed accertamento del “ <b><u>patrimonio netto contabile</u></b> “ positivo o negativo di ciascuna società ( v.art.4 co. a ) e , per l’ effetto , della erezione di un <b><u>bilancio consolidato di gruppo</u></b> evidenziante il patrimonio netto contabile del gruppo medesimo alla stessa data. Al tempo stesso, <b><u>alla medesima data</u></b> di riferimento vengono</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>le operazioni di eventuale rettifica del patrimonio netto contabile da effettuarsi a norma della successiva lettera c) del ripetuto art.4) della convenzione.</p>  | <p>connesse le operazioni di eventuale rettifica del patrimonio netto contabile da effettuarsi a norma dei successivi commi c) e d) del più volte richiamato art. 4 della Convenzione.</p>   |
| <p><b>CTU DEPOSITATA NEL 1987 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA</b></p> <p>Foglio 100199 del PM – pagina 19 della CTU in vol. 27 PM</p>   | <p><b>DOCUMENTO SEQUESTRATO PRESSO ATTILIO PACIFICO</b></p> <p>Foglio 171039 del PM – pag. senza numero del documento in vol. 4 PM</p>   |
| <p>5.a.b.- Il controllo e l' accertamento dei dati contabili – rispetto ai quali eventuali rettifiche di poste per adeguamento ai valori reali si pongono come operazioni ulteriori – costituiscono la base fondamentale nella metodologia delle verifiche ed accertamenti.</p> <p>5.a.c.- <u>Le norme e i criteri ai quali, secondo il menzionato “ capitolato “</u>, deve rifarsi la verifica contabile , sono , in ordine graduato , costituite da :</p> <p>1)“ <u>norme fiscali e civili vigenti in Italia “</u> ;</p> <p>2)“<u>in subordine dei principi contabili internazionalmente riconosciuti “</u> ;</p> <p>3) <u>in ipotesi di “ problemi “ nella esecuzione del mandato ( e pertanto nella applicazione delle norme e principi sopra enunciati ) è previsto il “ ricorso a principi di equità e correttezza amministrativa “.</u></p> <p>5.a.d.- <u>Valutazione delle immobilizzazioni – norme fiscali e civili vigenti in Italia .</u><br/> Mette conto di trattare in modo specifico questo argomento in quanto il dibattito tra i cc.tt. di parte riguarda principalmente la capitalizzazione di interessi passivi , la rivalutazione monetaria dei cespiti e poi anche l' appostazione in bilancio di quota dei contributi statali a fronte di impianti non completati e la capitalizzazione di altri oneri.</p> | <p>B)- Nella metodologia delle verifiche e accertamenti , la base fondamentale è costituita , in coerenza del resto ad una costante prassi , dal controllo e accertamento di dati contabili , rispetto ai quali eventuali rettifiche di poste per adeguamento ai valori reali , si pongono come operazioni ulteriori.</p> <p>c)- Le norme e i criteri ai quali, secondo il menzionato capitolato , deve rifarsi la verifica contabile , sono , in ordine graduato , costituite da :</p> <p>1)“ <u>norme fiscali e civili vigenti in Italia “</u> ;</p> <p>2)“<u>in subordine dei principi contabili internazionalmente riconosciuti “</u> ;</p> <p>3) <u>in ipotesi di “ problemi “ nella esecuzione del mandato ( e pertanto nella applicazione delle norme e principi sopra enunciati ) è previsto il “ ricorso a principi di equità e correttezza amministrativa “.</u></p> <p>Accanto a tali prescrizioni di ordine generale – del resto rispondenti alle correnti prassi di verifica contabile – le parti hanno introdotto una previsione convenzionale specifica tendente a sterilizzare , ai fini dell' esercizio del mandato di verifica ed accertamento del patrimonio netto , gli effetti delle “ <u>decisioni “ di non completare o tenere sospesi impianti in costruzione “.</u></p> |
| <p><b>CTU DEPOSITATA NEL 1987 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA</b></p> <p>Foglio 100375 del PM – pagina 195 della CTU in vol. 27 PM</p>  | <p><b>DOCUMENTO SEQUESTRATO PRESSO ATTILIO PACIFICO</b></p> <p>Foglio 171073 del PM – pag. 40 del documento in vol. 4 PM</p> <p>( le correzioni sono proprie del testo in atti )</p>   |

...esercizio e non anche da quelli relativi ad impianti in **costruzione – i soli la cui realizzazione potesse essere sospesa – deve ritenersi che l' intero valore di cui trattasi possa essere assunto a base del calcolo delle plusvalenze sostanziali ( non trova applicazione, nella specie , la norma del punto 4) che esclude il conteggio delle plusvalenze relative ad impianti sospesi).**

**Partendo da tale base , i valori sostanziali a suo tempo accertati da First Boston vanno , peraltro , decurtati in relazione alle variazioni certamente intervenute nel periodo intercorso tra l' effettuazione della stima e l' intervento consortile . Tali variazioni possono e debbono essere identificate nella utilizzazione che , in sede di formazione dei bilanci, sia stata effettuata delle plusvalenze a fini di rivalutazione delle immobilizzazioni nel quadro delle disposizioni di legge sulle rivalutazioni...**

...costruzione – i soli la cui realizzazione potesse essere sospesa – deve ritenersi che l' intero valore di cui trattasi debba potersi assumere **a base del calcolo delle plusvalenze sostanziali , non trovando per tale ragione applicazione nella specie**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **la norma dell' art. 4 che esclude il conteggio delle plusvalenze relative ad impianti** la cui realizzazione si sia deciso di sospendere e che tali in effetti siano rimasti.

**Partendo da tale base i valori sostanziali a suo tempo accertati dalla First Boston peraltro**

**vanno\decurtati in relazione alle variazioni certamente intervenute nel periodo intercorso tra la effettuazione della stima e l' intervento consortile . Tali variazioni possono e debbono essere identificate nella utilizzazione che , in sede di formazione dei bilanci, sia stata effettuata delle plusvalenze a fini di rivalutazione delle immobilizzazioni nel quadro delle disposizioni di legge sulle rivalutazioni** monetarie operate anche a fini fiscali. Debbono quindi dedursi dal valore iniziale accertato dalla First Boston le rivalutazioni monetarie effettuate in sede di redazione dei bilanci 1977 e 1978 , con conseguente deduzione , dal maggior valore accertato dalla First Boston ,del complessivo ammontare delle riserve in sospensione di imposta così costituite. Il maggior valore...

Riesce difficile a questo Tribunale aggiungere qualcosa a commento dei fatti come emergono , nudi e crudi , dal semplice esame comparato dei due documenti.

E' assolutamente ovvio che il lavoro dei periti d' ufficio nominati dal Tribunale nel Marzo 1987 , non si è svolto in perfetta “ autonomia “ ma , al contrario , in stretta collaborazione con la parte Rovelli alla quale venivano anticipate con atto scritto ( nella ipotesi più benevola ) le conclusioni cui stava giungendo il collegio peritale . Ma il Tribunale ritiene provato , nel caso di specie , anche un fatto più grave : **ovverosia che queste stesse conclusioni siano state concordate – dai periti o anche da alcuni solamente di essi - con una delle parti in causa .** Lo dimostra il possesso di un documento anonimo di tal fatta , ancora da approfondire , limare , integrare ( se lo scopo era solo quello di fornire una “ anticipazione “ , che bisogno c' era di redigere una “ bozza “ di tal genere ? ben si poteva – scorrettamente – comunicare oralmente gli esiti ) ; sembrano confermarlo i rapporti esistenti tra il perito Pasquale Musco e l' imputato Pacifico , come sopra evidenziato ; lo dimostra ,

infine , a conferma di uno “ stile “ e di un “ metodo “ , il fatto che nel famoso vol. 4 – come meglio si vedrà allorquando si parlerà della sentenza di appello del 26-11-1990 – vi sono ben altre “ bozze” ancor più compromettenti : quelle , cioè , della sentenza da ultimo citata e formalmente redatta da Vittorio Metta . Il Tribunale è certo che sussistano, a carico quanto meno del perito Pasquale Musco , forti elementi per ritenerlo indiziato quale autore, per lo meno , del reato di “ abuso di ufficio “ , se non peggio . Non vengono trasmessi gli atti in quanto si tratterebbe comunque di ipotesi di reato abbondantemente prescritta .

Ben si comincia a comprendere , dunque , perché Felice Rovelli e Primarosa Battistella , a risultato definito ottenuto , sborseranno , “ senza nulla chiedere “ – dicono loro- in ordine ai motivi , ben 67 miliardi di lire a quei tre avvocati romani che , intimi di Nino Rovelli , non sono in possesso di un documento che sia uno , neppure di uno straccio di carta , che possa dimostrare la causale dell’ enorme “ credito “ da essi vantato.

Nell’ immediato ben si comprende , invece , perché l’ elaborato depositato dai CTU – inquinato da illeciti rapporti con una delle parti – ebbe ad incappare non solo nelle più severe critiche da parte del convenuto Imi ( il che rientra nella fisiologia di un processo ) ma altresì nelle perplessità di un giudice sicuramente esperto come il Presidente del Tribunale di Roma , Carlo Minniti, chiamato a presiedere la collegiale del 4 Aprile 1989 . Un nuovo “ ostacolo “ che si frappone tra Nino Rovelli e l’ esito positivo della causa : ostacolo che – come subito si vedrà - verrà “ brillantemente “ rimosso.



## **E.2- UN SECONDO ABUSO : LA ESTROMISSIONE DEL DR. CARLO MINNITI DALLA COLLEGIALE DEL 4-4-1989**

Nel 1988, Verde era stato chiamato dal ministro Vassalli quale capo di gabinetto al Ministero della Giustizia (cfr. dichiarazioni spontanee Verde 30-9-2002 e suoi interrogatori al Pm di Perugia acquisiti il 29-7-2002 per non essersi l'imputato sottoposto a interrogatorio) e non avrebbe dunque più fatto parte del collegio; al suo posto, per l'udienza collegiale del 4-4-1989, era prevista la presenza del Dott. Carlo Minniti, da poco Presidente del Tribunale di Roma

**E qui va subito precisato che, come era nella prassi di qualsiasi Tribunale della penisola, non era certamente inibito al Presidente del Tribunale presiedere le udienze collegiali (non si dimentichi che il processo Imi-Sir si svolge tutto nella vigenza del precedente sistema processuale). Tale scelta, e anche l'eventuale cadenza di tali presidenze, era ovviamente nella discrezionalità del capo dell'Ufficio.**

**Questo si dice subito, perché nel corso della istruttoria dibattimentale, e ancor più nella fase della discussione, si è dubitato, da parte di qualcuno, che ciò rientrasse nelle abitudini del Presidente del Tribunale, tanto da ipotizzare un "interesse personale" da parte di Minniti a far parte di quel collegio.**

**La stessa Dr.ssa Campolongo (istruttore della causa e che poi dovette presiedere anche la collegiale del 4 Aprile, stante la assenza di Minniti) ha ricordato come fossero proprio previste, nelle tabelle trimestrali della sezione, le presidenze da parte del capo dell'ufficio, tabelle che, quanto a questo aspetto, venivano concordate tra il Presidente della sezione (all'epoca che qui interessa, il dr. Delli Priscoli) e quello del Tribunale che indicava al primo le sue preferenze in base ai suoi impegni. Cosa, questa, confermata da Delli Priscoli (ud. 26-3-2001) il quale dopo aver precisato che formava i ruoli delle collegiali di norma con un trimestre di anticipo, ha ricordato come fosse solito chiedere al Presidente del Tribunale, il giorno (mai più di uno al mese per ciò che riguardava Minniti) in cui intendesse presiedere. Nel caso di specie la richiesta di fissare la "collegiale" in uno dei giorni indicati in tabella come deputati alla Presidenza di Minniti, fu avanzata dai difensori dell'Imi al momento della udienza stabilita per le conclusioni e cioè, precisamente, quella dell'11-12-1988.**

Tale circostanza è confermata dall'avvocato Punzi (ud. 23-2-2001), uno dei legali dell'Istituto unitamente a Guerra e Irti: *"noi sappiamo che il Presidente, il capo del Tribunale, tiene udienza collegiale un giorno del mese e noi chiedemmo in sede di precisazione delle conclusioni che l'udienza collegiale venisse assegnata all'udienza con la presidenza Minniti"*.

Il prof. Irti ( ud. 16-3-2001 ), nuovo legale dell' Imi al posto di Nicolò , ha dichiarato di non ricordare come erano andate le cose , anche perché ad egli era stato appena conferito il mandato , ma che : *“ho ragione di credere che sia stato chiesto al Giudice istruttore di fissare l'udienza collegiale in un giorno in cui secondo il calendario del Tribunale... il Collegio sarebbe stato presieduto dal Dottor Minniti. Il calendario delle udienze, consentiva di individuare il giorno o i giorni in cui il Collegio sarebbe stato presieduto dal Dottor Minniti “*.

E anche su questa circostanza sono state avanzate dalla difesa perplessità sulla possibilità di inoltrare una simile richiesta al giudice istruttore titolare , quasi che ci si potesse leggere una violazione del principio del “ giudice naturale “ . E contestualmente si è ipotizzato , nemmeno tanto larvamente , che Minniti si sia “ abusivamente “ inserito , di sua iniziativa, nella collegiale del 4 Aprile : alla ricostruzione dei fatti prospettata dal prof. Irti , la difesa Rovelli ha , infatti , obiettato che *“No, veramente funziona un po' diversamente da noi “* ottenendo dal prof. Irti questa risposta : *“ ... mi sono permesso prima di ricordare che nella vecchia disciplina del processo civile, nella udienza di precisazione delle conclusioni si rinviava la causa ad una udienza collegiale; in base al calendario delle udienze, si era in grado di prevedere se quel giorno il Collegio sarebbe stato presieduto dal Dottor Minniti o da altro Magistrato. Quindi, era una previsione fondata sul calendario delle udienze “*.

E , invero , si è forse confuso il rito civile all' epoca vigente , con quello penale. Titolare della causa era , ovviamente , il giudice istruttore il quale , all' esito della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni innanzi a sé , rinviava il procedimento ad una udienza collegiale a sua scelta fra quelle indicate nel calendario periodicamente predisposto dal presidente della sezione . Ha per esempio ricordato la Campolongo ( ud. 26-3-2001 ) che la sezione teneva quattro collegiali al mese, di Lunedì e Venerdì e che ella era inserita in quelle dei Venerdì dispari, precisando anche che il Presidente del collegio , invece , “ ruotava “ , nel senso che non era sempre lo stesso. Era quindi lo stesso istruttore che con la sua autonoma decisione di fissare l' udienza collegiale ad un giorno piuttosto che ad un altro , determinava la composizione del collegio. Collegio civile che ( a differenza del settore penale ove l' eventuale mutamento comporta , di norma , l' azzeramento della attività istruttoria svolta ) ben poteva cambiare anche all' ultimo momento ( come poi avvenuto nel caso di specie ) , per un qualsivoglia impedimento temporaneo di uno dei giudici .

Nulla di “ sospetto “ dunque , nella richiesta avanzata dai legali dell' Imi di rinviare ad una collegiale per la quale fosse già prevista la Presidenza Minniti , tanto più che a quella istanza , avanzata in una sede ufficiale , i difensori della Sir non ebbero nulla da obiettare .

E , d' altronde , la stessa Dr. ssa Campolongo ha precisato che la Presidenza Minniti del giorno 4-4-1989 non era un fatto “ estemporaneo “ , ma era tabellarmente previsto : *“ Voglio dire, quel*

giorno avrebbe dovuto esserci **presidente Minniti per tabella** e lui non venne e siccome io ero da poco diventata l'anziana della Sezione perché era stato trasferito il collega più anziano di me toccò a me presiedere". E ugualmente anche Delli Priscoli ( sia pur su contestazione ) ha confermato quanto all' epoca ricordato : *"Sapevo, ovviamente, che quel giorno l'udienza collegiale doveva essere presieduta dal Presidente Minniti, perché ero io che preparavo i ruoli d'udienza "*.

D'altronde i ruoli collegiali ( tanto nel civile quanto nel penale ) si fanno , di norma ( e lo stesso avveniva all' epoca dei fatti ) , con congruo anticipo . La circostanza , per quel che qui ci interessa , è stata confermata dall' allora Presidente della sezione Delli Priscoli , il quale ha affermato , a titolo di esempio , che a Gennaio certamente dovevano essere già pubblicati i ruoli dei mesi di Aprile , Maggio, Giugno. Ma neppure ha escluso Delli Priscoli che egli possa aver predisposto i ruoli anche con più largo anticipo ( *"non tutti i mesi, un'udienza della I Sezione veniva presieduta dal Presidente capo del Tribunale. Se disponevo 4-5 mesi d'anticipo, poi non me ne posso ricordare assolutamente"* ).

In conclusione : allorché in data 11-12-1988 la dr.ssa Campolongo fissa la collegiale al 4-4-1989 era già sicuramente noto che quel giorno dovesse presiedere Minniti , perché ciò era tabellarmente previsto .

Ma che questa conclusione sia conforme alle risultanze processuali , lo si può in via definitiva affermare anche sulla base di un altro fatto : checché ricordino l' avvocato Punzi e i giudici che poi composero quel collegio ( Campolongo, D' Agostino , Goldoni ) , **il 4-4-1989 non era affatto un Venerdì** ( giorno di norma deputato alla collegiale della Campolongo ) ma un **Martedì** ( come si può in pochi secondi accertare attraverso il programma Dos di un qualsiasi computer ) . Si è sopra ricordato come – a detta di Delli Priscoli e Campolongo - la I sezione civile , tenesse udienza collegiale solo il Lunedì e il Venerdì di ogni settimana : in realtà forse i ricordi di questi due giudici non sono particolarmente precisi sul punto ( d' altronde , al momento del loro esame , erano trascorsi ben dodici anni dai fatti ) , atteso che i colleghi Goldoni e D' Agostino ( che del collegio del 4 Aprile fecero parte ) hanno affermato che la collegiale si teneva il Venerdì e il **Martedì** . Certo è , comunque , che le collegiali della Campolongo si tenevano invece di Venerdì : se dunque, ella , l' 11-12-1988, ebbe a rinviare ad un giorno diverso dal suo abituale , non può essere che perché - avendo aderito evidentemente alla richiesta degli avvocati dell' Imi – era lei già noto il ruolo del mese di Aprile e perché il giorno 4 era stato indicato a Delli Priscoli dal Presidente del Tribunale Minniti , come giorno utile per una sua Presidenza .

Alla stessa conclusione si arriva , a maggior ragione , qualora a ricordar male i giorni della collegiale fossero Goldoni e D' Agostino : la fissazione in un giorno anomalo come il Martedì , si

poteva giustificare solo con la esistenza , già nel Dicembre , di un calendario che prevedesse udienza il 4-4-1989 , come evidentemente indicato dal Presidente Minniti .

Altra circostanza sulla quale si è appuntata la attenzione delle difese , è quella narrata dagli avvocati Punzi e Guerra ( altro legale Imi ) i quali hanno ricordato , su domanda della difesa dell' imputato Verde , come alcuni giorni prima del 4 Aprile 1989 ebbero a recarsi dal Presidente del Tribunale per avere la conferma che quel giorno l' udienza sarebbe stata presieduta da lui : Punzi:” *...perché per potere avere questo risultato ( presidenza Minniti ) , quello che dovevamo fare, e abbiamo fatto, è stato di chiedere all'Istruttore, che fissa l'udienza collegiale che ha il ruolo, che venisse rinviata all'udienza collegiale presieduta dal Presidente Minniti, questo è l'atto formale che noi abbiamo fatto*” ; Avv. Borzone “ *E allora che ragione c'era di andare successivamente dal Presidente Minniti?*” ; Punzi : “ *A sollecitare, a fare una sollecitazione privata, che però non aveva nessuna rilevanza giuridica* “; Avv. Borzone : “ *Ma scusi, a sollecitare cosa?* “; Punzi : “ *Che presiedesse lui. A ricordare... a manifestare questa necessità che comunque era conseguenza meccanica, automatica del rinvio all'udienza presieduta dal Presidente Minniti* “.

Ora l' avvocato Punzi non ha ritenuto di aggiungere nulla di più ai motivi che lo indussero a far visita al Presidente del Tribunale per avere conferma della sua presenza alla ormai prossima udienza del 4 aprile , fatto certamente non raro nella prassi giudiziaria e che di per sé ben pochi sospetti può comportare , tanto più che di questa visita è stato lo stesso Punzi a parlare spontaneamente già nel corso delle indagini preliminari. Più esplicito è stato invece , sempre su domande della difesa Verde, l' avvocato Guerra ( ud. 25-3-2001 ) il quale ha collegato questo colloquio alla necessità di avere conferma della presidenza di Minniti , attesa un scarsa “ fiducia “ nutrita nei confronti della equidistanza di alcuni dei giudici della I sezione : “ *Ah, sì, ricordo perfettamente. Mi ricordo che una settimana prima di quell'udienza io andai a parlare con il presidente Minniti e, come già avevo fatto altre volte nel passato per questioni analoghe, gli avevo fatto presente le mie preoccupazioni circa il fatto che i giudici fossero del tutto distaccati e che perciò sarebbe stato giusto che una persona come lui assumesse la presidenza in quell'occasione. Gli avevo fatto un discorso del genere altra volta. Questa volta lui mi disse che avrebbe esaminato il problema ma che riteneva che comunque, secondo un certo ruolo, un certo qualche cosa, sarebbe stato lui comunque presidente quel giorno... Guardi, io i nomi ( dei giudici non del tutto “ distaccati “ – n.e. ) non li ricordo, anche perché purtroppo un incidente avuto quindici anni fa mi ha distrutto le tre cellule della memoria dei nomi, perciò ho dei problemi coi nomi. I nomi non li ricordo esattamente, però c'era tutto un gruppo di giudici, che si diceva facessero capo ad un altro giudice, che venivano definiti in un certo modo. Io riferii al Presidente questo modo con cui venivano definiti, in giro per il Tribunale si parlava di **banda Verde** “.* Questo , dunque , il motivo per cui i difensori dell' Imi

chiesero alla Campolongo il rinvio ad una collegiale presieduta dal Presidente de Tribunale e per cui si recarono da questi al fine di averne definitiva conferma . Sulle precise ragioni per cui in Tribunale si parlasse di “ banda Verde “ non si può andare, in quanto Guerra non ha saputo riferire da chi ebbe tali confidenze . Una fonte diretta ( non di Guerra , però ) in dibattimento è stata invero sentita : trattasi della teste Stefania Ariosto la quale , nell’ indicare i nomi dei giudici facenti parte , come a lei dettate dall’ imputato Cesare Previti , della “ lobby affaristico-giudiziaria “ messa in piedi da quest’ ultimo con la collaborazione di Attilio Pacifico , faceva , tra gli altri ( Sammarco , Vinci , Squillante, Izzo ed altri ) , proprio quello dell’ attuale imputato Filippo Verde : giudice questo , risultato poi essere in effettivi e stretti rapporti con Cesare Previti e ancor più con Attilio Pacifico , fino al punto da aver aperto con l’ aiuto di quest’ ultimo , un conto bancario in Svizzera (Master 811 ) in cui confluivano ingenti somme di denaro provenienti direttamente da Pacifico e anche dalla Fininvest , via Previti e Pacifico ( cfr. quanto già accennato nella parte relativa alla sentenza di primo grado sull’ “ an “ del 1986 e quanto ancora si dirà nei capitoli relativi ai movimenti finanziari riconducibili alle cause Imi-Sir e Mondadori).

Per altro verso ( con riferimento questa volta alle capacità professionali ) , che ci fosse una certa sfiducia nei riguardi dei magistrati che avevano fatto parte dei collegi di norma presieduti da Filippo Verde , è circostanza confermata anche da Delli Priscoli che proprio in quell’ anno ebbe a sostituire, nel ruolo di Presidente della I sezione civile , proprio Verde chiamato al Ministero ad assumere le funzioni di Capo Gabinetto . In modo non particolarmente “ elegante “ , invero , Delli Priscoli ( cfr. ud. 23-4-01 ) ha affermato che c’ era una notevole differenza di capacità professionali tra i giudici che componevano i collegi del Lunedì ( o Martedì che sia - di cui egli ovviamente faceva parte ) e quelli del Venerdì facenti capo -fino al trasferimento al Ministero - a Filippo Verde . Tant’è vero, che allorquando egli fu nominato Presidente della sezione , ritenne di non procedere più con collegi rigidamente separati, ma di far ruotare tra il Lunedì e il Venerdì tutti i giudici della sezione , in modo tale da poter controllare da vicino anche il modo di lavorare di quei colleghi che , in precedenza , erano stati inseriti nei soli collegi del Venerdì . Sia chiaro , Delli Priscoli non ha avanzato alcun sospetto sulla correttezza ed integrità dei suddetti colleghi di sezione: ha parlato solo di “ capacità professionali “ diverse e di necessità di un diretto apprezzamento da parte sua .

Resta il dato di fatto ( che questo Tribunale si limita a registrare come dato emerso dal processo ) che , evidentemente , non solo presso il foro di Roma ma anche da parte del nuovo Presidente di sezione , vi era una certa sfiducia ( quanto meno da un punto di vista della preparazione giuridica) nei confronti di quei magistrati che avevano stabilmente composto i collegi del Venerdì facenti capo all’ allora Presidente di sezione Filippo Verde .

E allora sono forse un po’ più chiari i motivi ( fondati o meno che fossero ) che indussero i legali

dell' Imi a chiedere , nella sede ufficiale della udienza di presentazione delle conclusioni del Dicembre 1985 , che la causa fosse rinviata ad una udienza collegiale a Presidenza Minniti e ad accertarsi , pochi giorni prima della udienza , che effettivamente il Presidente del Tribunale sarebbe stato presente .

Invece gli avvocati Punzi, Irti e Guerra ebbero a constatare con sorpresa che all' udienza del 4-4-1989 il Presidente Minniti non c' era e la presidenza del Collegio era stata – necessariamente- assunta dal giudice anziano dr.ssa Campolongo, istruttore della causa.

Minniti , purtroppo , è deceduto sicchè , all' udienza del 12-3-01 , sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni da lui rese il 19-9-1996 allo SCO , su delega della Procura , e il 18-11-1996 al Pm di Milano . Queste le sue dichiarazioni :

*“ Il Presidente del Tribunale era solito presiedere una volta al mese una sezione del Tribunale...all' epoca in cui assunsi la carica di Presidente del Tribunale la causa Imi-Sir era già stata assegnata da tempo alla I sezione e Giudice istruttore era la dr.ssa Campolongo. Era stata già pubblicata una sentenza non definitiva sull' “ an debeat “ che aveva condannato l' Amministrazione al risarcimento del danno a favore dell' ing. Rovelli in misura da determinarsi nel prosieguo del giudizio...non ho fatto parte del collegio giudicante e ne spiego i motivi. La discussione della causa era stata fissata per una udienza che doveva essere presieduta da me. Poiché era stata chiesta la discussione orale della causa , io **la studiai** e trassi alcune mie opinioni, nel senso che , a mio avviso , **dovesse essere rinnovata o integrata la perizia sulla base della quale doveva essere deciso il quantum** “ ( dichiarazioni del 19-9-1996 così reiterate e specificate il successivo 18-11-1996 ) : “ Leggendo le carte , e soprattutto le memorie presentate dalle due parti (Imi e Sir ) **mi feci l' idea che la perizia dovesse essere rinnovata .Faccio però presente che io non avevo letto la perizia in quanto faceva parte del fascicolo che era nella responsabilità del relatore e cioè la dr.ssa Campolongo. La perizia sarebbe stata letta in camera di consiglio , a richiesta sicuramente mia , attese le valutazioni cui ero arrivato leggendo le memorie** “.*

Brutto anno , dunque , questo 1989 per la parte Rovelli : il designato Presidente del collegio che dovrà decidere sul “ quantum “ , pare intenzionato a sottoporre a critica quella perizia disposta l' 8-10-1986 e che rappresenta l' unico atto istruttorio compiuto dal relatore dr.ssa Campolongo ; di lì a poco ( sentenza del Maggio 1989 pubblicata nel Luglio ) la Corte di Cassazione casserà con rinvio la sentenza sull' “ an “ della Corte di Appello di Roma .

**E' a partire proprio da questo periodo che si verificano anomalie sempre più gravi nel corso dell' iter processuale della controversia Imi-Sir ed è sempre da questo momento che si cominciano ad avvertire segnali sempre più precisi che – accanto alla causa ufficiale – c'è chi si muove “ dietro le quinte “ allo scopo di influenzarne l' esito finale .**

La “ mancata presidenza Minniti del collegio del 4-4-1989 “ è la prima di queste evidenti anomalie ( in verità , nel caso di specie , un vero e proprio abuso ) dotate di autonomo valore indiziante .

Avviene infatti che , quel giorno , Minniti venga improvvisamente e urgentemente convocato al Ministero per una “ improrogabile e inderogabile riunione “ avente ad oggetto l’ edilizia giudiziaria:

*“ La mattina stessa in cui era fissata la causa per la discussione , **io venni convocato d’ urgenza al Ministero** , non ricordo con quale mezzo , probabilmente per telefono , ritengo di essere stato convocato o dal Capo di Gabinetto del Ministro o dalla Direzione Generale degli Affari Civili , ufficio quest’ ultimo ove , comunque , si tenne la riunione relativa all’ edilizia giudiziaria...Prima di lasciare il Tribunale , dissi alla dr.ssa Campolongo che desideravo che la causa venisse rinviata di sette giorni , così da poterla presiedere personalmente , trattandosi di una questione molto delicata . Poi raggiunsi il Ministero per la riunione ...la riunione durò circa un’ ora e al termine feci ritorno in Tribunale. Alla mia domanda , mi dissero che la causa era passata in decisione...la cosa mi fece infuriare ( nelle successive dichiarazioni definirà il verbo usato “ eccessivo “ ) poiché ciò era contrario alle indicazioni da me date. La dott.ssa Campolongo...mi riferì che , alla specifica sua proposta del rinvio da me sollecitato , vi era stata la opposizione dei legali , non so di quale delle due parti...” ( cfr. dichiarazioni 19-9-96 ) .*

Dette circostanze sono state da Minniti confermate il successivo 18-11-1996 , con alcune precisazioni e in particolare :

-alla sua obiezione che quel mattino aveva udienza , gli fu risposto che “ *la riunione era inderogabile* “ ;

- nel corso della riunione si parlò “ *dei lavori da eseguire in piazzale Clodio per la sistemazione dei GIP nonché della disponibilità di una caserma che doveva essere adibita a Tribunale Civile* “ ;

- si trattò comunque di “ *una riunione interlocutoria nel senso che non fu deciso nulla di definitivo*” ;

- della riunione non fu redatto alcun verbale .

E , in effetti ( come più oltre si vedrà ) , della riunione di cui parla Minniti non è rimasta alcuna traccia negli archivi del Ministero : non un atto di convocazione , non un verbale , nulla di nulla .

E allora due sono i problemi da affrontare :

il primo è relativo , nella sostanza , alla attendibilità di Minniti , dovendosi stabilire se questi fu effettivamente convocato , ad horas , ad una pretestuosa e affatto urgente riunione al Ministero , con la conseguenza di “estrometterlo “ - con i suoi dubbi sulla perizia – dal collegio investito della controversia sul “ quantum “ ;

il secondo ( accertata la attendibilità di Minniti e dunque la effettività dell’ episodio narrato )

riguarda la individuazione o meno in Filippo Verde di colui che ebbe a disporre la convocazione “urgente e inderogabile” al Ministero .

Dirà subito il Tribunale che **quanto al primo dei citati problemi , non può nutrirsi dubbio alcuno circa la veridicità di quanto dichiarato da Minniti ; quanto al secondo , invece , non vi è in atti la prova piena che detta pretestuosa riunione – finalizzata ad allontanare il “ pericolo “ Minniti - sia stata organizzata e convocata dall’ allora Capo gabinetto del Ministro , Filippo Verde anche perché sono possibili ipotesi alternative .**

Che il Presidente Minniti , il 4 Aprile 1989 , fosse stato convocato al Ministero , lo sapevano tutti in Tribunale , avvocati e giudici della causa:

*“ Quando noi siamo arrivati, era una causa che noi intendevamo discutere oralmente, ed io ero insieme ai colleghi di Difesa, il professor Irti e il professor Guerra, ci siamo accorti che il Presidente Minniti non era presente e il Collegio era presieduto dalla dottoressa Campolongo...e mandando a domandare in Cancelleria "ma c'è il Presidente? Se è in ufficio lo andiamo a sollecitare", ci dissero che era assente, era stato chiamato d'urgenza credo dal Ministero “ ( Punzi 23-2-2001 ) .*

*“ Quando andammo in udienza quel presidente non c’era, ci fu detto che era stato un impedimento momentaneo e io insistetti con la (pp.ii., pronuncia non chiara) che la causa fosse rinviata di tre-quattro giorni per consentire al presidente che aveva manifestato intenzione di presiederla di poter essere lui il presidente. Insistetti molto su questa domanda, ma la mia domanda fu respinta e la causa passò in decisione. Poi dopo mi fu detto che il presidente era stato convocato al Ministero da parte del capo di Gabinetto” ( Guerra 25-3-2002 ) ;*

*“ Non so se nel corso dell'udienza o subito dopo, avemmo notizia che il Presidente Minniti non era stato disponibile, non si trovava in ufficio...Ecco, signor Presidente, non so se già in quella occasione si parlò di una convocazione presso il Ministero; questo..non era disponibile in ufficio; questo lo ricordo bene “ ( Irti 16-3-2001 ) ;*

*“io il giorno, la mattina dell'udienza ho saputo che doveva... il Presidente Minniti non veniva molto spesso perché Lei sa che il Presidente del Tribunale presiede la Prima, però non veniva molto spesso a presiedere, quindi quando veniva era una cosa un po', diciamo, particolare, possiamo dire in questo modo. Io ricordo che il giorno si diceva che doveva presiedere il Presidente Minniti e... e l'udienza cominciò con qualche minuto di ritardo, dieci minuti-un quarto d'ora, perché non era in sede il presidente e non si sapeva se tornava o non tornava per presiedere questa udienza, ovvero se fosse tornato magari più tardi per farne quanto meno una parte. Questo ricordo della cosa. Poi arrivarono notizie di cui adesso sinceramente la precisione non sono in grado di affermare, dalla Cancelleria, per cui questa disponibilità non c'era e si fece poi l'udienza.”; P.M. “ Quindi*



*praticamente Lei e gli altri membri del Collegio l'avete saputo soltanto quella mattina?"; T: " Per quel che mi riguarda sì." P.M. " Lei ricorda...il motivo per il quale il Presidente Minniti non era disponibile? " ; T. " Che non era in sede e aveva un altro impegno fuori sede. Cioè non era legato a una malattia, ecco, questo ricordo, cioè non era un'indisponibilità fisica perché altrimenti ci saremmo preoccupati forse diversamente insomma. Questo ricordo, sì, mi pare che fosse convocato per una riunione " ( Goldoni , 26-3-2001 ) ;*

*" Ricordo che quel giorno sono stato chiamato a integrare il Collegio Imi-Sir perché mancava il Presidente Minniti che doveva presiedere il Collegio e quindi il Collegio era presieduto dalla Campolongo e io come giudice più anziano tra quelli presenti ho affiancato, ho con... ho fatto il terzo, diciamo, il terzo componente, l'altro era Goldoni che era più anziano di me, quindi io nell'ordine di anzianità venivo immediatamente dopo Goldoni ";P.M." Lei quando l'ha saputo che doveva fa... far parte del Collegio, di quel Collegio che si sarebbe occupato anche del ricorso IMI-SIR? " ; T." Quel giorno stesso perché io avevo le mie cause ". E poi , quanto alle ragioni della assenza : " Le ho sapute dopo, sì, perché era impegnato al Ministero. Il presidente raramente presiedeva, eh, in quanto era assorbito dalle attività amministrative legate al Tribunale, quindi non mi sono meravigliato più di tanto, ecco, nel non vederlo presente quel giorno, poi ho saputo che aveva un impegno al Ministero" ( D' Agostino 26-3-2001 ) .*

Tutti i protagonisti di quella giornata , dunque , ricordano che l' impedimento del Presidente Minniti , in quanto convocato d' urgenza al Ministero , **fu a loro noto solo la mattina della udienza** : anche D' Agostino , chiamato a sostituirlo all' ultimo momento.

Solo la Campolongo ha un ricordo diverso e cioè che fin dal giorno prima Minniti le avrebbe detto di questa convocazione e , dunque , della sua incertezza di poter tornare in tempo per presiedere. Non si tratta di problema di poco conto , in quanto trattasi di versione astrattamente in grado di smentire quella a suo tempo fornita da Minniti ( convocazione " ad horas " pervenuta telefonicamente la stessa mattina ) e , con essa , di mettere in dubbio l' attendibilità del teste ormai deceduto.

Non è una problematica che il Tribunale si pone di sua esclusiva iniziativa : le difese , infatti, hanno sostenuto che in realtà questa " riunione ministeriale " non sarebbe mai esistita e che Minniti , forse per sottrarsi a " indebite " pressioni da parte dei difensori dell' Imi oppure , più semplicemente, perché non aveva voglia di impegnarsi in una difficile controversia , se la sarebbe letteralmente inventata allo scopo di giustificare la sua assenza dal Tribunale .

In realtà la deposizione della Campolongo non è in grado di sostenere questa " ipotesi " formulata dai difensori . La stessa teste ammette , infatti , di avere i ricordi " confusi " ( cosa più che

giustificabile atteso che erano trascorsi, all'epoca del suo esame dodici anni dai fatti) e forse influenzati da errate sovrapposizioni.

Ha iniziato la teste (ud. 26-3-2001) con l'affermare che:

*“...io ricordo di averlo saputo il giorno prima. Io vorrei spiegare che quel giorno c'erano molte cause al Collegio e l'udienza collegiale cominciava alle 10, e mentre questa particolare causa era fissata per le 12 perché avevano chiesto la discussione orale, allora io sapevo che dovevo presiedere io perché il Presidente Minniti non poteva venire, però lui - e questo è un particolare che mi sono ricordata dopo molto sforzo di memoria perché son passati tanti anni, eh - e il presidente disse: "Farò il possibile per venire a mezzogiorno, se non vengo presiedi tu". Quindi io sapevo che il... la... tutta l'udienza l'avrei presie... presieduta io, era rimasto in sospeso questa causa perché lui pensava di potersi liberare per le 12, poi invece non è venuto e siamo andati avanti “ e tale ricordo lega al fatto che fu quella la prima volta che ebbe a presiedere una udienza collegiale.*

In realtà, come sopra visto, sono gli stessi giudici a latere a ricordare che l'udienza ebbe ad iniziare con un po' di ritardo proprio perché si aspettava Minniti: il che non si concilia con il ricordo della Campolongo di aver saputo della sua assenza il giorno prima. In tal caso non ci sarebbe stato alcun motivo di tardare.

E infatti, più oltre, la dott.ssa Campolongo precisa che: *“ Non vorrei trarre del... fare delle associazioni di memoria errate, io ricordo che il giorno prima sapevo che avrei dovuto presiedere, **ne parlai anche coi presidenti dell'epoca della mia Sezione.** Ora non so se... Non so essere più precisa, io ricordo che il giorno prima ero un po' così, sa, era la prima volta che presiedevo e...”*. In realtà sul punto è stato sentito anche il Presidente della sezione, Delli Priscoli, il quale, nel ricordo della teste, era stato avvisato della “ defezione “ di Minniti. Ma Delli Priscoli (23-4-01), un Presidente a dir poco presente nella vita della sua sezione (cfr. sopra), ha escluso tale circostanza: P.M. *“ Senta, quindi, partendo dal presupposto che quel giorno non ha presenziato il Presidente Minniti ma la collega Campolongo, Lei ebbe modo di parlare con la dottoressa Campolongo i giorni precedenti al 04.04.'89 e che quindi la dottoressa Campolongo Le disse che doveva... avrebbe dovuto presiedere l'udienza del ricorso IMI-SIR? “;T. **“ Assolutamente, assolutamente, ma non credo nemmeno di essere stato avvertito del... del fatto che... il Presidente Minniti non... non aveva presieduto “.***

I ricordi della dott.ssa Campolongo, d'altronde, si fanno sempre più incerti nel prosieguo del suo esame dibattimentale: da un lato afferma che ella, comunque, avrebbe dovuto presiedere comunque la prima parte della udienza (il ricorso Imi-Sir era fissato in tarda mattinata per la discussione orale) e che, dunque, la sua emozione era in ogni caso dovuta a questo fatto; dall'

altro, ad un certo punto ricollega il suo ricordo ( ma senza più alcuna certezza ) al fatto che , a suo dire , Minniti non solo presiedeva raramente ma era anche solito non presentarsi alle udienze in cui era in calendario : “ *Volevo dire che il Presidente Minniti non era uno di quei presidenti che venisse a tutte le udienze... è venuto pochissime volte nel corso della sua presidenza come Tribunale di Roma, quindi può darsi che io tragga questo erroneo convincimento. Non so essere più precisa, io ricordo che il giorno prima ero un po' così, sa, era la prima volta che presiedevo e... ..perché parlando, che m'han detto: "Sarà difficile che viene, toccherà a te"... Io so che dovevo presiedere io, poi non... non so se l'ho sa... l'ho dedotto perché sapevo che quasi sicuramente non sarebbe venuto, al ma... comunque che l'udienza, il resto dell'udienza l'avrei dovuta presiedere io questo era sicuro, ecco, poi il Presidente Minniti ha detto: "Forse vengo per quella".*

Che Minniti fosse giudice solito non presentarsi alle udienze , è stato in qualche modo sostenuto dalle difese in sede di conclusioni , per “ rafforzare “ l’ ipotesi di un suo volontario “ defilarsi “ da una situazione non gradita . Trattasi di ipotesi basata veramente sul nulla perché nessun testimone – a parte le non chiare dichiarazioni sul punto della Campolongo - ha mai reso chiare ed esplicite dichiarazioni in tal senso . Tutti ( cfr. in particolare Delli Priscoli , Goldoni , D’ Agostino e lo stesso Verde in sede di dichiarazioni spontanee ) hanno affermato una cosa diversa : e cioè che , al contrario del precedente dirigente dell’ ufficio , Amatucci , che presiedeva spesso – anche per affezione , essendone stato presidente – i collegi della I sezione , Minniti presiedeva assai più raramente , anche perché molto impegnato in compiti amministrativi ( a quell’ epoca – Minniti venne nominato presidente del Tribunale nel 1988 – stava per entrare in vigore il nuovo codice di procedura penale , con tutti i noti e pressanti problemi organizzativi delegati ai capi degli uffici ) . Ma presiedere “ raramente “ non equivale , venga scusato il termine poco tecnico , a “ dare regolarmente buca “ . Delli Priscoli , che con Minniti concordava le sue presenze , ha affermato che questi era solito presiedere una volta al mese e che , nel riguardare i ruoli di quegli anni , solo nel Dicembre 1990 non si fece mettere in udienza ; quanto a Goldoni , dopo aver riferito , su domande del Pm , circa “ chiacchiere “ di corridoio in base alle quali Minniti alle volte non si presentava in quanto in altre cose impegnato , così ha risposto a più specifica domanda della stessa difesa Rovelli-Battistella : Avv. Corso Bovio ” *Lei ha memoria di udienze nelle quali era prevista la... oltre a quella di cui trattasi, cioè causa IMI-SIR, udienze in cui era prevista la presidenza Minniti e Minniti saltò la...* ” T. “ ***Nossignore, me ne ricordo precisamente una in cui era previsto e venne***” . Che Minniti presiedesse poco – non più di una volta al mese anche perché molto impegnato in altri compiti istituzionali – è stato confermato anche da D’ Agostino il quale ha poi affermato che egli non lo ebbe comunque mai come presidente , ma senza saper dire se questo fu dovuto al caso

oppure a “ defezioni “ improvvise , anche perché lui non è che “*seguisse* “ ( parola del teste ) gli impegni del presidente Minniti .

E , infine , la Campolongo ( dopo aver ricordato che della assenza di Minniti seppe da questi per telefono ) ha così concluso , sull’ argomento : “ ***Che lui ha telefonato, questo sì, adesso sul fatto se mi ha telefonato il giorno prima o quella mattina, eh, non...***”.

In conclusione , non vi è alcun motivo per mettere in dubbio la attendibilità di Minniti allorquando afferma di aver saputo solamente quella mattina della convocazione al Ministero : la sua versione è infatti pienamente compatibile con quella di tutti i testimoni ( che solo quella mattina stessa seppero della sua assenza ) e neppure – alla fine – in contrasto con quella della Campolongo la quale ha mostrato sul punto molte incertezze ( più che giustificate dato il tempo trascorso ) ed è stata smentita dall’ allora presidente della sezione Delli Priscoli .

Più seria è l’ altra questione che caratterizza l’ “ episodio Minniti “ : il fatto che presso il Ministero non vi sia alcuna traccia della riunione del 4-4-1989 .

Ma, se si leggono attentamente le testimonianze in proposito , è facile rendersi conto come la versione di Minniti in alcun modo contrasti con la realtà emersa in dibattimento , anzi , trovi qualche indiretta conferma .

Afferma Minniti che egli venne convocato telefonicamente e “ ad horas “ , quella stessa mattina ; che la riunione durò sì e no un’ ora avendo per oggetto l’ edilizia giudiziaria, che fu una riunione inconcludente , per quanto qualificata come inderogabile , e che non venne redatto alcun verbale .

Nel 1996 la Procura della Repubblica di Milano , allorquando le indagini in corso erano ormai note, richiese all’ Ufficio Affari Civili – dr.ssa Argento – da cui dipendeva l’ Edilizia Giudiziaria , di appurare se esistessero documenti comprovanti una riunione in data 4-4-1989 .

La dott.ssa Argento è stata sentita in data 22-4-2002 e , con riferimento a detta richiesta , dopo aver sottolineato che si trattava di ricercare documentazione risalente a diversi anni prima , così ha risposto :” ***l’unico tipo di ricerca che potessi fare era quella di vedere i registri, i protocolli, di uscita, di partenza, o di... o comunque registri dove potessero risultare dei verbali di riunione fatti eccetera. Mi ricordo che in quell’occasione appunto chiesi alle mie archiviste di prendermi questi fascicoli relativi a quell’anno e scoprimmo, in quell’occasione, che le chiavi di questo armadio dove erano stati custoditi, in effetti queste chiavi dell’armadio erano custodite in un cassetto e in questo cassetto non si trovarono...***” . Conclude poi l’ Argento affermando che questa ricerca diede esito negativo .

Ma forse non poteva dare proprio altro esito , e questo al di là del fatto – dotato , quanto meno , di una certa suggestione - che ( come confermato anche dalle archiviste citate dalla Argento , le sig.re Lini e Blasi , sentite il 16-3-2001 ) le chiavi dell’ armadio di ferro ove questi registri erano custoditi,

non si trovavano più dove dovevano essere ( e cioè nei cassetti delle scrivanie delle due impiegate ) e dove erano state viste fino a pochi giorni prima della richiesta della Procura di Milano ( cfr. teste Lisi ), tanto che , mai più ritrovate le chiavi , per estrarre i registri dall' armadio si dovette forzare un' anta .

Non poteva dare altro esito perché le stesse impiegate Lini e Blasi , anche su domanda della difesa Rovelli e Battistella , hanno concordemente affermato che **detti “ registri “ contenevano solamente la corrispondenza in entrata e in uscita dal Ministero** , non certo verbali di riunioni : P.M. *“Anche... anche le riunioni che venivano fatte, quindi, a seguito di queste cose?”* T. *“Anche...? Scusi, non ho capito “* .P.M. *“ Le riunioni che venivano fatte.”* ; T. *“ Ma non... di solito non vengono fatte riunioni, no, no. “* P.M. *“ Solo gli atti? “* T. *“ Solo chi ha portato la ca... l'atto...”* P.M. *“ Solo la carta, la carta che veniva protocollata “;* T. *“ Sì “* . E su specifica domanda della difesa : Avv. Corso Bovio *“Ecco, vorrei capire, per essere certo, mi sembra che abbia già risposto ma una sottolineatura, il registro serviva a protocollare la corrispondenza e le missive in arrivo al Ministero?”* ; T. : *“ Arrivo e partenza “* ( teste Blasi 16-3-2001 ) .

Dunque , in detti registri non venivano protocollati i verbali di eventuali riunioni , ma solamente e principalmente la corrispondenza in entrata e in uscita . Tutt' al più in essi si sarebbe potuta trovare traccia di una convocazione formale per il giorno 4-4-1989 : se questa convocazione formale ci fosse stata . Ma se , come dice Minniti , la convocazione avvenne via telefono e “ ad horas “ , non ci sarebbe stato proprio nulla da protocollare .

Il Presidente della Corte di Appello di Roma , Sammarco , indicato da Minniti come sicuramente presente alla riunione al Ministero , sentito il 14-6-2002 , dopo aver affermato di aver in quel periodo partecipato a decine di riunioni aventi per oggetto l' edilizia giudiziaria , ha categoricamente escluso che se ne sia mai tenuta una il 4-4-1989 . Certo stupisce una simile sicurezza nel ricordo a tanti anni di distanza e rispetto ad un evento per così dire “ ordinario “ nella attività dell' alto magistrato, in un periodo in cui lui stesso ha premesso che di riunioni del genere se ne facevano tantissime. Forse il presidente Sammarco lega questa sua sicurezza al fatto che ha categoricamente escluso che dette convocazioni potessero avvenire “ ad horas “ e senza preventiva comunicazione scritta :

*“questa è una enormità del Presidente Minniti, non esi... Una...Una riunione ad oras, alle nove di mattina, urgenza; quale urgenza? Preedilizie? Ma l'urgenza è un'altra cosa. E urgenza edilizia? Edilizia che io... che io... che io dominavo, dovevo andar lì a presentarmi a... Mai riunione... E poi il Ministero non ha mai fatto riunioni di que... per il... con i capi uffici, ma stava un certo rispetto. Anticipava la chiamata nel senso qualche giorno prima, “Venite perché dobbiamo discutere di questo problema, c'è un ordine del giorno da discutere”. Questa è una cosa semplicemente che io*

*trova assurda. Non so come se l'è inventato questo signor... E' un gran bravo Magistrato, ottimo, io lo stimavo, eh!, come va a ri... a fantasticare in questo modo."*

Ma sulla "impossibilità" di convocazioni "urgenti" nel senso e con le modalità sopra indicate, il presidente Sammarco è smentito dalla Dr.ssa Argento (ud. 22-4-2002) che – all'epoca direttore dell'ufficio sesto della direzione generale affari civili che in particolare si occupava proprio di edilizia giudiziaria – ha, al contrario dichiarato che (atteso il periodo coincidente con l'entrata in vigore del nuovo C.P.P.): ***“era facile che i capi degli uffici fossero convocati anche ad horas per decidere questa cosa, però... appunto, a meno che non ci fosse, e dico dal '96 a ritornare indietro verso l'89, non ero in grado di verificare se ci fosse stata una convocazione proprio orale, con telefonata del direttore generale ai vari capi, questo non lo posso escludere”***.

Non racconta, dunque, "enormità" o "assurdità" l'ormai defunto Presidente Minniti, quando parla di una convocazione orale improvvisa e urgente, anzi ***“inderogabile”***, ***convocazione della quale, ovviamente – come detto dalla Argento – nessuna traccia rimane in nessun registro del Ministero***.

Ma, si obietterà, di detta riunione neppure è stato rinvenuto alcun verbale.

Il fatto è che è stato lo stesso Minniti, nel lontano 1996, a precisare che la "riunione" fu talmente breve - non più di un'ora - e così poco concludente che ***“non fu redatto alcun verbale”***. E, quindi, la ricerca è, ed era, in tal senso del tutto inutile.

Tanto più che, questa volta, è lo stesso Presidente Sammarco a fornire un riscontro alla attendibilità di Minniti circa la possibilità che, in queste riunioni, non venisse redatto alcun verbale. Il teste ha infatti precisato che un vero e formale "verbale" da allegare agli atti, veniva compilato solamente allorché si trattava di prendere decisioni che riguardavano in via diretta anche il Ministero. Quando invece si trattava solamente di dividersi gli spazi disponibili (cosa che capita, invero, in molti Tribunali d'Italia) i capi degli uffici raggiungevano un accordo che veniva trascritto ad uso, per così dire, "privato", a "futura memoria", ma certamente, dato l'oggetto, non doveva – e poteva – essere protocollato tra gli atti ufficiali del Ministero:

*PM “quando si tenevano (le riunioni – n.e), veniva redatto un verbale?” ; Sammarco Carlo : “E in genere sì, cioè sì... si metteva per iscritto quello che si era deciso, anche perché che cosa accadeva? A volte quando si facevano queste riunioni collegiali, per quale motivo?, perché ci... ci si disputavano i locali, “Questo appartiene a me” diceva la Corte d'Appello, “No, questo lo voglio io” diceva il Tribunale, “Questo lo voglio...” “No, questo ancora a me” la Procura e allora il Ministero, allora il buon Niutta agiva come, così, paciere in un certo senso, e allora naturalmente si metteva per iscritto tutto... com'era l'accordo avvenuto, ma quando non c'era questione di accordo e si doveva stabilire anche, non so, per la costruzione di immobili, cioè,*

*allora si... si... si procedeva alla stesura di un verbale perché poi su quel verbale poi doveva operare il Ministero “.*

Ma la riunione del 4-4-1989 , così come descritta da Minniti , non richiedeva – sulla base delle stesse precisazioni fatte da Sammarco - la redazione di alcun formale verbale .

E , dunque , anche in questo caso , non si possono certamente classificare come “ assurdità “ o “enormità “ le dichiarazioni dell’ allora Presidente del Tribunale di Roma.

**In conclusione , non c’ è nulla , in atti , che possa generare dubbi sulla attendibilità del teste Minniti.** Assolutamente nulla che costituisca sia pur minimo riscontro a quella che è rimasta una semplice e pura illazione delle difese , ovverosia che Minniti si sia “ inventato “ questa riunione per “ defilarsi “ dalla collegiale del 4-4-1989 .

A seguir le difese , bisognerebbe ritenere che quel giorno il Presidente del Tribunale di Roma sarebbe andato regolarmente in ufficio , avrebbe comunicato alla Campolongo e alla sua Cancelleria di essere stato chiamato d’ urgenza al Ministero , sarebbe poi uscito dal Tribunale per andare da qualche altra parte ( ai giardinetti ? a casa ? al bar ? con il rischio di essere visto da qualcuno?), per poi , calcolati i tempi dell’ udienza , rientrare tranquillamente a Palazzo e lamentarsi , anche , dell’ avvenuto passaggio in decisione della causa .

**Tutto questo , non lo si dimentichi ( come tra breve si vedrà ) , dopo aver studiato la causa tanto da aver maturato la convinzione che la perizia andava rifatta** ( circostanza non “tirata fuori “da Minniti in occasione dell’ esame da parte del PM nel 1996 , ma confermata dalla stessa Campolongo ) e dopo aver detto alla Campolongo ( circostanza confermata dalla teste ) di rinviare l’ udienza di pochi giorni in modo da permettere una ricomposizione del collegio già previsto ( e se la Campolongo aderiva a questa richiesta proveniente dal presidente del Tribunale , Minniti cosa faceva , si inventava un’ altra scusa ? ) .

Sorge spontanea una domanda : se proprio il Presidente del Tribunale di Roma voleva “ dare buca “ ai suoi giudici , non poteva inventare una scusa meno “ controllabile “ di quella di una riunione al Ministero , quale , ad esempio , una improvvisa influenza ? .

Che quel giorno Minniti fosse stato convocato al Ministero , lo sapevano infatti in molti , presso il Tribunale civile di Roma , non solo avvocati e giudici della causa : è lo stesso Sammarco a ricordarlo ( “ *la notizia si diffuse* “ , ha detto ) , allorquando ha precisato di aver saputo anche lui qualche giorno dopo che la collegiale Imi-Sir era stata presieduta dalla Campolongo al posto di Minniti . Eppure , all’ epoca , nessuno sospettò che si fosse trattato di una “ scusa tattica “ del Presidente Minniti : neppure Sammarco , il quale , partecipante fisso, data la carica , alle riunioni presso il Ministero in tema di edilizia giudiziaria , ben avrebbe potuto adombrarsi per non essere stato convocato e , fatto un semplice controllo , subito scoprire che detta riunione non era mai

esistita . Nulla di tutto questo emerse invece all' epoca dei fatti , a conferma ulteriore che la " *inderogabile* " riunione citata da Minniti effettivamente si tenne e ad essa ,anche se ora non lo ricorda , era presente anche Sammarco . Solo a distanza di tredici anni , morto Minniti , è stata avanzata l' ipotesi di un Presidente di Tribunale che , come i bambini che la mattina non hanno voglia di andare a scuola , inventa una scusa per non partecipare ad una udienza .

Addirittura , nella prospettazione delle difese, la " callidità " di Minniti sarebbe andata ben oltre : interrogato sette anni dopo i fatti , egli si sarebbe ricordato della " scusa " all' epoca " inventata " e , evidentemente per non fare brutta figura , avrebbe deciso di fare una falsa testimonianza .

Il fatto è che Minniti è morto e sulla sua figura e sulla sua onorabilità , si sono potute fare le più diverse e infondate ipotesi , in totale assenza di contraddittorio. Sono le risultanze processuali , però, a confermare la sua assoluta attendibilità .

Dunque , non vi è alcun motivo di dubitare che il giorno 4-4-1989 Minniti fu convocato telefonicamente , e " ad horas " ad una riunione definita – a fronte delle sue rimostranze – " *inderogabile* " . Riunione durata sì e no un' ora , del tutto inconcludente ( " *una riunione interlocutoria in cui non fu deciso nulla di definitivo* " , ha detto Minniti ) , tanto che neppure venne redatto un verbale . Ma assai utile a far sì che del collegio non facesse parte colui che aveva manifestato perplessità sulla perizia così mettendo in forse un rapido e positivo esito della causa per la parte Rovelli .

Perché di queste perplessità erano al corrente altre persone nell' ambiente giudiziario di Roma , quanto meno la dottoressa Campolongo e ancora un volta il Presidente Sammarco :

*" Ricordo che fui convocato dal Presidente della Corte di Appello di Roma , dr. Sammarco , il quale appunto mi segnalò l' importanza della causa e mi chiese quale convincimento io mi fossi fatto. Gli risposi che mi sembrava necessario rifare la perizia . Oltre questo episodio , se non ricordo male , anche alla collega Campolongo – relatrice – dissi di stare attenta alla perizia perché, a mio giudizio ,era carente sotto taluni profili"* .

Sammarco , sentito alla udienza del 14-6-2002 , ha categoricamente , e in modo concitato , escluso anche tale circostanza : " *No, assolutamente no. Questo Minni... Non so Minniti come ha potuto in questo modo... Assolutame... No, aveva (?) ragione, però la... se avessi voluto influire sul (pp.ii. - non chiare) che i Giudici potessero influire sulla... sulla... sulla decisione mi veniva in casa, andavo lì a pregare... e, e... io colloquio con Minniti ne ho avuti, ma per altre ragioni. Di questo non abbiám proprio parlato, non ne parlavo, non... No, di questo non... Non so come lui si... si è potuto"* (pp.ii. - fuori microfono e sovrapposte); Presidente : " *Non ho capito, Presidente, non capisco* " . Sammarco : " *No, no, non abbiamo avuto modo di parlarne* " .

Ancora una volta , dunque , per Sammarco , Minniti ( da lui però definito ottimo e stimato giudice)



si inventa tutto ; ma sul perché si sarebbe inventato anche questo “ compromettente “ colloquio su convocazione del Presidente della Corte di Appello , neppure le difese hanno saputo avanzare ipotesi .

Il fatto è che le dichiarazioni di Minniti hanno molti riscontri in atti .

Intanto è la stessa Campolongo a confermare che effettivamente il defunto magistrato , nel corso di un colloquio telefonico , le aveva anticipato , sia pur molto di sfuggita , le sue perplessità sulla perizia : al che lei gli rispose che se ne sarebbe parlato in camera di consiglio , quasi adombrando una “ illecita interferenza “ sulla causa a lei assegnata ( ipotesi ripresa dalle difese ) : e non capisce, questo collegio , come si possa qualificare “ interferenza “ , uno scambio di opinioni, avente per oggetto una causa , intercorso fra due giudici chiamati a comporre il collegio che proprio quella causa dovrà decidere , come se ai membri di un collegio giudicante fosse inibito parlare del proprio lavoro **tra di loro** se non all’ interno e nel giorno della camera di consiglio .

E , dunque , era vero che Minniti aveva perplessità sulla perizia , non è una sua “ invenzione “ dell’ ultima ora : ed è dunque assolutamente possibile che queste sue perplessità fossero giunte all’ orecchio del Presidente della Corte di Appello tanto da convocarlo per avere chiarimenti ( e certo è cosa molto singolare che un Presidente di Corte di Appello convochi non un giovane e inesperto giudice , ma un Presidente di Tribunale per avere informazioni sulle sue idee inerenti una causa in corso ) .

Ma Sammarco nega , così come ha negato ogni circostanza narrata da Minniti .

Nega la circostanza , forte anche di quel suo personale “ stile “ sul quale ha a lungo indugiato nel corso del suo esame : uno stile fatto di assoluta riservatezza , non ingerenza e prudenza .

Sammarco , ad esempio , non presiedeva alcuna causa importante in quanto , a suo parere , i capi degli uffici erano “ visti con sospetto “ perché su di loro “ *confluivano le influenze esterne...certe segnalazioni , certe spinte* “ : e , dunque , meglio far presiedere altri . Tanto che , ad un certo punto del suo esame , si è spinto anche ad affermare che , a suo giudizio , non era affatto opportuno che Minniti presiedesse la causa Imi-Sir ( come , infatti , poi avvenne, peraltro ) .

Sammarco non provvedeva mai direttamente alla assegnazione delle cause alle varie sezioni della Corte di Appello , avendo a ciò delegato , sulla base di criteri automatici , il consigliere Silvestri : sempre tranne una volta , allorché provvede personalmente a chiamare il presidente della I sezione della Corte , Valente, perché provvedesse ad assegnare la causa Mondadori ad un giudice “ poco impegnato “ , che Valente individuerà poi in Vittorio Metta ( all’ epoca già relatore della causa Imi-Sir in appello e del lodo Fiuggi – cfr. capitolo sulla sentenza Mondadori ) .

Sammarco non interferiva mai nelle cause assegnate alle varie sezioni , tranne una volta allorché l’ avvocato Dipietropaolo “ bivaccava “ ( parole di Sammarco ) davanti al suo studio

premendo affinché fosse presa una decisione circa una istanza di sequestro avanzata nel corso della causa di appello sul “ lodo Fiuggi “ , all’ epoca assegnata al giudice Paolini ( accolta una istanza di ricusazione questi verrà sostituito da Metta ) . Per “ togliersi di torno “ ( parole sue ) l’ invadente avvocato , egli personalmente , con la sua macchina di servizio , andò a “ prelevare “ il giudice Paolini a Pomezia ( cittadina vicino a Latina ) ove questi si trovava per una cerimonia ufficiale ; lo caricò in macchina , lo riportò a Roma ( ove l’ avvocato Didietropaolo continuava nel frattempo a “ bivaccare “ ) , e Paolini ( a quel punto ) provvide sulla istanza ( cfr. dichiarazioni Paolini del 25-2-2002 ) . Non si poteva aspettare il giorno dopo , perché l’ avvocato “ *non voleva saperne* “ era di un “ *dinamismo difensivo eccessivo e fastidioso* “ .

La singolare vicenda è stata confermata anche da Sammarco che , richiesto di una spiegazione , lo ha così fatto : “ *Il mio comportamento lo spiego in questo modo, che l’Avv. Di Pietropaolo era venuto nella mattina a bivaccare nella mia... nel... nell’anticamera della presidenza perché credeva che questo sequestro che doveva essere... avevano chiesto un... un sequestro che doveva essere... a suo parere questo sequestro avrebbe determinato la catastrofe di... di tutto... dell’azienda Fiuggi, ecc., quindi chiedeva che si po... che si procedesse alla decisione... adesso alla revoca, alla decisio... al... che si decidesse su questa istanza. Siccome io avevo inviato il si... Paolini a rappresentarmi a una cerimonia che si svolgeva nel... disse che si svolgeva nel... lì, e non so a quale località del Lazio... Pomezia ... in mia sostituzione, allora dissi: “Va bene, adesso vado lì...” credo che sia andato anch’io e adesso non so se sono andato o meno, ma pen... sì, credo che sia andato, io andato lì, così mi rappresentavo io stesso al posto di Paolini, riprendevo Paolini, lo portavo in... in Corte e che poi se la vedesse con l’Avv. Di Pietro Paolo “ .*

E’ stato però fatto presente a Sammarco che Paolini ha dichiarato che a quella cerimonia c’ era andato non in sua rappresentanza , ma a titolo personale e da altri invitato . E Sammarco così ha conclusivamente risposto : “ *ero stato invitato anch’io a questa... a questo... non ha importanza che non abbia delegato o delegato, a quella cerimonia ero stato invitato anch’io e quindi mi sembrava anche doveroso alla fine, dovendo all’elimina... dovendo sbarazzarmi dell’Avv. Di Pietro Paolo chiamare il... il Paolini e venire qui a risolvere...* ” . Ci si permette di sommessamente osservare che forse un Presidente di Corte d’ Appello può adottare altri metodi per “ liberarsi “ di un avvocato che “ bivacca “ davanti al suo studio , magari più eleganti di quello di andare a “ prelevare ” un suo giudice ad una cerimonia ufficiale e imponendogli una decisione che ben poteva essere presa il giorno dopo .

Insomma , tutto questo per dire che lo “ stile “ Sammarco , come da egli stesso descritto , non era immune da eccezioni .

E , allora , ben può essere che tra queste eccezioni vada annoverata anche la vicenda narrata da

Minniti , la cui attendibilità è stata più sopra “ vivisezionata “ ( e inoltre , che motivo poteva avere Minniti per “ inventare “ anche questo episodio ) , ben al di là di ciò che è normalmente richiesto con riferimento ad un qualsivoglia testimone .

E' difficile per il Tribunale accertare perché Sammarco abbia negato tale circostanza , che Minniti fa risalire ad una decina di giorni prima del fatidico 4-4-1989 : se cioè se la sia semplicemente dimenticata , atteso che da essa al suo esame sono trascorsi ben tredici anni , o perché la abbia volutamente contestata in quanto episodio certamente “ non edificante “ , soprattutto se lo si pone in collegamento da un lato con i suoi accertati rapporti con Cesare Previti e di questi con Nino Rovelli ( cfr. capitolo rapporti fra gli imputati ) e dall' altro con la successiva “ estromissione “ di Minniti dal collegio giudicante ( quel Minniti che , a detta dello stesso Sammarco , non era opportuno che presiedesse l' Imi-Sir ) . Nel dubbio , e in assenza di altri riscontri , il Tribunale non può che optare , con qualche sforzo , per la prima ipotesi . Quel che è certo , però , è che anche in tal caso non vi è alcun motivo processuale per mettere in dubbio la attendibilità di Minniti anche con riferimento a questo episodio , atteso che la “ voce contraria “ , quella di Sammarco , è quella di un Presidente di Corte di Appello affatto alieno ( come sopra dimostrato ) dall' interessarsi delle cause più importanti pendenti presso il proprio distretto .

**Il primo dei “ problemi “ posto dalla testimonianza Minniti , non può dunque che essere risolto nel senso della piena attendibilità della sua testimonianza ; della evidente pretestuosità della riunione “inderogabile “ del 4-4-1989 ; della sua “ convocazione “ ad horas in orario utile a far sì che colui che aveva manifestato perplessità sulla perizia venisse estromesso dal collegio giudicante .**

Questo episodio rappresenta la prima grave anomalia ( meglio abuso ) di un iter processuale che , da ora in avanti , sarà letteralmente costellato , come mai si ritiene nessun altro processo civile , da una serie impressionante di episodi analoghi ( cfr. oltre astensione del giudice della Cassazione Mario Corda) o ancor più gravi ( cfr. oltre sentenza Metta del 26-11-1990 , vicenda Berlinguer-Squillante – Rovelli ) nonché caratterizzato dalla chiara presenza , “ dietro le quinte “ del procedimento stesso (come da questo momento in poi sempre più apparirà ) di quei tre avvocati del foro di Roma , Previti , Pacifico e Acampora che verranno “ beneficiati “ da Felice Rovelli e Primarosa Battistella ( eredi di Nino , morto il 30-12-1990 ) all' esito definitivo della causa , con la incredibile somma di circa 68 miliardi di lire , pari al 10% di quanto da essi incassato dall' Imi al netto delle tasse.

**Resta da affrontare il problema ancor più importante di chi si sia fatto parte diligente nel convocare questa improvvisa riunione così utile agli interessi di Nino Rovelli .** Aspetto importante soprattutto per l' imputato Verde , atteso che nel capo di imputazione è a lui che è

contestato tale episodio .

All' esito della istruttoria dibattimentale , ritiene il Tribunale che non si siano raccolti elementi sufficienti per ritenerne provata la riferibilità a Filippo Verde.

Come si è già avuto occasione di sottolineare allorquando si è parlato della sentenza di primo grado sull' " an " del 1986 , Verde è certamente un giudice "sospetto " , che lascerebbe quanto meno perplesso anche il più disincantato degli osservatori esterni . I motivi sono già stati esplicitati e ad essi si rimanda .

Quanto all' episodio in contestazione , certamente Verde – in considerazione dei suoi ottimi rapporti con la Campolongo e anche con Sammarco – ben potrebbe essere stato notiziato da questi circa le perplessità sulla perizia manifestate dal Presidente Minniti ; ed è altrettanto in astratto possibile che , dati i suoi rapporti – anche economici - con Pacifico e Previti ( cfr. quanto già detto ) possa essere stato indotto a " convocare " ( come Capo di Gabinetto del Ministro ne aveva la possibilità ) la ormai nota " inderogabile riunione " del 4-4-1989 con lo scopo ( questo sì evidente ) sopra accertato. Il fatto è che questi dati indizianti a suo carico **non presentano il carattere della univocità** potendo essere prospettata , sulla base delle stesse dichiarazioni di Minniti , una altrettanto valida alternativa .

In realtà Minniti non ha mai affermato con certezza che detta riunione fosse stata indetta dall' imputato Verde . Dopo aver ricordato che la " convocazione " telefonica, venne fatta , per suo conto, ad un impiegato della sua segreteria , così ha dichiarato in ordine all' aspetto che qui interessa : *" ritengo di essere stato convocato o dal Capo di Gabinetto del Ministro o dalla Direzione Generale degli affari civili ( facente capo all' epoca al Dr. Niutta – n.e – 19-9-96 ) ; arrivai in ufficio quella mattina e uno dei miei collaboratori mi comunicò che avevano telefonato dal Ministero di Grazia e Giustizia per una convocazione al predetto Ministero per una riunione relativa all' edilizia giudiziaria. Io feci telefonare per avvertire che avevo udienza . Mi fu risposto che la riunione era inderogabile . **Non ricordo assolutamente se la telefonata arrivò dal Capo di Gabinetto o dalla Direzione Generale degli affari civili** " ( cfr. 18-11-1996 ) .*

Dunque , un primo dato dal quale non si può prescindere : Minniti non è in grado di ricordare se detta riunione fosse stata indetta dall' allora Capo di Gabinetto , Filippo Verde .

D' altronde anche sulla effettiva partecipazione di Verde ( pur ricordato come incontrato al Ministero ) alla " improbabile " riunione del 4-4-89 , Minniti non nasconde i suoi dubbi : *" Alla riunione erano presenti , per quanto ricordo , oltre a me, forse il giudice Verde...o il giudice Niutta... " ( 19-9-96 ) ; " ...se non ricordo male entrò nella stanza nella quale si svolgeva la riunione dell' edilizia giudiziaria " .*

Questi i ricordi di Minniti con riferimento alla posizione dell' imputato Verde .

Il fatto è che – a fronte del valore autonomamente indiziante dato dalla pubblica accusa alle dichiarazioni di Minniti – è possibile , come sopra si anticipava , avanzare una ipotesi alternativa altrettanto valida .

Occorre partire dall' individuare chi , in astratto , aveva la possibilità di convocare – o far convocare – dette riunioni presso il Ministero e chi , sempre in astratto , poteva averne l' interesse nel caso concreto.

E anche in tal caso assai utili sono le dichiarazioni rese da Sammarco , il quale ha precisato che tale possibilità rientrava tra le prerogative dei capi degli uffici : *“ Mah, convocate... Anzitutto venivano... E anzitutto queste convo... queste... **le convocazioni venivano provocate dai capi degli uffici e loro erano quelli... e avevano bisogno del... dell'aiuto del Ministero e l'intervento del Ministero, quindi il Ministero non è che si attivava al punto tale a dire: “Venite qui da me che io vi istruisco quello... vi... vi do tutto quello che voi intendete avere”.***

Se si rammenta quanto dallo stesso Sammarco precisato circa la diversa “ tipologia “ di queste riunioni ( quelle in cui “ si litigava “ per gli spazi interni – ove neppure veniva fatto formale verbale- e quelle più direttamente interessanti il Ministero ) la conclusione è che la riunione del 4-4-1989 fu certamente convocata ( o comunque ne fu “ provocata la convocazione ) non da un dirigente del Ministero ( Niutta , ad esempio ) ma da un “ capo dell' ufficio “ .

E i capi “ interessati “ , in quel periodo di grande attività per l' entrata in vigore del nuovo Cpp con la necessità di rivedere l' organizzazione logistica degli uffici , erano sicuramente molti e tutti- più o meno casualmente - in ottimi rapporti con Cesare Previti : Filippo Verde , certamente , ma anche Renato Squillante , capo del futuro ufficio Gip , e soprattutto , nel caso di specie , Carlo Sammarco , presidente della Corte di Appello di Roma .

Ed è soprattutto su quest' ultimo che si accentra quella ipotesi alternativa che impone la assoluzione dell' imputato Verde .

Perché se Minniti non ha precisi ricordi su chi ebbe a convocare la riunione e se ad essa partecipò Verde , **ricorda perfettamente che il Presidente Sammarco era certamente presente** : lo afferma il 19-9-1996 e lo ribadisce il 18-11-1996 . E anche il Presidente della Corte di Appello aveva tutte le possibilità di “ provocare “ ( parole del teste ) una riunione al Ministero .

Tanto più che le figure di Verde e Sammarco presentano altri punti di contatto : entrambi sono indicati dalla teste Stefania Ariosto come facenti parte della cerchia di amicizie che Cesare Previti vantava tra i Magistrati del distretto di Roma ( cfr. oltre ) , circostanza confermata da Sammarco anche se in modo “ riduttivo “ rispetto a quanto dichiarato dalla teste ( ha precisato questi che venne invitato ad un ricevimento a casa Previti allorquando assunse la carica di Presidente della Corte intorno al 1986 , per poi non frequentarla più fino al 1991 , allorquando , andato in pensione ,

la sua amicizia con l' avvocato ebbero ad intensificarsi ) ; entrambi avevano certamente rapporti anche con Pacifico , scontanti quelli con Verde , deducibili dalle agende di Pacifico quelli con Sammarco ( ove è riportato il numero di casa del magistrato ) ; entrambi si sono interessati alla causa Imi-Sir , il primo presiedendo il collegio di primo grado sull' " an " , il secondo avendo saputo da Minniti - da lui convocato - della sua intenzione di rivedere la perizia ( anche se a distanza di anni non lo ricorda più ) .

Non solo : come visto , Sammarco esclude di essersi mai interessato , a qualsiasi titolo , di cause importanti pendenti presso l' autorità giudiziaria romana ma è singolare coincidenza che in almeno due delle eccezioni sopra evidenziate ( Imi-Sir , Mondadori ) si registri , in modo più o meno evidente , la presenza di Cesare Previti : la prima per quanto si è già accennato e oltre si vedrà; la seconda per diretta ammissione dello stesso Previti ( cfr. capitolo sentenza Mondadori ) .

Diverse sono dunque le ricostruzioni che possono essere prospettate sulla base di quelle stesse dichiarazioni di Minniti poste a fondamento della contestazione elevata a carico di Filippo Verde .

E' vero che gli indizi devono essere alla fine valutati nella loro " complessità " ma è altrettanto vero che ciascuno di essi deve essere " univoco " , cioè non suscettibile di valida e riscontrata spiegazione o ipotesi alternativa . Nel caso di specie , per i motivi detti , così non è , non potendosi affermare con certezza né che la riunione del 4-4-1989 fu convocata da Verde ( perché questo non lo afferma con certezza neppure Minniti ) né che " non potesse essere convocata " che da Verde , perché altri ne avevano la possibilità e fors' anche l' interesse .

Ciò che invece è certo è che , qualunque ipotesi si voglia fare circa la paternità della convocazione della pretestuosa riunione del 4-4-1989 , esse sono sempre circoscritte a magistrati in ottimi rapporti con quel Cesare Previti certamente interessato al buon esito della causa per la parte Rovelli e al cui esito verrà profumatamente pagato . Non ve ne sono altre .

E se, dunque, questo quadro indiziario non è stato ritenuto dall' accusa sufficiente per una contestazione a Sammarco , non è altrettanto sufficiente a sostenerla – con certezza – nei confronti dell' imputato Verde .

E' vero che , a carico di Verde , va posto un altro dato " pesante " , e cioè il fatto che nel Maggio 1994 , allorquando Pacifico era in possesso di contanti provenienti dalla provvista Rovelli , questi ebbe a depositare 246.000 CHF sul conto Master 811 a Verde intestato ( cfr. oltre in capitolo movimenti finanziari Imi-Sir ) . **Ma è anche vero che questo elemento** - al di là degli anni , da otto a cinque , trascorsi dai due episodi contestati - **svincolato dalle premesse** (condizionamento della decisione sull' " an " del 1986 e convocazione della pretestuosa riunione del 4-4-1989 ) perde il suo inequivoco valore indiziante con riferimento specifico alla vicenda Imi-Sir . E questo anche perché Verde era certamente – come già sottolineato - un giudice che in più occasioni ebbe a

ricevere all' estero denaro da Pacifico e Previti ( e per questi dalla Fininvest ) e che in quegli stessi anni ebbe a depositare sui suoi conti italiani svariate decine di milioni : tutto ciò , però , in contesti svincolati dalla contestazione oggi mossagli che riguarda solamente il versamento di 246.000 CHF nel 1994 . L' espressione “ giudice a libro paga “ riferita a Verde non è forse distante dalla realtà : ma nello stesso tempo , e proprio per quanto fin qui detto , non è possibile un certo collegamento fra il suddetto versamento di denaro nel 1994 e la causa Imi-Sir .

In conclusione , ferma restando la pretestuosa estromissione di Minniti dal collegio del 4-4-1989 e il suo univoco valore processualmente indiziante , **l' imputato Filippo Verde andrà assolto dalla imputazione complessivamente ascrittagli sia pur ai sensi dell' art. 530 co. 2 cpp .**

### **E.3- LA DECISIONE DEL TRIBUNALE SUL “ QUANTUM DEBEATUR “**

E così il 4 Aprile 1989 la dott.ssa Campolongo presiedeva la sua prima udienza collegiale e fu subito una causa di eccezionale rilevanza , soprattutto sotto il profilo economico : la decisione sul “quantum debeatur “ inerente la controversia Imi-Sir .

Dopo una poco convinta richiesta di rinvio da parte dei legali dell' Imi ( cui si opposero quelli della Sir, motivo per cui la Campolongo , come dichiarato , non ritenne di poter dar corso alla richiesta di breve rinvio prospettata dallo stesso Minniti ) la causa – dopo la prevista discussione orale - fu giudicata matura per la decisione e “ spedita a sentenza “ . La camera di consiglio si tenne il 18-4-1989 .

**L' assenza del presidente designato , Minniti , non fu certamente circostanza “ neutra “ e priva di conseguenze per l' esito della decisione .**

Se questi aveva manifestato alla stessa Campolongo perplessità sulla perizia tanto da prospettare la possibile rinnovazione , il giudice relatore e nuovo presidente non ritenne di dover meglio approfondire, in camera di consiglio , le problematiche poste dall' elaborato dei CTU ( se ancora così lo si può definire ) .

Né lo ritenne necessario il giudice Godoni ( ud. 26-3-2001 ) il quale ha precisato che, fino al giorno stesso della udienza del 4 aprile , neppure sapeva che era fissata la causa Imi-Sir ( “*Franicamente no, non lo sapevo fino al giorno dell'udienza perché... io mi occupavo delle cause di cui ero relatore, delle altre francamente prima dell'udienza non sapevo nemmeno di che cosa si trattasse*”).

Certo , la camera di consiglio si tenne due settimane dopo e , quindi , ricorda Goldoni , il tempo di approfondire ci sarebbe pure stato , anche se questo non rientrava nella “ prassi “ . E , infatti , Goldoni fa questa precisazione sotto un profilo astratto , non ricordando , nel concreto, particolari

approfondimenti , né prima né durante la camera di consiglio : *“Quindi questo significava che nel frattempo avremmo avuto modo, data anche la questione di un certo rilievo che si trattava, quanto meno dal punto di vista quantitativo, di consultare gli atti processuali che erano acquisiti prima di andare alla Camera di Consiglio. Naturalmente questa non è la prassi, eh, questo glielo dico proprio in via ufficiale, cioè nel senso che essendoci di solito un presidente e un relatore il terzo membro del Collegio praticamente si fida... non è che uno studia tutte le cause de... di tutti i colleghi. Nel caso di specie mi... mi pare di essermi fatto dare le comparse per poter andare in Camera di Consiglio con un minimo di approfondimento, però, ripeto, questo è una delle cose sulle quali mentre ho un'impressione, non ne ho certezza. “ P.M: ” Certo. Quindi Lei la perizia per esempio che era già in atti, la consulenza tecnica, ricorda di averla letta prima della Camera di Consiglio? “T. : “ Mi fa una domanda alla quale sono un po' in difficoltà nel rispondere perché, veda, era una perizia voluminosa, questo me lo ricordo...molto bene, e non vorrei aver letto solo le conclusioni, però non lo so, sinceramente non lo so” .*

Ancor meno al corrente dei problemi posti dalla perizia era il giudice D' Agostino ( ud. 26-3-2001), il quale , d' altronde , venne chiamato a far parte del collegio Imi-Sir solo quella mattina per sostituire l' assente Minniti : P.M. *“ Lei quando l'ha saputo che doveva fa... far parte del Collegio, di quel Collegio che si sarebbe occupato anche del ricorso IMI-SIR? “; T. “ Quel giorno stesso perché io avevo le mie cause”*. P.M. *“ Dopo, dopo fu fissata la Camera di Consiglio con qualche giorno...fu posticipato nel tempo...Ecco, Lei ebbe modo poi di... di studiare qualcosa e che cosa?”*; T. *“ Credo che mi siano state passate delle veline per rendermi conto insomma, della faccenda...”*; P.M. *“ Può dire che cosa intende per veline?”* T. *“ Le veline sono le copie delle comparse conclusionali e del ricorso del... dell'a... dell'atto di citazione in genere, ecco”*;P.M. *“ La perizia, Lei sa che c'era una perizia? Lei l'ha letta? T. “ No, la perizia no”*; P.M. *“ Quindi quello che ha saputo della perizia l'ha saputo quando...”* ; T. *“ Certo, dal relatore che me l'ha spiegato”*.

**Non fu letta la perizia in camera di consiglio** o , quanto meno , non fu letta con quell' attenzione che era nelle intenzioni di Minniti , allorquando ha affermato che sarebbe stato lui stesso , in camera di consiglio , ad avanzare questa richiesta .

Certamente questo Tribunale non può affermare con certezza che la presenza di Minniti avrebbe portato il collegio ad una diversa decisione di quella che fu poi presa: il voto del Presidente ( per quanto autorevole ) non vale più di quello degli altri componenti il collegio . Nulla esclude , dunque , che Minniti potesse finire anche in “ minoranza “ . Quello che è certo è che la sua presenza avrebbe comportato maggiori approfondimenti su un elaborato peritale che – a di là di quanto poi emerso - effettivamente si presta , “ ictu oculi “ , a non poche critiche . E forse questo avrebbe portato a conclusioni diverse di quelle cui poi si addivenne .



Affermare , dunque ( sulla base delle risultanze processuali fin qui esaminate e su quelle che subito si evidenzieranno ) , che **l' estromissione di Minniti dal collegio giudicante si sia risolta in un evento altamente positivo per la parte Rovelli** , è affermazione quasi banale e scontata nella sua ovvietà .

Perché la perizia – anche nel merito e al di là , o più correttamente “ per “ le modalità di redazione - si prestava in effetti a non poche critiche : non erano fantasie ( o invenzioni ) dell' allora Presidente del Tribunale .

Al collegio dei CTU , nominato con ordinanza 8-10-1986 , era stato affidato il seguente quesito : “dicano i periti, effettuati gli accertamenti previsti dalle lettere a), b) e c) del patto 4 della convenzione 19/7/1979”:

“1 – quale sia il risultato della somma algebrica del patrimonio netto consolidato e delle plusvalenze e minusvalenze accertate;

2 – qualora il risultato finale dei calcoli di cui al punto 1 sia positivo, quale fosse il valore nominale dei titoli ceduti alla SIR-Finanziaria rispettivamente dall'ing. Rovelli e dalla società FIND”.

Non indicava , il giudice , un periodo di riferimento al quale ancorare il lavoro affidato ai periti: nella sostanza veniva lasciata alla discrezionalità di questi la data alla quale si doveva riferire la stima . E già questo è un primo profilo di perplessità atteso che sarebbe stato compito del giudice delimitare con precisione – anche da un punto di vista temporale - il campo di indagine della CTU.

Non era problema di poco conto , come subito si vedrà .

Ai periti , infatti , vennero consegnati i bilanci degli anni 1977, 1978 e 1979 ed essi decisero di considerare, per la stima del gruppo , quelli al 31.12.1978 , atteso – come detto nel relativo capitolo – che la convenzione stabiliva come data di riferimento quella “ **dell'intervento della Società consortile o quella più prossima possibile**” : e uno dei punti di maggior contrasto tra le parti sarà proprio il fatto che i periti ritennero di usare i dati dei bilanci chiusi al 31.12.1978, piuttosto che quelli dei bilanci al 31.12.1979 ; la convenzione, infatti , è del Luglio 1979 e vi erano bilanci , per alcune società, redatti alla fine del giugno 1979 , sicchè l' obiezione dell' Imi non sembrava così peregrina ( che i legali dell' Istituto , tra le tante cose , fecero presente che se proprio si vuole , il 17 luglio - data della convenzione - è più vicino al 31 dicembre dell'anno stesso che a quello dell'anno precedente ). A ciò si aggiunga che il Consorzio , che pur non ratificherà la convenzione , ebbe a costituirsi nel Febbraio 1980 e , dunque , la data di “ riferimento “ , non era certamente un dato da trascurare e che forse sarebbe stato opportuno ( anzi doveroso ) inserire da subito nel quesito peritale senza lasciarla ad una scelta – tutto sommato arbitraria – degli stessi periti : con riferimento ad un gruppo che aveva prodotto nel 1978 perdite d'esercizio per 217 miliardi e ne produsse nel 1979 per altri 194 miliardi (cfr. dati del piano di risanamento, riportati a

pag. 146 e 148 della CTU), scegliere un anno di riferimento anziché un altro poteva comportare, come di fatto comportò, rilevanti variazioni del risultato finale.

**I periti “ scelsero “ come dato temporale , quello dei bilanci al 31-12-1978 : ovverosia assunsero la decisione più favorevole a Rovelli e la cosa – atteso quanto sopra evidenziato – non deve , e non può , certamente stupire più di tanto .**

In sintesi la perizia si è limitata ad aggregare i dati di bilancio delle società facenti parte del gruppo sulla base dei dati risultanti dai bilanci al 31.12.1978 e dunque a creare quel che si chiama un “ bilancio consolidato del gruppo “, senza ombra di quell'opera, prevista dalla convenzione 17.7.1979, di “*revisione dei bilanci di tutte le società del gruppo, tenendo conto in primo luogo delle norme fiscali e civili vigenti in Italia ed in subordine dei principi contabili internazionalmente riconosciuti*”. Essendo mancata questa opera di revisione dei bilanci, tra l'altro non esplicitamente compresa nel quesito, l'obiezione di Schlesinger per cui non si poteva valutare il gruppo a causa della inattendibilità dei dati contabili, venne del tutto frustrata: nessuna difformità poteva essere rilevata, se la base dell'opera dei periti, senza alcun controllo o revisione, era la semplice considerazione di quei bilanci.

Si arrivò così a stabilire in 162,31872 miliardi di Lire il patrimonio netto contabile consolidato, in base ai bilanci delle società al 31.12.1978 (pag. 87 perizia).

Quanto alla determinazione delle “ plusvalenze “ i periti fecero riferimento alla perizia della First Boston Corporation, incaricata anni prima dall'IMI di valutare la “ ragionevole stima di mercato della Sir Rumianca “ e le cui conclusioni risalivano al 1977. A quella valutazione l'IMI contrapponeva le minusvalenze realizzate nel tempo nella cessione degli impianti e le stime di reddito negative.

I periti ritennero che si dovesse procedere ad una “*attualizzazione delle plusvalenze accertate dalla First Boston*” e, visto che la eccedenza della stima dei beni rispetto ai valori di bilancio era, nel 1976-1977, di 401,5 miliardi, sottrassero a questo valore 41,5 miliardi di Lire per “spese capitalizzate di avviamento”, (come del resto aveva già fatto la First Boston), tolsero il valore delle riserve da rivalutazione, pari a 86,2 miliardi di Lire e decurtarono il valore residuo (pari a Lire 273,1 miliardi) di un 40 %, forfettario e prudenziale, per “ammortamenti e perdite varie”.

Così la perizia conclude per un valore delle plusvalenze di 164 miliardi, che sommato al patrimonio contabile netto consolidato del gruppo, come detto di 162,3 miliardi di Lire, dava un patrimonio netto rettificato di 326,3 miliardi di Lire. Questo, in estrema sintesi, l'esito della perizia e questo sarà il valore - pari al risarcimento dovuto ai Rovelli - ritenuto dal Tribunale di Roma nella sentenza 4-18 aprile 1989.

Quanto alla motivazione della sentenza, poche osservazioni.

In merito alla obiezione dell'IMI relativa alla mancata revisione dei bilanci, la sentenza parte dal dato, scontato, che altro è la certificazione dei bilanci delle società quotate e *“altra cosa è quell'apprezzamento sintetico e sostanziale dei valori, che è la finalità primaria dell'incarico di verifica e ricostruzione affidato ai consulenti”* ; per poi concludere che opportunamente erano stati omessi *“controlli di dettaglio che ...(omissis) .. non sarebbero stati comunque idonei ad incidere in modo determinante sull' accertamento loro commesso e consistente, come detto, nella valutazione del patrimonio netto rettificato del gruppo”* (pagg. 22e 23). Si potrebbe obiettare che è difficile dire che la revisione dei bilanci non avrebbe comportato variazioni di rilievo , se poi si è deciso di non farla .

Eppure il Tribunale era al corrente delle osservazioni di società di revisione – queste sì – quali la KPMG , laddove si imponeva alla SIR, per l' esercizio 1980, di rivedere le quote di ammortamento iscritte nei precedenti bilanci, **ivi compreso quello 1978**, perchè erano state calcolate in modo disomogeneo, **evidenziando maggior perdite per 145 miliardi di Lire**. Secondo il Tribunale di Roma *“la tesi non può essere condivisa, mancando di concrete dimostrazioni”* e *“in ogni caso la questione diventa meramente teorica in considerazione del maggior valore reale degli impianti accertato rispetto ai valori contabili, dato che, come esattamente rilevato dal Rovelli e dalla società FIND, più consistenti ammortamenti non inciderebbero comunque sul valore finale, che rimarrebbe invariato”*.

Motivazioni analoghe il Tribunale oppone al fatto, rilevato dall'IMI, che nei bilanci successivi al 1978 vennero contabilizzati 16 miliardi per interessi di mora per rate di mutuo non pagate: *“la censura va disattesa risultando sfornita del benchè minimo supporto probatorio come rilevato dal Rovelli e dalla soc. FIND”*.

Ancora lo stesso onere della prova sovviene in ordine alla contabilizzazione di interessi passivi su prestiti per la costruzione di impianti che sarebbe stata rallentata dalle difficoltà finanziarie – in particolare Siron spa, Sarda Industrie resine, Sud Italia Resine e Rumianca Sud : *“la anormalità avrebbe dovuto formare oggetto di specifiche dimostrazione da parte dell'IMI, il che, in concreto non è avvenuto”*.

Va , infine , rilevato come il Tribunale ebbe a ritenere non *“ attuale “* la disposizione di cui all' art. 5 della convenzione: *“ qualora il risultato dei calcoli di cui sub 4 sia positivo, il relativo valore sarà accreditato agli “azionisti” (Rovelli e FIND) in proporzione al valore nominale dei titoli ad essi rispettivamente ceduti. **Tale credito non potrà essere utilizzato che per sottoscrivere aumenti di capitale della Holding** per corrispondente ammontare, che la holding sarà tenuta a deliberare.*

Il valore finale di cui sopra non potrà essere accreditato a favore degli azionisti **se non entro il limite massimo del 10% del capitale della holding di 700 miliardi** maggiorato dell'aumento di cui al comma precedente”.

Questo il contenuto dell'accordo.

La motivazione con la quale tali limiti vengono dichiarati insussistenti , inizia con l' imputare al convenuto IMI il fatto che gli interventi finanziari a sostegno della SIR non siano stati celeri e pronti come avrebbero dovuto ( anche se la stessa sentenza riferisce che il primo aumento di capitale fu del febbraio 1980 con un investimento da parte dell' Imi di ben 125 miliardi ) e che *“il ritardo e la carenza finanziaria hanno determinato effetti irreversibili”* . E poi prosegue : *“Da quanto precede può dedursi che l'IMI è decaduto dal beneficio di poter corrispondere in natura, attraverso cessioni di azioni della holding, il prezzo dovuto per la cessione, essendosi praticamente distrutto per colpa di esso cessionario ogni valore delle azioni che avrebbe dovuto far trasferire ai ceduti in contropartita”* (pag. 45).

Così superato il problema di riconoscere danaro invece che azioni a Rovelli, il Tribunale affronta la limitazione prevista dal patto 5 e lo fa con l'ausilio del patto 6 laddove prevedeva - nel caso i risultati della revisione dei bilanci portassero a valori superiori ai 70 miliardi – che la liquidazione avvenisse *“alternativamente a scelta del consorzio, mediante aumento di capitale a norma dell'art. 5 o soluzione in danaro come previsto dall'art. 8”*, ma questo *“alla condizione e nel momento in cui a giudizio della stessa società mandataria di cui al **precedente** art. 4 l'intervento consortile risulti giunto comunque a termine **senza perdite sul capitale apportato e sui crediti con i relativi interessi per gli istituti e per le aziende di credito intervenuti”***. Argomenta il Tribunale di Roma che la condizione è *“venuta meno per fatto addebitabile alla parte debitrice”* .

Anche tale decisione si presta a non poche perplessità che verranno meglio evidenziate allorquando si esaminerà la sentenza redatta dal consigliere Metta il 26-11-1990 ( redatta non solo da lui , invero, come si proverà ) .

Il fatto è che il Tribunale di Roma accede alla tesi ( già messa in evidenza nella sentenza sull' an debeat ) secondo la quale la convenzione del 17-7-1979 altro non è ( pur nel richiamo in essa contenuto alla legge 787 del 1978 ) che un comune negozio di scambio tra privati , mentre la clausola di cui all' art. 14 , lungi dall' essere qualificabile come *“ condizione sospensiva “* , ha solo – in un contratto già perfetto tra le parti - natura *“ enunciativa “* con finalità di imputare al Consorzio , una volta costituito , tutti quei diritti e doveri che già sono comunque in essere con l' Imi che in nome proprio ma per conto del Consorzio , ha stipulato la convenzione .

Tesi queste ( quella del *“ comune negozio tra privati “* e della *“ natura enunciativa della clausola )* che , confermate in sede di appello , **verranno pesantemente criticate dalla Corte di Cassazione**

**con sentenza 7-7-1989** per la cui esposizione si rimanda alla lettura del relativo capitolo in questa motivazione .

In conclusione : “ *l'IMI è tenuto a corrispondere a Rovelli ed alla società FIND l'intero valore patrimoniale netto del gruppo*”: **326,3 miliardi di Lire**, come da perizia, con rivalutazione a partire dal luglio 1980 e dunque , con calcolo di “equità “ , il dovuto viene portato a **750 miliardi** , oltre naturalmente gli interessi fino al saldo.

A tale somma vanno aggiunti 21,1 miliardi di Lire, valore delle obbligazioni che Rovelli trasferì al comitato nel 1985 nell'accordo con il quale ottenne la manleva dalle fideiussioni , rispetto ai quali il Tribunale , però , esclude la rivalutazione . In conclusione la fase del “ quantum “ si conclude con la condanna dell' Imi a risarcire Rovelli per la somma di 771,1 miliardi di lire più interessi .

**Nino Rovelli poteva ritenersi ben soddisfatto della estromissione , dal collegio giudicante , del dr. Carlo Minniti che quella “ perizia “ voleva rinnovare .**

**F - LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULL'AN DEBEATUR** ( pubblicata il 7-7-1989 , camera di consiglio il 9-5-1989 – collegio : Granata , Corda , Caturani , Cantillo, Greco – prodotta dalla difesa Rovelli ex art. 491 cpp in faldone a righe grigio-nere )

Il 7 Luglio 1989 veniva pubblicata la sentenza della Cassazione che , decidendo sul ricorso dell' Imi, cassava la sentenza 26-4-1988 della Corte di Appello sull' “ an debeatur “ .  
Una motivazione , quella dei giudici di legittimità , estremamente critica nei riguardi delle decisioni assunte dai giudici di merito ( e inevitabilmente anche con quelle , identiche , dei giudici di primo grado ) e che arrivava a mettere in forse quello che era stato il caposaldo teorico delle pretese di Rovelli : la riconducibilità alla norma di cui all' art. 2331 cc della responsabilità dell' Imi.  
Val la pena di ripercorrere , con una certa analiticità , le argomentazioni della Corte di Cassazione , per apprezzarne appieno la portata estremamente negativa per le pretese di Rovelli ( cfr. copia prodotta dalla difesa Rovelli ex art. 491 cpp , in contenitore grigio a righe bianche).

a) Del collegio difensivo dell' Imi era entrato a far parte il prof. Natalino Irti e si deve a lui l' integrazione della linea difensiva dell' Istituto con argomentazioni certo più penetranti di quelle fino ad allora sviluppate:

*“ debbo dire che suggerii un motivo di ricorso concernente la connessione tra la convenzione e una legge del 1978 disciplinante il risanamento delle imprese in crisi, motivo che fu poi accolto dalla Corte di Cassazione, un Collegio presieduto dal Dottor Renato Granata “ ( cfr. ud. 16-3-2001 ) .*

In effetti si legge a pag. 14 della sentenza della Suprema Corte che l' Istituto , quale primo motivo di ricorso , ebbe a denunciare la *“ falsa applicazione degli artt. 1362 , 1367, 2331 co. 2 c.c e della L. 5-12-1987 n. 787 “* per avere la Corte di Appello *“ imputato all' Imi gli effetti giuridici derivanti dall' accordo 19-7-1979 senza tenere presente che , trattandosi di una convenzione attuativa della L. del 1978 cit. , la sua efficacia non può riguardare soggetti diversi dal consorzio bancario all' uopo costituito “* .

La Corte dichiarava che la questione posta dall' Imi ( *“ in quanto si assume che l' art. 2331 co. 2 cc è inapplicabile alla fattispecie anche sotto il profilo della impossibilità giuridica che gli accordi in oggetto potessero produrre effetti per un soggetto diverso dal costituendo Consorzio per l' intima compenetrazione esistente tra essi e la legge 787 che intendevano attuare “* ) era del tutto nuova , ma subito aggiungeva ( cfr. pag. 17 ) che *“ la doglianza può tuttavia essere esaminata nei limiti in cui denuncia **violazione dei criteri interpretativi** in base ai quali doveva essere desunta la volontà negoziale delle parti stipulanti “* .

Questo motivo verrà accolto dalla Corte che , con motivazione assai critica , segnerà che il giudice del rinvio “ **si atterrà ai criteri innanzi enunciati** “ .

Dopo aver ricostruito il percorso seguito dalla Corte di Appello ( responsabilità dell' Imi basata sul ricorso , in via analogica , al dettato dell' art. 2331 co. 2 c.c , secondo cui per le operazioni compiute in nome della società prima della iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito ) , la Suprema Corte così si esprimeva ( pag. 22):  
“ *la ricostruzione del contenuto degli accordi del 1979 operata dalla Corte di Appello risente di una **erronea impostazione** di fondo la quale ha determinato una **incongrua** interpretazione della volontà negoziale delle parti stipulanti ( art. 1362 co. 1 c.c. ) . Pur avendo posto in luce che gli accordi erano fundamentalmente diretti a dare attuazione al piano di risanamento delle società del gruppo Sir-Rumianca secondo la disciplina prevista dalla legge 787 , la Corte , allorché si è posto il problema della interpretazione delle due convenzioni , **ha ommesso di tenere presente il pur accertato inscindibile collegamento tra accordi e legge 787 e ha valutato gli impegni assunti dalle parti come se si fosse trattato di una qualsiasi convenzione privatistica** , nella quale le obbligazioni che si assumono per un futuro soggetto , nel quadro di previsione dell' art. 2331 co. 2 c.c. , possono in maniera del tutto indifferente , e quindi con perfetta fungibilità ” essere assunte sia dal soggetto che ha agito sia da quello in cui nome si è agito .*

Da conto poi la Cassazione del fatto che i giudici di merito avevano fatto ricorso alla applicazione per via “ analogica “ dell' art. 2331 co. 2 c.c. il quale si riferisce alle operazioni compiute in nome della società già costituita ma non ancora iscritta . Ricorrendo a tale scopo all' unica sentenza in argomento della Suprema Corte ( quella del 9-6-72 n. 1795 ) .

Così censura la Cassazione tale argomentazione ( pag. 23 ) :

“ **Prima tuttavia di farsi il problema della possibile applicazione analogica dell' art. 2331 co. 2 c.c. alla fattispecie** , la Corte d' Appello **avrebbe dovuto tener presente il contenuto stesso degli accordi e il loro stretto collegamento funzionale con la legge 787 del 1978**. Questa contiene infatti una disciplina che essendo diretta ad agevolare il risanamento finanziario delle imprese **nell' interesse pubblico** presuppone che i relativi compiti siano eseguiti da un apposito soggetto giuridico ( la società consortile per azioni ) **il cui oggetto esclusivo consiste** nella sottoscrizione e vendita di azioni e obbligazioni convertibili in azioni , emesse dalle imprese industriali per aumenti di capitale e emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani di risanamento produttivo , economico e finanziario delle imprese emittenti ( art. 1 della Legge ) “ .

E così evidente è , per la Cassazione , la preminente natura “ pubblicistica “ della legge in esame nel cui alveo fu stipulata la convenzione del 19-7-1979 , che subito dopo ribadisce ancora una volta il

concetto ( sempre pag. 23 ) :” *Trattasi di attività ( quella di cui all’ ultimo periodo sopra citato – n.e.) la cui esecuzione è stata affidata a un soggetto il quale per la sua composizione tecnica è stato ritenuto ex lege idoneo in maniera esclusiva alla realizzazione delle finalità di interesse pubblico coincidenti con l’ attuazione dei piani di risanamento delle imprese approvati dal CIPI ( art. 4 )*”.

Certo : la Suprema Corte non poteva dichiarare direttamente la “ inapplicabilità alla fattispecie “ dell’ art. 2331 c.c. , atteso che – come esposto a pag. 16 – la domanda era “ nuova “ .

E infatti , a pag. 24 , così si esprimerà : “ *in sede di interpretazione degli accordi , la Corte di merito avrebbe perciò dovuto controllare , per accertare compiutamente la comune volontà delle parti , se gli stipulanti , proprio al fine di dare attuazione alla legge 787 da loro direttamente richiamata, avessero voluto escludere l’ applicazione alla fattispecie dell’ art. 2331 co. 2 c.c. “ .*

Ma la Corte – la lettura integrale della sentenza è in tal caso illuminante – non si limita a censurare una motivazione semplicemente carente o omessa ex art. 1362 c.c. Va oltre : definisce la motivazione dei giudici di merito viziata da “ *una erronea impostazione di fondo “* tanto da pervenire ad una “ *incongrua interpretazione della volontà negoziale “* .

Tant’è che dopo l’ inciso di cui sopra , i giudici della legittimità insistono ancora una volta ( l’ ennesima , verrebbe voglia di dire ) sulla necessità che si tenga nel dovuto conto la peculiarità della legge 787 nel cui ambito operativo deve essere ricondotta la convenzione oggetto di controversia : “ *La legge 787 del 1978 costituiva , invero , un criterio interpretativo fondamentale per ricostruire il contenuto degli accordi , onde già sotto questo profilo non può sottrarsi a censura la conclusione cui la Corte d’ Appello è pervenuta...allorché ha affermato la responsabilità diretta dell’ Imi nei confronti dell’ Ing. Rovelli in seguito alla mancata ratifica degli accordi da parte del Consorzio bancario “* .

E ancora , non potendo dichiarare la inapplicabilità ( per novità della domanda) del mai tante volte citato art. 2331 cc , così si esprime ( pag. 24 ) : “ *la Corte d’ Appello ha ommesso di tener presente che ... la disciplina contenuta nell’ art. 2331 co. 2 non è imperativa , potendo le parti...derogarvi concordemente . Si imponeva perciò in sede di accertamento della comune volontà l’ esigenza ermeneutica di stabilire se le stesse ( e qui la Corte – sia scusato l’ estensore – diventa quasi ossessiva nella ripetitività del concetto ) proprio per l’ aggancio espresso e specifico che avevano operato alla legge 787 nel sottoscrivere gli accordi del 1979 , non avessero in realtà voluto escludere che gli obblighi e i diritti da essi risultanti potessero essere imputati ad un soggetto giuridico diverso dal costituendo consorzio , con la conseguenza che la stessa efficacia di quegli accordi venisse ad essere subordinata per concorde volontà delle parti , alla successiva ratifica del consorzio stesso , secondo il modello legale di comportamento negoziale che l’ attuazione di quella legge suggeriva “* .



Ci si può chiedere , a questo punto , cosa mai dovesse ancora dire la Cassazione , per manifestare con chiarezza il suo pensiero circa la conferenza dell' art. 2331 cc alla fattispecie portata al suo esame . Certo , non poteva per i motivi detti , che rinviare per una rivisitazione della “ volontà contrattuale delle parti “ che non fosse **erronea e incongrua** come quella cassata .

Ma indicava in modo netto e preciso i “ *criteri cui si atterrà il giudice del rinvio* “ :

- “ **inscindibile** “ collegamento tra gli accordi del 1979 e la legge 787 ;
- **preminenti finalità di interesse pubblico** perseguite con la legge citata ;
- previsione ex lege della costituzione di un **oggetto** ( la società consortile ) **cui affidare in maniera esclusiva** la realizzazione di dette finalità ;
- aggancio “ **espreso e specifico** “ alla legge contenuto nella convenzione del 1979 ;
- “ ratifica “ del consorzio come modello legale comportamentale suggerito dalla legge.

Insomma , ce n' era d' avanzo per ingenerare assai serie preoccupazioni nella parte Rovelli circa il futuro buon esito delle sue pretese .

**b)** Ma la Cassazione va ben oltre censurando anche “ *l' interpretazione che l' impugnata sentenza ha operato della **clausola 14 degli accordi*** “ .

Facendo un passo indietro , la clausola citata era quella che così recitava : “ *il Consorzio , una volta costituito , ratificherà la presente convenzione* “ .

I giudici di merito si erano limitati ad affermare , con riferimento a questo aspetto , che detta clausola in alcun modo costituiva condizione di efficacia della convenzione ma solamente “fotografava “ la situazione in cui “ l' accordo , perfetto tra le parti , non è sufficiente ad obbligare il Consorzio se lo stesso, una volta costituito , non provvederà alla ratifica .

La Corte risponde ( pag. 26 ) :

“ *In tal modo si è resa priva di qualsiasi significato la **clausola 14 degli accordi** , portandola a coincidere con il principio del tutto ovvio che chi contrae per gli altri senza poteri non lo impegni e ciò senza che dalle motivazioni risulti la Corte avere tenuto presente la regola per la quale le clausole contrattuali vanno , nel dubbio , interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne abbiano alcuno ( art. 1367 cc )*” .

Non solo , la Suprema Corte va anche oltre dettando un criterio interpretativo secco :

“ *Inoltre il possibile effetto della clausola in questione avrebbe dovuto essere enucleato **tenendo presente il complessivo contenuto degli accordi secondo il quadro normativo considerato dalle parti** e in particolare la circostanza che fu prevista la cessione delle azioni del gruppo Sir Rumianca al consorzio bancario all' uopo costituito e che , in base a quanto era previsto dalle parti , era proprio il consorzio che si sarebbe impegnato a intervenire e non gli altri soggetti , in sede di esecuzione di quegli accordi* “ .

E , infine , la censura netta e chiara ( pag. 26 )

**“ Non trova quindi alcuna ragionevole giustificazione il rilievo conclusivo della Corte di merito secondo cui la prevista ratifica degli accordi da parte del Consorzio non costituiva condizione sospensiva di efficacia delle obbligazioni...è stata così omessa qualsiasi indagine circa la funzione che nel contesto degli accordi la ratifica del Consorzio poteva concretamente assumere come possibile volontà negoziale volta a escludere ( anziché ammettere ) una obbligazione personale degli stipulanti “.**

Anche l' accoglimento di questo motivo del ricorso dell' Imi , non poteva indurre a facile ottimismo la parte fino allora risultata vincente senza particolari difficoltà .

c) Ancora la Cassazione censura un' altra delle argomentazioni poste a fondamento delle precedenti sentenze di merito, quella cioè che Rovelli e la Find avessero eseguito le loro obbligazioni così trasferendo in via definitiva all' Imi il controllo del Gruppo ( pag. 27 ) :

**“ Né si sottrae a censura la successiva affermazione della Corte di Appello la quale ha ritenuto che , tramite la società fiduciaria all' uopo interessata ( la Sofinvest ) gli “ azionisti “ ( vedi convenzione – n.e. ) avevano trasferito all' Imi...l' intero pacchetto azionario della Sir-Finanziaria, perdendo così il controllo del gruppo , ma nello steso tempo rendendo operativo il piano di risanamento... la Corte ha svolto il proprio ragionamento partendo dal presupposto che il rapporto giuridico insorto tra le parti dovesse essere interpretato **alla stregua di qualsiasi convenzione stipulata tra privati...come se si trattasse di un comune negozio di scambio...da questa erronea interpretazione è scaturita la conclusione che l' Imi dovesse considerarsi ormai definitivamente titolare delle azioni e obbligazioni convertibili della Sir Finanziaria in sede di esecuzione degli accordi...è mancata qualsiasi indagine circa il contenuto stesso del rapporto fiduciario inerente alla cessione dei titoli nel quadro della disciplina normativa che le parti intendevano attuare facendo richiamo esplicito al piano di risanamento previsto dalla legge 787 il quale , come si è accennato , non era attuabile da un soggetto giuridico diverso dal Consorzio bancario essendo solo quest' ultimo autorizzato a compiere le attività all' uopo previste dalla legge ai fini che si intendevano attuare “.****

d) Da ultimo così conclude la Corte , con affermazione che occorrerà tenere ben presente , perché sarà una delle poche citate nella sentenza redatta , in sede di rinvio , dal Giudice Metta :

**“ Cade quindi la tesi difensiva del resistente...secondo cui gli accordi del 1979 furono conclusi dall' Imi al di fuori del quadro normativo previsto dalla legge 787 , ma in nome proprio sia pur per conto del Consorzio . Trattasi di impostazione ( quella del resistente , ovviamente – n.e. ) che contraddice la ritenuta applicabilità alla fattispecie dell' art. 2331 co. 2 c.c. ( ritenuta sempre dal resistente , ovviamente , non certo dalla Cassazione , a meno di non voler ritenere privo di senso**

tutto quanto prima affermato dai supremi giudici ) *il quale presuppone invece che l' operatore agisca non solo per conto ma anche in nome del soggetto futuro* “ .

Sentenza dunque “ pesante “ questa della Cassazione , che interviene poco dopo il rischio corso con la presidenza del Dr. Minniti alla collegiale sul “ quantum “ del 4-4 1989 .

Così come si è ritenuto provato che il Dr. Minniti fu pretestuosamente “ estromesso “ da quel collegio , così il Tribunale ritiene provato che l' “ intoppo “ rappresentato dalla sentenza 7-7-1989 della I sezione civile della Suprema Corte di Cassazione , verrà risolto grazie ai buoni uffici di un giudice , Vittorio Metta , molto vicino agli imputati Pacifico , Previti e Acampora e destinato a diventare molto , ma molto ricco , proprio in quell' anno 1990 in cui sarà assegnatario della causa Imi-Sir .

Si è sempre detto , in aula e spesso anche fuori , che il processo Imi-Sir è un processo di natura prettamente indiziaria . E questo è vero . Solo in parte però , perchè il Tribunale , come subito si vedrà , ritiene di avere in atti **la prova che la relazione di Metta in camera di consiglio e la successiva motivazione della sentenza della Corte di Appello del 26-11-1990 sia stata frutto della stretta collaborazione tra un giudice , Vittorio Metta , e i “ difensori occulti “ di Nino Rovelli.**

Non solo : come si vedrà nel prossimo capitolo , ritiene anche il Tribunale che vi sia la prova in atti che della motivazione **della sentenza della Cassazione , la parte Rovelli sia venuta in possesso prima del formale atto della pubblicazione .**